

GRUPPO24ORE

Le *Newsletter* del Gruppo24ORE

Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

eAmbienteNews24

Servizio di informazione ed approfondimento in materia di *ambiente, sicurezza e certificazione*

Chiuso in redazione: **febbraio 2009**

1

© 2009 **Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

Sede legale e Amministrazione:
via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione Elettronica

Edilizia e Ambiente del Gruppo24ORE

Tel. 06 3022.52.96

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com



eAmbiente

eAmbiente

www.professionisti24.ilsole24ore.com



© 2009 **Il Sole 24ORE S.p.a.**
Tutti i diritti riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione

via Monte Rosa, 91 – 20149
Milano

Chiuso in redazione:
febbraio 2009

eAmbienteNews24

n. 1 febbraio 2009

SOMMARIO

	Pagina
NEWS	4
RASSEGNA DI NORMATIVA	29
RASSEGNA DI GIURI SPRUDENZA	40
APPROFONDIMENTI	54
Rifiuti	
CARTUCCE PER STAMPANTI: COME GESTIRE IL "FINE VITA" TRA LEGISLAZIONE E CAUTELE Paolo Pipere, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 27 gennaio 2009, n. 2	54
Certificati verdi	
SCAJOLA ALLUNGA FINO A 15 ANNI LA DURATA DEI CERTIFICATI VERDI Giuseppe Daniele, Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 19-24 gennaio 2009, n. 2	58
Sicurezza	
TESTO UNICO E "MILLEPROROGHE": OBBLIGHI IN VIGORE E RINVII Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Ambiente & Sicurezza, 27 gennaio 2009, n. 23	62
Sicurezza	
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI APPALTO Dario Carrettoni, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore 23 dicembre 2008, n. 1	67
TARSU	
TARSU, PROPRUGATO ANCORA IL VECCHIO REGIME Claudio Carbone, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 31 gennaio 2009, n. 5	72
Detrazione 55%	
DETRAZIONE 55%: ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI PER LE IMPRESE Cristina Odorizzi, "Guida alla Contabilità & Bilancio", Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2009, n. 2	76
L'ESPERTO RISPONDE	83

News



Acqua

■ **Rapporto ISPRA "Residui di prodotti fitosanitari nelle acque – Rapporto annuale, dati 2006"**. Proseguendo l'attività dell'APAT - Agenzia Protezione Ambiente e Territorio iniziata nel 2003 con il coordinamento del piano nazionale di monitoraggio dei fitosanitari nelle acque, l'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il nuovo ente subentrato all'APAT nel corso del 2008, ha pubblicato un *Rapporto* in cui si espone la situazione della contaminazione delle acque italiane ad opera dei prodotti comunemente utilizzate per la protezione delle piante. I fitosanitari sono sostanze chimiche adatte a combattere organismi nocivi per le produzioni agricole, ma potenzialmente pericolosi anche per gli organismi viventi e per l'essere umano. Nel nostro Paese ogni anno sono utilizzati 300 tipi di sostanze diverse per un quantitativo totale pari a circa 150.000 tonnellate all'anno. Il *Rapporto* è stato realizzato utilizzando i dati trasmessi da 18 regioni, per un totale di 3.403 punti di monitoraggio, 11.703 campioni e 439.305 determinazioni analitiche, con un aumento, rispetto agli anni precedenti, della copertura territoriale e della significatività delle indagini. Le acque superficiali, indagate attraverso 1.123 punti di monitoraggio, 6.968 campioni e 280.622 misure, presentano residui di prodotti fitosanitari in 644 siti, pari al 57,3% del totale, e 2.655 campioni. Nel 36,6% dei siti, ovvero 411 punti di monitoraggio, le concentrazioni di alcuni fitosanitari sono superiori ai limiti previsti dalla legge per le acque potabili. Le acque sotterranee sono state invece oggetto di 2.280 punti di monitoraggio, 4.735 campioni e 158.683 determinazioni analitiche. Di questi, 707 siti, pari al 31,5% del totale, e 1.085 campioni sono risultati contaminati da prodotti fitosanitari. Complessivamente sono state ricercate nelle acque 331 sostanze: 315 nelle acque superficiali e 275 in quelle sotterranee. 131 le sostanze rilevate: 125 nelle acque superficiali e 53 in quelle sotterranee. Tra esse, 78 erbicidi, 58 insetticidi e 29 fungicidi. Nel 91,5% delle 9.477 misure positive totali per le acque superficiali e sotterranee l'inquinamento deriva da erbicidi. Le sostanze più rilevate nelle acque superficiali sono: Quinclorac, Terbutilazina e il suo metabolita Terbutilazina desetil, Glifosate, Atrazina e il suo metabolita Atrazina desetil, Simazina, Metolaclor, Cloridazon, Oxadiazon, Promicidone, Bentazone, Azinfosmetile. Le acque sotterranee mostrano invece evidenti segni di inquinamento da Terbutilazina, Bentazone, Terbutilazina desetil, Atrazina, Atrazina desetil, Simazina, 2,6 diclorobenzammide, Metolaclor, Esazinone. Tra gli inquinanti più diffusi, la Terbutilazina è impiegata nella coltura del mais e del sorgo e interessa in particolare l'area padano-veneta e il centro-sud. L'Atrazina, invece, è una sostanza ormai da molto tempo fuori commercio e l'inquinamento rilevato può dipendere da un residuo della forte contaminazione avvenuta nel passato. Una considerazione a parte meritano le miscele di sostanze diverse, la cui presenza nei campioni analizzati e le lacune conoscitive sui possibili effetti cumulativi che possono derivarne impongono una necessaria cautela anche verso i livelli di bassa contaminazione. (Maria Luisa Felici, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 116)



Agricoltura

■ **Ogm, la Ue rilancia la coltivazione.** La Commissione europea, per la prima volta dopo dieci anni, ha dato il via alla procedura per autorizzare la coltivazione di due tipologie di mais geneticamente modificati: il Syngenta Bt11 e il Pioneer Bt1507. La proposta è stata avanzata dal responsabile dell'Ambiente, Stavros Dimas, dopo che, nell'ottobre scorso, l'Autorità europea di sicurezza alimentare (Efsa) aveva respinto le obiezioni sollevate dallo stesso Esecutivo Ue sui rischi ambientali dei due Ogm. Se approvati, questi due Ogm sarebbero i primi a ottenere l'autorizzazione alla coltivazione nella Ue dall'ottobre 1998.

Risale ad allora, infatti, l'unico disco verde di Bruxelles che ha riguardato il mais Monsanto Mon810, l'unico a poter essere coltivato in Europa e, in particolare, in Spagna (si veda altro articolo in pagina). L'approvazione delle due varietà di mais, entrambe geneticamente modificate per contrastare i parassiti, era stata bloccata dopo che alcuni Stati membri e associazioni ambientaliste avevano segnalato 11 pubblicazioni scientifiche che indicavano potenziali effetti nocivi della coltivazione. L'Efsa, tuttavia, ha concluso che «le pubblicazioni non sono idonee a invalidare le valutazioni sul rischio favorevoli» che erano state pubblicate in precedenza dal gruppo di esperti Ogm della stessa Authority. La parola passa ora agli esperti rappresentanti degli Stati membri che siedono nel comitato Ue di regolamentazione degli Ogm, e che possono approvare o respingere la proposta della Commissione solo a maggioranza qualificata. In mancanza di tale maggioranza, la proposta passa direttamente ai ministri dei Ventisette in Consiglio Ue, che dovranno decidere secondo lo stesso sistema. Se, anche in questo caso, non vi sarà maggioranza qualificata né a favore, né contro, l'autorizzazione alla coltivazione dei due Ogm potrà essere data direttamente dalla stessa Commissione europea. Finora, i 27 non sono stati in grado di raggiungere maggioranze qualificate e l'Esecutivo comunitario ha finito con autorizzare la commercializzazione dei prodotti man mano esaminati. Ma, come detto, questo dossier è diverso perché relativo alla coltivazione. Il commissario Dimas, contrario all'approvazione di colture Ogm nella Ue, ha dovuto proporre l'autorizzazione per i mais Bt11 e 1507 anche perché presso la Corte europea di giustizia è pendente una causa della Pioneer contro le inadempienze di Bruxelles. In un'udienza, a dicembre scorso, l'Avvocato generale della Corte aveva prospettato una condanna della Commissione, a meno che quest'ultima non avesse proposto l'approvazione dei due mais Ogm entro la fine di gennaio. Alla seconda udienza, prevista per il prossimo 12 febbraio, la Commissione si aspetta quindi che il caso venga chiuso dalla Corte. Indipendentemente da quello che decideranno gli Stati membri, infatti, l'Esecutivo Ue non può più essere accusato di aver bloccato la procedura di autorizzazione senza motivazioni adeguate. E sempre in nome del rispetto delle regole approvate, Bruxelles ha deciso di chiedere ai Ventisette di imporre la fine del divieto di importazione e coltivazione del mais Ogm Mon810 di Monsanto in Francia e Grecia, e della proibizione di coltivarlo (ma non di importarlo) in Ungheria. È la prima volta, infatti, che la Commissione chiede ai Ventisette di pronunciarsi contro i divieti decisi da Parigi e Atene, le cui motivazioni sono state respinte dall'Autorità europea di sicurezza alimentare di Parma (Efsa). L'Ungheria, invece, ci è già passata: nel marzo 2007, la proposta della Commissione di costringere Budapest ad abolire il divieto di coltivazione è stata bocciata dalla maggioranza qualificata degli Stati membri. Intanto, il ministro delle Politiche agricole, Luca Zaia, ha già anticipato il voto dell'Italia che sarà contro l'autorizzazione delle nuove varietà di mais.

(Ernesto Diffidenti, Agrisole, Il Sole24Ore, 30 gennaio- 5 febbraio, n. 4, p. 4)

■ **OGM: e in Italia il decreto sui test non va in «Gazzetta».** Il Mipaaf prende tempo sulle sperimentazioni in campo di Ogm e a distanza di quasi due mesi dal via libera delle Regioni il decreto sui nove protocolli tecnici non è ancora stato pubblicato in Gazzetta. Il ministro Zaia ha recentemente dichiarato di essere personalmente contrario alle coltivazioni Ogm, ma favorevole alla ripresa delle sperimentazioni. Di fatto, però, la mancata pubblicazione del decreto è un segnale che lascia poche speranze al mondo della ricerca. Intanto la Lombardia accelera sull'individuazione dei siti per effettuare le prove agrobiotech. Dopo aver designato la direzione generale Agricoltura come autorità responsabile delle attività di sperimentazione, la Regione ha effettuato un primo censimento delle aree idonee ai test e ha successivamente indicato 5 siti, selezionati tra le aziende sperimentali di enti di ricerca e università delle province di Milano e Lodi. La partita, però, non è chiusa perché, malgrado la disponibilità di massima espressa da questi istituti di ricerca, restano ancora due nodi da sciogliere: la prima questione, spiegano all'assessorato all'Agricoltura della Regione Lombardia, è «la verifica di conformità di queste aree ai protocolli sperimentali», che è tuttora in corso. Per ogni sito dovrà infatti essere garantito il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei protocolli sperimentali: ad esempio le distanze di sicurezza tra le coltivazioni transgeniche e quelle tradizionali in modo da scongiurare il più possibile il rischio di contaminazione. Per una Regione come la Lombardia, quindi, che nei confronti degli Ogm non ha mai avuto preclusioni, la sperimentazione in campo sembra essere la via più ragionevole per acquisire elementi scientifici nel dibattito che da anni oppone favorevoli e contrari.

I siti lombardi scelti per le sperimentazioni hanno dato la loro disponibilità ponendo però «una clausola di salvaguardia», sottolineano ancora in Regione: si tratta infatti di verificare ancora quali tipi di sperimentazioni verranno proposte e su quali colture, prima di arrivare a una decisione definitiva. Altro passaggio cruciale, l'avallo da parte delle amministrazioni locali, con i Comuni in prima linea. In questo caso occorrerà verificare che non siano stati emanati provvedimenti contrari alle sperimentazioni in campo ad esempio da parte dei Comuni coinvolti e delle stesse aziende agricole ricadenti negli stessi territori. Una volta superata quest'ultima tappa l'iter potrebbe arrivare al traguardo, con l'avvio formale e definitivo della sperimentazione in campo. (Francesca Baccino, Agrisole, Il Sole24Ore, 30 gennaio- 5 febbraio, n. 4, p. 4)

■ **Emilia Romagna. Ai progetti di filiera 70 milioni.** Partirà in marzo 2009, in Emilia Romagna, la raccolta delle domande da parte delle aziende agricole, interessate a usufruire dei finanziamenti del Piano di sviluppo rurale (Psr) nell'ambito dei cosiddetti «progetti di filiera», azioni per aumentare la competitività nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti. A disposizione, per l'annualità 2009, ci sono circa 70 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altrettanti dal 2010 al 2013, anno di chiusura del programma dell'attuale Psr, per un totale di circa 140 milioni. La raccolta preventiva dei progetti inter-aziendali nell'ambito di diverse filiere agro-alimentari, è preparatoria a un bando che sarà probabilmente pubblicato verso la fine dell'anno. Un secondo bando, che assegnerà l'altro 50 per cento delle risorse finanziarie, sarà pubblicato probabilmente nel 2010, sempre con la metodologia preliminare di raccolta dei progetti da sottoporre alla valutazione di congruità. Fra il 2010 e il 2012, dunque, saranno stilate due graduatorie, che comprenderanno sia i progetti ritenuti ammissibili ma non finanziabili, sia quelli che usufruiranno dei contributi di cofinanziamento pubblico. La delibera della Regione che sancisce l'avvio della fase di presentazione delle istanze, e il relativo bando, coprono tutte le misure dell'Asse 1 del Psr, eccetto la 112 («Insediamento dei giovani agricoltori, attraverso l'erogazione di un premio unico ai giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in aziende agricole, assumendone la responsabilità civile e fiscale»). Il periodo di raccolta dei progetti dovrà durare non meno di 60 giorni. Nel frattempo sono stati resi noti gli esiti del primo bando relativo ai progetti singoli per lo sviluppo dei prodotti delle aziende agricole, pubblicato nel 2008, ma afferente soltanto alla misura 123, azione 1 («Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione»). Sulla base della dotazione prevista dal bando 2008, sono stati assegnati 30 milioni, che vanno a finanziare 43 progetti ritenuti idonei, fra i quali 13 nel settore lattiero-caseario, 7 nel vitivinicolo, 7 per la commercializzazione diretta di prodotti di qualità, 5 per il suinicolo e 4 per l'ortofrutta. Le domande complessive ritenute ammissibili, tuttavia, sono state 166, e, per finanziarle tutte, sarebbero stati necessari 155 milioni. Ben il 74% delle aziende richiedenti (123), dunque, pur essendo in graduatoria, non possono essere coperte con gli incentivi pubblici. Una notizia promettente, tuttavia, giunge dalla Regione. Oltre all'emanazione dell'avviso pubblico sui «progetti di filiera», nel 2009 sarà pubblicato, in data da destinarsi, un nuovo bando sulla misura 123, «utilizzando – spiega l'assessorato all'Agricoltura – risorse regionali non ancora assegnate nell'ambito del Psr e nuovi fondi che giungeranno dall'Unione europea, a seguito dei recenti accordi sottoscritti a Bruxelles sulla rimodulazione della Pac». Attraverso questi finanziamenti aggiuntivi, la Regione tenta di colmare il deficit di risorse che non hanno potuto contribuire a finanziare molti progetti per il miglioramento delle capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

(Roberto Faben, Agrisole, Il Sole24Ore, 30 gennaio- 5 febbraio, n. 4, p. 12)

■ **La Ue riscrive la carta agrochimica.** Una «black list» di sostanze attive che dovranno essere bandite dall'agricoltura, procedure di autorizzazione più stringenti per gli agrofarmaci, divieti di trattamenti fitosanitari nei pressi di centri abitati o in prossimità di fiumi. Sono alcune delle novità introdotte dai due provvedimenti approvati dall'Europarlamento, in uno dei suoi ultimi atti legislativi, prima del rinnovo a giugno prossimo. Norme che rivedono profondamente la disciplina comunitaria sugli agrofarmaci, nel segno della massima tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale. Si tratta di un regolamento che «attualizza» la direttiva europea n. 414 del 1991 su autorizzazione, immissione in commercio, impiego e controllo dei prodotti fitosanitari,

che entrerà direttamente in vigore 18 mesi dopo la sua pubblicazione. E di una nuova direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi. Quest'ultimo provvedimento dovrà essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ue (inizio 2011). Nel mondo agricolo, da un lato si concorda con la politica della massima precauzione, dall'altra si lancia l'allarme sulle possibili conseguenze per l'agricoltura mediterranea. Confagricoltura ricorda che il processo di revisione delle sostanze attive note, così come previsto dalla direttiva 91/414, ha portato già al ritiro dal mercato del 57,8% delle sostanze disponibili e all'inclusione in allegato 1 della stessa direttiva del 15,6% delle sostanze attive note; il restante 26,7% deve ancora terminare la revisione e probabilmente circa la metà di queste sostanze verrà esclusa del mercato. «Se si blocca lo sviluppo delle biotecnologie e diventano sempre meno gli agrofarmaci disponibili – sottolinea l'organizzazione – si rischia di provocare seri danni all'agricoltura italiana, che chiede un forte impegno a livello nazionale per tutelare le produzioni mediterranee ed evitare, quindi, che la concorrenza dei Paesi extraeuropei, non soggetti alle stesse regole, diventi sempre più forte». Anche la Cia sottolinea che i nuovi provvedimenti Ue sono in linea con l'orientamento che i produttori italiani stanno sviluppando da tempo, tuttavia: «Bisogna evitare – avverte l'associazione – qualunque contraccolpo sulla produzione e sull'attività economica delle imprese».

(Rosanna Magnano, Agrisole, Il Sole24Ore, 23-29 gennaio, n. 3, p. 2)

■ **Così le serre diventano ecologiche.** Irrigazione antibrina a ciclo chiuso, ridotto utilizzo di agrofarmaci, uso di compost e zeoliti per la concimazione. I passi che l'orticoltura in serra deve fare per raggiungere un adeguato livello di sostenibilità sono molti e il progetto pilota «Sustgreenhouse» promosso dall'Arsial (Agenzia regionale di sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) e finanziato nell'ambito dell'iniziativa europea Life+ (si veda «Agrisole» n. 46/2008) si propone come una sorta di guida alla «conversione». La sperimentazione – che sarà condotta in due serre modello, una gestita con metodi convenzionali e l'altra con metodi innovativi a basso impatto – vedrà il contributo di altri due partner: il Consorzio di bonifica Sud Pontino e l'Università Alma mater studiorum di Bologna. L'impatto ambientale dell'orticoltura tradizionale in serra è tutt'altro che trascurabile. A partire dalle emissioni inquinanti dovute sia agli alti consumi energetici e all'uso dei mezzi tecnici (strutture protettive, fertilizzanti, fitofarmaci) sia agli apporti operativi richiesti dalle colture (irrigazioni, lavorazioni, riscaldamento). «Nel lungo periodo – spiega il coordinatore del progetto, Giuseppe Izzo, dell'Arsial – queste pratiche possono causare degradazione dei suoli, con forti decrementi della produttività e della redditività delle coltivazioni, e inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua». L'area in cui si svolgerà la sperimentazione è la zona litoranea di Salto di Fondi (Lt), che si trova sotto l'amministrazione della Riserva del Monumento naturale del Lago di Fondi. «In quest'area, da oltre un decennio, si assiste a una progressiva intrusione di acqua salmastra nelle falde profonde. Una problematica – continua Izzo – dovuta all'eccessivo emungimento causato in gran parte dalla consuetudine di usare d'inverno l'acqua "calda" delle falde per riscaldare le serre». La tecnica dell'irrigazione antibrina delle serre risale ai primi anni Settanta e si è rapidamente diffusa in tutto l'Agro Pontino ove si stima che, attualmente, le superfici interessate siano più di 1.200 -1.400 ettari. «Il prelievo di acqua dalle falde freatiche – spiega il tecnico dell'Arsial – non è sottoposto ad alcun fattore limitante e per le aziende agricole, l'unico elemento deterrente, è il solo costo energetico sostenuto per l'attivazione delle pompe sommerse». Si calcola che il consumo annuale globale di acqua per lo sbrinamento sia a fine inverno in media di circa 15,7 milioni di litri di acqua a ettaro. Un quantitativo superiore a quello utilizzato per l'irrigazione estiva. La sperimentazione Arsial si misura su tutti questi fronti adottando le migliori tecniche in commercio. Utilizzando il sistema a ciclo chiuso applicato nel progetto Sustgreenhouse, con il riciclo dell'acqua utilizzata, calcolando che nell'area vi sono circa 250 ettari di serre, il risparmio globale si aggirerebbe sui 3.750.000.000 litri/anno. Sotto il profilo agronomico, saranno utilizzati substrati di crescita che favoriscono l'aumento della fertilità e biodiversità del terreno, riducono le necessità di somministrazione di sostanze nutritive di sintesi e di apporti idrici, aumentano l'effetto di assorbimento e immobilizzazione della CO₂. Questi substrati sono composti da zeoliti e compost. E in questa direzione gioca a favore la vicinanza del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che assicura una massiccia quantità di scarti ortofrutticoli compostabili. «In quest'area – sottolinea Izzo – manca un impianto che valorizzi adeguatamente tali risorse. L'occasione progettuale può generare, a seguito delle prove dimostrative di compost che saranno realizzate, una consapevolezza a livello locale di ricorrere a impianti di compostaggio con duplice

scopo: da un lato di acquisire una fonte di sostanza organica e dall'altro di avviare una corretta politica di gestione produttiva dei rifiuti ».

(Rosanna Magnano, Agrisole, Il Sole24Ore, 16-22 gennaio, n. 3, p. 9)

■ **Biologico, giro di vite sui controlli.** Il 2009 sarà un anno di svolta per l'agricoltura biologica europea. Dal primo gennaio infatti sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari: il n. 834/2007, che fissa i principi e gli obiettivi generali dell'agricoltura senza chimica, e il regolamento attuativo n. 889/2008, che stabilisce le regole tecniche sostituendo gli allegati del vecchio regolamento n. 2092/91, andato definitivamente in pensione. «La nuova regolamentazione – spiega Paolo Carnemolla, presidente di Federbio – introduce una certa flessibilità per gli Stati membri, che possono anche fissare criteri più stringenti. In Italia, potremo introdurre regole specifiche ad esempio sulle rotazioni colturali o sulle etichette, nell'ambito di un decreto applicativo, che dovrà riordinare la normativa nazionale sul settore». Sul fronte degli Ogm, la disciplina Ue ribadisce l'assoluto divieto di utilizzare prodotti transgenici, precisando che ai fini della presenza «accidentale e inevitabile» di Ogm autorizzati, il limite di etichettatura dello 0,9% valido per i prodotti convenzionali si applica anche ai prodotti biologici. «A questo proposito – continua Carnemolla – lo Scof, il comitato tecnico Ue del biologico, dovrà chiarire che cosa si intende per contaminazione accidentale e inevitabile. Per i bioprodotto gli Ogm sono infatti vietati, quindi la partita è molto importante. C'è chi teme che proprio il concetto di presenza accidentale sarà il "cavillo" di Troia per introdurre i prodotti transgenici nella produzione biologica ». Resta invariato l'elenco delle sostanze autorizzate. La nuova legislazione prescrive la pubblicazione delle richieste di autorizzazione di nuove sostanze e sottopone a un sistema centralizzato la concessione di eventuali deroghe. Per i coltivatori ci sono tuttavia altri cambiamenti rilevanti. Ad esempio è stato formalizzato il divieto di colture idroponiche. Inoltre è diventato obbligatorio ritirare a fine campagna le trappole e i distributori automatici contenenti principi attivi fitosanitari e smaltirle in luogo sicuro. Per l'uso di fertilizzanti (Allegato I) e fitosanitari (Allegato II), l'agricoltore deve conservare i documenti giustificativi che attestano l'effettiva necessità di tali trattamenti. Importanti novità sul fronte delle etichette: è obbligatorio il marchio Ue per i prodotti biologici di origine comunitaria, tuttavia è consentito l'uso complementare di marchi nazionali o privati. Saranno etichettati bio soltanto gli alimenti contenenti almeno il 95% di ingredienti biologici, ma sarà anche possibile indicare la percentuale di ingredienti biologici nella composizione dei prodotti convenzionali. Diventa invece obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di provenienza dei prodotti, anche per quelli importati. Sono invece rimasti temporaneamente «fuori» ulteriori disposizioni nel settore biologico per acquacoltura (il provvedimento è in corso di approvazione e diventerà un emendamento del regolamento applicativo n. 889/2008), vitivinicoltura (il testo è allo studio dello Scof), lieviti (Regolamento approvato). Per quanto riguarda il settore della ristorazione privata e collettiva, la materia non è stata contemplata nella nuova normativa, ma gli Stati membri sono autorizzati a regolamentare questo comparto, in attesa di un riesame a livello Unione europea nel 2011.

Le novità per i prodotti biologici

(Le prescrizioni contenute nei regolamenti Ue 834/2007 e 889/2008 entrati in vigore il primo gennaio 2009)

ETICHETTA – Decade l'obbligo di far riferimento al metodo di produzione agricola. Già dal primo gennaio non è più necessario usare la dicitura «da agricoltura biologica», è legittimo anche l'aggettivo «biologico », oltre a derivati e abbreviazioni, come «bio» e «eco». Possono essere etichettati come biologici solo i prodotti che contengono almeno il 95% (in peso) di ingredienti biologici. In alternativa il termine biologico va inserito solo nell'elenco degli ingredienti, indicando la percentuale sulla quantità totale. Scompare la categoria dei prodotti con ingredienti da agricoltura biologica fino al 70 per cento. Le etichette realizzate dopo l'1 luglio 2010 dovranno avere il nuovo logo europeo (facoltativo per prodotti da Paesi terzi), i nuovi codici degli organismi di controllo e il dettaglio sulla provenienza Ue e/o extra Ue degli ingredienti.

OGM – È ribadito l'assoluto divieto di utilizzare Ogm nella produzione biologica. Per la presenza «accidentale e inevitabile» di Ogm autorizzati, la soglia di tolleranza dello 0,9% relativo ai prodotti convenzionali si applica anche ai prodotti biologici. È allo studio del Comitato tecnico Ue per l'agricoltura biologica (Scof) una definizione precisa della contaminazione accidentale e inevitabile.

SEMENTI – La novità è che possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da terreni in conversione all'agricoltura biologica. L'obiettivo è di facilitare il reperimento di semente bio e ridimensionare il ricorso all'uso di semente convenzionale attraverso la procedura amministrativa della richiesta di deroga all'Autorità competente, nel caso italiano all'Ense.

AZIENDE MISTE – L'intera azienda agricola deve essere gestita con metodo biologico. Le aziende miste sono ammesse a patto che l'operatore mantenga la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche. La separazione deve essere documentata.

CONTROLLI – Agli Organismi di controllo privati è richiesto obbligatoriamente l'accreditamento En 45011, la norma di riferimento per la valutazione di competenza e terzietà degli enti di certificazione. Quindi già dal primo gennaio gli organismi non accreditati sono da considerarsi a tutti gli effetti privi dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di certificazione. Le ispezioni non sono più annuali, ma devono essere programmate sulla base di una analisi dei rischi, garantendo comunque una verifica completa annuale più eventuali verifiche straordinarie prevalentemente non annunciate.

VITIVINICOLTURA – Il vino è stato inserito nell'ambito di applicazione del metodo biologico. In primavera sarà avviata a Bruxelles la discussione per la predisposizione della regolamentazione specifica. Per la vendemmia 2010 dovrebbe essere pronta la nuova regolamentazione comunitaria.

ACQUACOLTURA – È all'esame di Bruxelles una bozza di provvedimento ad hoc per l'acquacoltura biologica che diventerà un emendamento del regolamento n. 889/2008. Il testo resterà all'esame del comitato tecnico Scof fino a marzo e sarà probabilmente votato ad aprile per entrare in vigore a giugno. Nel frattempo i prodotti da acquacoltura bio che seguono disciplinari volontari o schemi nazionali possono essere commercializzati con il marchio Ue.

(Rosanna Magnano, Agrisole, Il Sole24Ore, 16-22 gennaio, n. 3, p. 10)



Beni culturali

■ **Il Genio militare a difesa dei beni culturali.** È stata siglata nei giorni scorsi una convenzione tra il ministero per i Beni e le attività culturali e il ministero della Difesa per la demolizione delle opere abusive costruite nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per il successivo ripristino dello stato dei luoghi danneggiati. Viene, in questa maniera, attuato l'articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulle costruzioni abusive nelle aree sensibili. Laddove non interviene l'Autorità preposta alla tutela, generalmente è il Comune, deve subentrare il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, al quale l'articolo 167 attribuisce il potere di procedere alla demolizione delle opere. Il problema finora era rimasto irrisolto, nonostante la normativa parlasse in modo chiaro. Probabilmente il nodo nasceva dall'inerzia e anche dalla mancanza di quelle strutture tecniche e operative adatte a portare a compimento l'opera di demolizione. Per questo motivo è stato stipulato l'accordo con la Difesa, che metterà a disposizione le forze dell'Esercito attraverso l'utilizzo del Genio militare. Il ministero per i Beni culturali subentrerà, in accordo con gli Enti locali, per attivare gli appropriati programmi di riqualificazione degli ambiti urbani e naturalistici degradati.

Un Comitato tecnico di valutazione, composto da rappresentanti dei due ministeri interessati (per i Beni culturali ci sono anche 2 direttori regionali, oltre a vari dirigenti centrali, mentre per la Difesa sono presenti anche lo Stato maggiore, il Comando operativo di vertice interforze e il Genio militare), dovrà deliberare un programma annuale degli interventi da portare a demolizione, secondo un ordine di priorità stabilito dai direttori regionali, corredato da una relazione illustrativa. L'elenco viene valutato dal Comando militare competente sul territorio, che si pronuncia sul merito entro 30 giorni, e viene stilata una perizia di spesa. Prima di procedere, il Comitato deve esprimere un parere di fattibilità della demolizione e deve verificare la sostenibilità finanziaria degli interventi. Uno studio chiarirà se esistono eventuali attività che non possano essere eseguite dal Genio militare, in quel caso la Direzione generale dei Beni culturali dovrà affidarle a terzi.

Tutta la procedura preliminare si conclude con una delibera del Comitato che determina il programma annuale delle demolizioni. Gli interventi vengono quindi affidati al Genio militare, fatta eccezione per la bonifica del territorio e il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, il Direttore

regionale per i Beni culturali comunica al Comune (oppure ad altro Ente locale competente) l'avvenuta demolizione affinché provveda a predisporre gli atti necessari per procedere alla caratterizzazione dei rifiuti prodotti e alla gestione dello smaltimento, alla bonifica del terreno danneggiato e al ripristino. Le spese saranno addebitate al responsabile dell'illecito. **FENOMENO.** A oggi sono circa 300mila le nuove abitazioni prive di concessione edilizia sorte sul territorio nazionale dopo il 31 dicembre 1993, ultima data per l'ammissione di immobili a condono. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, in collaborazione con Ecoradio, la mappa delle opere abusive si è concentrata nel tempo soprattutto nelle aree a ridosso delle coste, in particolare in Sicilia e Sardegna. Gli esempi più gravi di abusivismo edilizio costiero in Sardegna sono rappresentati dai casi di Capo Teulada e Capo Malafano, a ovest di Cagliari. In Sicilia la situazione è decisamente più critica, anche per la forte presenza della malavita organizzata. È difficile poter accettare uno scempio come quello di Pizzo Sella, nella provincia palermitana, mentre diffusi sono i disastri perpetrati nell'area agrigentina, a partire dallo stesso capoluogo di provincia.

La Campania, anche in questo caso, non rimane ferma al palo. Anzi, è attivissima. La storia del Villaggio Coppola a Castelvoturno è stata presa dalle associazioni ambientaliste come vero e proprio paradigma dello scempio. Non esiste niente di simile in tutta l'Italia: otto immensi palazzoni, per una volumetria di un milione e mezzo di metri cubi, nei quali vivono stanzialmente quasi 4mila persone, mentre d'estate con l'afflusso dei vacanzieri si arriva alla cifra di 30mila, nonostante architettura e ambientazione non presentino assolutamente nulla di gradevole. Più della metà del villaggio è abusivamente edificato sui terreni del demanio statale o di quello comunale, il resto su suoli privati, ma comunque senza concessioni o con concessioni ottenute illegittimamente. Nonostante le battaglie condotte da un sindaco, Mario Luise, l'ecomostro resiste, pur essendo stato abbattuto un palazzo nel 2001 dallo stesso Coppola, giunto a un accordo con il commissario ad acta. Poi, in Campania riscontriamo anche comportamenti virtuosi di alcune amministrazioni. A Casalnuovo (Napoli) sono in via di ultimazione gli abbattimenti di un intero quartiere abusivo, 72 palazzi con un'altezza media di 5 piani realizzati su terreni agricoli. Qui nascerà un parco agricolo, già finanziato dalla Provincia di Napoli con oltre 200mila euro. L'operazione iniziò nel 2007 ma non fu gestita benissimo dal Comune, in quanto fece arrivare le ruspe, diede il via alle demolizioni, poi il materiale di risulta non è mai stato conferito in discarica, finendo miscelato al terreno. Dal gennaio 2008 il Comune è stato commissariato perché sussistevano forme di ingerenza della criminalità organizzata. **L'ULTIMO EXPLOIT.** È proprio delle scorse settimane il caso scoppiato nel Comune di Riano, un piccolo centro di 6.500 abitanti che sorge a una trentina di chilometri da Roma, dove un'operazione condotta dal Corpo Forestale dello Stato ha portato alla requisizione di ben 117 edifici (circa il 5% delle abitazioni dell'intero paese) costruiti su 16 lottizzazioni. In questo caso il Comune nel 2004 aveva concesso le licenze per costruire su terreni agricoli, nonostante la legislazione vigente non lo permettesse. Ne è seguito un avviso di garanzia per il dirigente dell'Ufficio tecnico, così come ad altre 192 persone (costruttori, direttori dei lavori, commissioneratori d'opera). L'Amministrazione comunale ribadisce di aver agito correttamente. La Regione Lazio potrebbe subentrare al Comune con i poteri sostitutivi, come previsto dalla nuova legge regionale sull'abusivismo edilizio, per rendere più pratico l'intervento delle ruspe per demolire e bonificare l'area. Riano non è il solo Comune interessato dall'abusivismo edilizio nella provincia di Roma, infatti il fenomeno è alquanto diffuso. Recentemente c'è stata un'audizione alla commissione Finanze della Camera del presidente dell'Agenzia del Demanio marittimo, il quale ha denunciato la costruzione abusiva sulla spiaggia, quindi sul territorio demaniale ricadente nei comuni di Pomezia e Ardea, di circa 300 villette, il cui abbattimento si presenta piuttosto complicato a causa dell'eccessiva frammentazione delle competenze.

(Marcello Salighini, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 10 gennaio 2009, n. 2, p. 107)

■ **Beni culturali: crescono le opere recuperate ma anche le falsificazioni.** Cresce di valore nel 2008 in Italia l'entità dei beni culturali recuperati, si moltiplica (+55%) il recupero dei tesori di archeologia, ma aumentano (+15%) anche gli scavi clandestini, che tornano ai livelli del 2004, così come crescono (+36%) le falsificazioni. Mentre nella top delle Regioni più colpite dai ladri d'arte e archeologia primeggia quest'anno il Lazio, seguita da Lombardia, Toscana e Piemonte. Sono alcuni dei dati di consuntivo dell'anno appena passato resi noti dal comandante dei carabinieri dei beni culturali, generale Gianni Nistri. Rispetto al 2007, ha spiegato Nistri, sono diminuiti del 5% i furti di

beni ed è invece aumentato del 9,2% il numero di persone denunciate. In crescita notevole anche i furti ai musei, che furono 13 nel 2007 e sono stati invece 21 nel 2008, in testa i musei comunali (10).

BENI RECUPERATI	+55%
SCAVI CLANDESTINI	+15%
FALSIFICAZIONI	+36%
DENUNCIATI	+9,2%
FURTI	-5%

(Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 9)



Brevetti

- L'Università di Bologna mette on line Patiris, banca dati sui Brevetti universitari.** Con la nuova banca dati Patiris, realizzata dall'Università di Bologna in collaborazione con UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico) è possibile ottenere informazioni aggiornate on line in merito ai brevetti delle università, (patiris.unibo.it). Il servizio informazioni si riferisce ai dettagli di circa 2mila domande di brevetto depositate presso l'UIBM fra il 1968 e il 2007, corrispondenti a 1128 brevetti rilasciati da UIBM in Italia e 713 all'estero. La Convenzione tra Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e UIBM, alla base di Patiris, permette aggiornamenti periodici delle informazioni. (Ministero Sviluppo Economico, 5 febbraio 2009)



Economia, finanza, fisco, agevolazioni e incentivi

- Società: imposta del 4% per rivalutare i terreni agricoli.** L'articolo 15 del decreto legge n. 185/08 introduce l'opportunità della rivalutazione di alcuni beni immobili. Il legislatore richiama espressamente, rendendole così applicabili (in quanto compatibili) una serie di disposizioni precedenti e in particolare la legge n. 342/2000 e il Dm 13 aprile 2001 n. 162. Il legislatore considerando la scarsa liquidità presente nel sistema delle imprese ha ritenuto di consentire una ricapitalizzazione gratuita utilizzando lo strumento della rivalutazione degli immobili. Sono rivalutabili gli immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione: 1) delle aree edificabili; 2) degli «immobili merce» (alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa). Restano pertanto interessati: gli immobili strumentali (tanto per natura quanto per destinazione) e gli immobili «patrimonio», oltre ai terreni agricoli o comunque non edificabili. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 36, comma 2, DI n. 223/2006 un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. I soggetti – Possono procedere alla rivalutazione le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti. Inoltre possono farlo le società in nome collettivo e in accomandita semplice. La rivalutazione, che va annotata nell'inventario e nella nota integrativa, oltre che a essere menzionata nella relazione del collegio sindacale al bilancio, opera in deroga all'articolo 2426 del Codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Essa acquisisce soprattutto valenza civilistica nel senso che in bilancio risulterà un maggior valore degli immobili e una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Ne deriva un maggior patrimonializzazione della società con effetti positivi in materia di accesso al credito e di copertura di eventuali perdite di esercizio. In particolare ne possono avere un notevole beneficio le società cooperative che sono caratterizzate da una modesta capitalizzazione. Modalità e termini – Condizione essenziale per accedere alla rivalutazione è che gli immobili risultino dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. L'opzione viene esercitata nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di

approvazione scade successivamente alla data del 29 novembre 2008 (normalmente si tratterà del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008). Qualora la società intenda attribuire effetti fiscali alla rivalutazione le aliquote d'imposta da applicare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori degli immobili, sempre in sostituzione delle ordinarie imposte sui redditi e Irap, sono fissate: 1) al 7% per gli immobili ammortizzabili; 2) al 4% per quelli non ammortizzabili (terreni agricoli). Le imposte sostitutive sopra citate vanno versate, a scelta del contribuente, anche tramite compensazione: 1) in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione (giugno 2009); 2) ovvero, in tre rate, di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi, con la maggiorazione di interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Occorre tuttavia tenere presente che relativamente agli effetti fiscali della rivalutazione essi sono posticipati; infatti: 1) il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (normalmente si tratterà del periodo 2013). Solo da questo periodo sarà possibile commisurare le aliquote di ammortamento fiscale al valore rivalutato dei beni; 2) nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa degli immobili rivalutati gli effetti fiscali decorrono dall'inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. Quindi in caso di vendita il valore rivalutato si considera ai fini del calcolo della plusvalenza dall'anno 2014. Se non viene assolta l'imposta sostitutiva la rivalutazione civilistica, il valore rivalutato dell'immobile non ha alcun effetto fiscale anche ad esempio per la determinazione dei ricavi minimi relativamente alla disciplina sulle società di comodo. Le categorie omogenee – È obbligatorio rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; in questo caso la norma fornisce solo due (ampie) qualificazioni, riferite agli immobili ammortizzabili (fabbricati) e non ammortizzabili (fabbricati abitativi e terreni agricoli). Ciò significa che non è possibile rivalutare solo alcuni immobili ammortizzabili e non altri (idem per gli immobili non ammortizzabili), né utilizzare criteri di valutazione differenti all'interno di ciascuna categoria di immobili. Metodi di rivalutazione – Relativamente alle modalità di esecuzione della rivalutazione, il Dm n. 162/2001 prevede tre metodi alternativi: 1) la rivalutazione del costo storico del cespite, unitamente alla contestuale rivalutazione del relativo fondo, al fine di consentire la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario; 2) la rivalutazione solamente del costo storico del cespite, che ne determina un allungamento della residua vita fiscale; 3) la riduzione del fondo di ammortamento che allunga il periodo di ammortamento. Saldo attivo di rivalutazione – Il saldo attivo di rivalutazione (da imputarsi al capitale o ad una speciale riserva designata con riferimento al DI n. 185/2008) costituisce fiscalmente una riserva in sospensione d'imposta, che tuttavia può essere affrancata con l'applicazione (in capo alla società) di una imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap (ed eventuali addizionali) nella misura del 10%, da versarsi con le stesse modalità previste per l'imposta sostitutiva da rivalutazione. La convenienza – La rivalutazione dei beni immobili deve essere considerata dalle società di capitali e di persone, diverse dalle società semplici, che possiedono terreni agricoli acquisiti molti anni orsono e quindi con valori fiscalmente riconosciuti molto bassi. Queste società se vendono i predetti terreni agricoli sono soggette a una tassazione molto elevata della plusvalenza. La rivalutazione degli immobili non ammortizzabili quali sono i terreni agricoli prevede una imposta sostitutiva del 4 per cento. Ancorché gli effetti fiscali siano rinviati all'anno 2014, la rivalutazione rappresenta una via d'uscita dal vincolo fiscale, che difficilmente si trova con altre soluzioni.

(Gian Paolo Tosoni, Agrisole, Il Sole24Ore, 30 gennaio- 5 febbraio, n. 4, p. 17)

- **Fotovoltaico, Iva sul contributo del Gse.** Con risoluzione n. 13 del 19 gennaio 2009, l'Agenzia delle Entrate, in risposta a uno specifico interpello posto dal Gse (Gestore servizi elettrici), in ordine alle modalità di tassazione del contributo percepito per lo scambio sul posto di energia prodotta da fonti fotovoltaiche, ha chiarito che per effetto delle modifiche apportate dalla deliberazione AeeG n. 74/2008, in vigore dal primo gennaio 2009, in riferimento alle quali gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto (Ssp) dovranno conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal Gse e al contempo acquistare, presso il fornitore

territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni, si configura a tutti gli effetti un contratto di vendita di energia. Da ciò deriva che in tutti i casi di presenza di una attività di impresa o di lavoro autonomo sarà necessario fatturare e addebitare l'Iva, mentre per gli impianti fotovoltaici privati sarà necessario osservare la tipologia di fabbisogno soddisfatto. Per meglio comprendere l'importanza della suddetta risoluzione è necessario ricordare che la Finanziaria 2006 (art. 1, c. 423 L 266/2005, come modificato dall'art. 1 c. 369 della L. 296/2006 e successive modificazioni) ha stabilito che costituiscono attività connesse, ai sensi dell'art. 2135, c. 3 del Cc, se svolte dall'imprenditore agricolo, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. Lo stesso articolo ha disposto, inoltre, che le suddette attività sono produttive di reddito agrario, con la conseguenza che, ai fini dichiarativi, il reddito derivante dalla vendita di energia è compreso nella rendita agraria dei terreni sui quali viene esercitata l'attività agricola. Si ritiene utile precisare, che il riferimento normativo agli «imprenditori agricoli» è rivolto non solo alle imprese individuali ma anche alle società agricole, che in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Dlgs n. 99/2004 come modificato dal Dlgs n. 101/2005 possono optare per la tassazione catastale. La previsione normativa, dunque, riconosce agli imprenditori agricoli la possibilità di produrre energia e di venderla, senza che il corrispettivo incassato costituisca un reddito diverso da dichiararsi autonomamente, posto che trattandosi di attività connessa a quella agricola, quest'ultima deve risultare comunque prevalente. Queste in sintesi le modalità di imposizione ai fini delle imposte dirette dell'energia fotovoltaica prodotta dagli imprenditori agricoli, per i quali i chiarimenti ministeriali enunciati con la risoluzione in commento non modificano nella sostanza le modalità di tassazione. Riprendendo la risoluzione, si ricorda che il sistema di scambio sul posto dell'energia prodotta, fino al 31/12/2008 consentiva all'utente di prelevare dalla rete l'energia necessaria a coprire il proprio fabbisogno senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dal 1 gennaio 2009, invece, l'utente che fruirà del Ssp pagherà l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma sarà rimborsato dal Gse del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata. In particolare il Ssp, disciplinato in precedenza con delibera dell'Aeeg n. 28/06, consisteva nell'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e nel conseguente prelievo immediato o successivo della stessa, tutto ciò non implicava effetti fiscali, essendo generalmente richiesto da quei soggetti con impianti di dimensioni minime (impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW) in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia. La citata deliberazione Aeeg n. 74/2008, invece, prevedendo il conferimento di tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico e il contemporaneo acquisto, presso il fornitore territorialmente competente, dell'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni, porta a due possibili situazioni: – valore dell'energia immessa inferiore a quella necessaria al proprio fabbisogno. In tal caso, fermo restando il sostenimento di un costo per l'acquisto dell'energia, si avrà luogo al successivo rimborso da parte del Gse di tale costo fino a concorrenza del valore dell'energia prodotta, mediante un contributo in conto scambio. Nello specifico, il rimborso sarà pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente; – valore dell'energia elettrica immessa superiore a quello dell'energia elettrica prelevata. In tale evenienza, è la stessa deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008 che prevede l'opportunità che tale maggior valore venga riportato a credito negli anni solari successivi. In sostanza, il Ssp mantiene il proprio fine di riattribuzione del bene energia autoprodotta, pur se sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia. Le differenze sul piano fiscale, però, sono rilevanti, proprio in quanto si configura un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente s'impegna a conferire l'energia autoprodotta al Gse e quest'ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all'utente stesso un importo (il contributo in conto scambio) che assume natura di corrispettivo. La configurazione del contratto di vendita di energia, dunque, comporta a parere dell'amministrazione finanziaria diversi trattamenti fiscali del contributo in conto scambio, a seconda delle circostanze. Nel caso di persone fisiche o enti non commerciali, in presenza di un impianto posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza, che per la relativa collocazione (ad esempio, sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente (ovvero per usi domestici, illuminazione ecc.), l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di una attività

commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gse non assuma rilevanza fiscale. Quando l'impianto, invece, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell'abitazione, l'energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini Iva che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi dovranno emettere fattura nei confronti del Gse in relazione al corrispettivo di cessione. conseguenze simili si hanno se l'impianto è di potenza superiore a 20 kW o se si tratta di imprenditore individuale o soggetto passivo Ires. Si precisa che nel caso in cui i produttori di energia siano imprenditori agricoli, l'imponibile iscritto in fattura rientrerà nel reddito agrario qualora il soggetto operi nei limiti di cui all'art 2135 del Codice civile. In ultimo, nel caso di lavoratore autonomo il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'Iva e delle imposte dirette., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al Gse l'importo percepito. (Mena Maio, Agrisole, Il Sole24Ore, 30 gennaio- 5 febbraio, n. 4, p. 17)

■ **Bene Industria 2015, ma prodotti «minori».** A tempo di record, almeno in questo ultimo passaggio, a metà dicembre il ministero dello Sviluppo economico ha reso noti i progetti per investimenti complessivi di 500 milioni, cui vanno i 180 milioni previsti nel bando Industria 2015 nel capitolo dedicato alla Mobilità Sostenibile. Il percorso iniziato con la Finanziaria del 2007 ha avuto un lungo iter, con i passaggi principali nella richiesta di formulare idee progettuali entro luglio 2007, la pubblicazione del bando nel marzo 2008 e la presentazione dei progetti entro il 15 settembre. Sono state presentate 497 idee progettuali, seguite poi da 50 progetti e di questi 22 risultano alla fine finanziati. Questo flusso a «imbuto» è coerente con gli obiettivi del bando di concentrare gli investimenti su relativamente poche proposte. I progetti vincitori dichiarano investimenti ciascuno tra i 12 e i 34 milioni di euro, con riconoscimento di incentivi tra il 38 e il 51% di tali somme. C'è mediamente un effetto moltiplicatore di 1,8 euro investiti da privati per ogni euro di fondi pubblici. I progetti approvati consolidano una molteplicità di componenti, aggregati secondo un modello ad albero in cui le varie parti possono però essere valorizzate anche in modo individuale, e di soggetti con, in media, oltre 10 imprese (250 in totale) e 4 centri di ricerca (100 in totale) per singolo progetto. Questa struttura composita, fortemente incoraggiata dal bando, in qualche modo stempera l'obiettivo di concentrazione degli investimenti, salvo che alcuni nomi, di grande prestigio, si ritrovano in più progetti. Protagonisti principali sono i costruttori di veicoli – come Iveco, Bredamenarinibus, Fincantieri, Piaggio, Ansaldo Tsf, Ducati Mh – e di componenti – Magneti Marelli, Skf, Lombardini, Pininfarina – ma un ruolo importante è certamente dedicato alle aziende di vario profilo, di Ict e altri servizi quali Elsag Datamat, Rina, Tsf, Txt e-solutions. L'obiettivo di facilitare la collaborazione tra industria e ricerca è rispecchiato dall'importanza della presenza di quest'ultima: quando nel 2005 il Miur ha inserito i trasporti tra i settori strategici per la competitività aveva identificato come protagonisti della ricerca nel privato il Centro ricerche Fiat ed Elasis e nel pubblico le Università/ Politecnici, il Cnr e l'Enea. Sono questi i soggetti principali che partecipano alle diverse compagini. Il bando ha in generale escluso le aziende di trasporto. I contenuti che ne emergono rispecchiano sostanzialmente quanto il bando ha pilotato in termini di innovazione, orientata sul medio periodo (con risultati industriali prevedibili per il 2015, da cui il nome), con investimenti al massimo per la metà dell'importo in ricerca e in modo prevalente in sviluppo industriale, con programmi da concludere entro 3 anni. E di temi specialistici, che il bando ha segmentato «innovazione di filiera» e «innovazione di sistema», con una precisa sottosegmentazione a più livelli. Relativamente al prodotto, mancano i temi centrali dell'automobile e dei veicoli commerciali, per i quali l'ordine di grandezza degli investimenti è superiore alle disponibilità del bando e che richiedono interventi di altra tipologia. I temi presenti riguardano investimenti su segmenti di mercato finale minori quali: autobus a trazione ibrida, veicoli passeggeri e veicoli merci per il trasporto urbano ecocompatibile, moto di nuova generazione, veicoli bimodali/bitensione, veicoli per protezione civile, carrozze ferroviarie accessibili a disabili, vaporetti ibridi, impiantistica di navi. Non è visibile se componenti di questi prodotti e/o delle relative tecnologie possano, una volta sviluppati, raccordarsi con i mercati «maggiori» per prospettiva di fatturato e profitto. Tuttavia è probabile, oltre che auspicabile, che questo avvenga.

I benefici economici in questo caso possono essere anche consistenti realizzando pienamente l'effetto moltiplicatore dello sviluppo, come nella filosofia dell'intervento. Più incerta l'interpretazione dei numerosi progetti basati sull'applicazione della tecnologia Ict: investimenti per l'integrazione di infrastrutture stradali e veicoli per la sicurezza, per il riconoscimento e la localizzazione dei mezzi pubblici, per la gestione della mobilità urbana ed extra urbana, per il supporto dell'intermodalità. L'incertezza non riguarda il valore in chiave di trasporto e ambientale, ma il valore industriale, in coerenza con gli obiettivi del ministero dello Sviluppo economico. In progetti di questo tipo il contenuto è relativamente povero di sviluppo di tecnologia ma piuttosto ricco nella sua applicazione. Il valore industriale dei progetti può risultare limitato dalla difficoltà di replicabilità fuori del contesto in cui nascono. Il tema centrale è nella definizione di standard di riferimento che creino le condizioni di un serio sviluppo industriale: è questo che da anni evolve assai lentamente e, di conseguenza, risulta limitante. Nonostante i grossi investimenti, specie in sede Ue. Ma il superamento di queste difficoltà non può essere negli obiettivi di Industria 2015. (Silvio Beccia, Trasporti, Il Sole 24 Ore, 19-31 gennaio 2009, n. 1, p. 5)

■ **Aiuti all'export e ammassi contro la crisi..** Nuove misure a sostegno del mercato lattiero. Con il ripristino delle restituzioni all'export per burro, formaggi e latte in polvere e l'acquisto all'intervento, tra marzo e agosto, di burro e latte scremato in polvere. È quanto ha annunciato nei giorni scorsi il commissario all'Agricoltura Ue, Mariann Fischer Boel, per fronteggiare il crollo delle quotazioni. «La pesante caduta dei prezzi del latte degli ultimi mesi ha colto molti di sorpresa – ha dichiarato il commissario –. L'inquietudine dei produttori è evidente, come ho avuto modo di constatare parlando con molti di loro durante i miei viaggi nei vari Stati membri. È ora che l'Unione europea venga in aiuto». Fischer Boel ha quindi spiegato che «le misure introdotte nella revisione della Pac daranno un forte impulso al settore, ma occorre che facciamo qualcosa fin da adesso, perché la revisione si applicherà solo a partire dalla prossima stagione. Sono fermamente convinta che le misure proposte oggi contribuiranno in ampia misura a stabilizzare il mercato». In seguito allo straordinario aumento del prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel 2007 e all'inizio del 2008, la situazione del mercato lattiero si è ora completamente invertita. Con l'aumento dell'offerta nel mercato mondiale e la riduzione della domanda interna, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono stati spinti al ribasso, vicino se non addirittura sotto i livelli d'intervento. È evidente che il prezzo pagato ai produttori segue la stessa evoluzione e ai netti cali già registrati ne seguiranno probabilmente altri. Per quanto riguarda l'intervento, l'acquisto di burro e latte scremato in polvere riprenderà il 1° marzo (per cui potrà beneficiarne la produzione di febbraio) e rimarrà in vigore fino alla fine di agosto. Le prime 30mila tonnellate di burro e 109mila tonnellate di latte scremato in polvere saranno acquistate a un prezzo prestabilito (prezzo d'intervento). La Commissione, prevedendo che questa quantità di burro sarà assorbita molto rapidamente, ritiene anche opportuno sostenere il mercato al di là di questo limite. Come previsto dalla riforma Pac, è possibile accettare quantità maggiori a prezzi che saranno fissati mediante bandi di gara quindicinali. Fischer Boel ha chiesto alla sua direzione generale di preparare una decisione, da presentare al comitato di gestione, che preveda il ricorso a questo meccanismo nel caso in cui si raggiungesse il limite di 30mila tonnellate per il burro e di 109mila tonnellate per il latte in polvere. Questo per evitare che sia sospeso l'intervento in questa fase di prezzi bassi. La Commissione ritiene poi sia arrivato il momento di riattivare le restituzioni all'export, sospese nel giugno 2007 quando il mercato era caratterizzato da prezzi elevati. Ora che i prezzi sono scesi al di sotto di quelli d'intervento, spiega Bruxelles, «i nostri esportatori non riescono più a essere competitivi. La loro situazione è oltre tutto aggravata dalle ulteriori difficoltà legate alla crisi finanziaria e del credito». Le restituzioni all'export saranno così ripristinate non solo per il burro e il latte scremato in polvere, ma anche per tutti gli altri prodotti lattiero-caseari che erano ammessi a beneficiarne in passato, in particolare il latte intero in polvere e il formaggio. Le restituzioni per il burro e il latte scremato in polvere sono fissate mediante gara e la prossima serie di offerte sarà decisa in questi giorni. Le gare saranno indette più spesso, passando da una a due volte al mese, per rendere più efficiente il sistema. Come in passato, ha sottolineato la Commissione, il ricorso alle restituzioni all'export avverrà nel rispetto dei nostri diritti e degli obblighi in quanto membri dell'Organizzazione comune di mercato. L'ammontare specifico delle restituzioni dipenderà dalle offerte che arriveranno dal settore commerciale e sarà determinato in base ai consueti criteri obiettivi, per fare in modo che scattino solo le restituzioni necessarie.

Con queste misure, ha spiegato la Commissione, intende inviare un segnale chiaro ai produttori lattieri e al settore lattiero- caseario, per dimostrare loro che è pronta ad avvalersi di tutti gli strumenti di cui dispone per sostenere il mercato e i redditi dei produttori.

(Massimo Agostini, Agrisole, Il Sole24Ore, 23-29 gennaio, n. 3, p. 3)

■ **Acquacoltura, il nodo-canone.** Il «pasticcio» dei canoni ricognitori per le imprese di acquacoltura. Ad un passo dalla chiusura si riapre il controverso capitolo delle agevolazioni sui canoni ricognitori dovuti dalle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura. Gli sgravi storicamente riconosciuti alle imprese cooperative, ed estesi negli anni '90 anche alle altre categorie di imprese, erano stati infatti cancellati una prima volta con i decreti legislativi di riforma (153 e 154 del 2004) del settore della pesca e acquacoltura. Provvedimenti che li avevano quindi lasciati come un beneficio delle sole imprese cooperative. L'estensione anche agli operatori privati subito dopo essere stata reintrodotta dalla legge sulla competitività 205 varata nel 2008 nel giro di pochi giorni è stata nuovamente cancellata da un emendamento al decreto "milleproroghe". Ma andiamo con ordine. Alle imprese cooperative che esercitano l'attività di acquacoltura è riconosciuta (in base a un regio decreto del 1931) una agevolazione del canone ricognitorio. Un canone dovuto ("meramente ricognitorio" infatti è l'espressione utilizzata) per l'occupazione del suolo del demanio nell'esercizio dell'attività di allevamento. Tale canone è pari a circa 0,0002 euro a metro quadro (corrispondenti alle vecchie 5 lire). Tale contributo agevolato (l'importo pieno è infatti di poco superiore all'euro a metro quadro) è stato successivamente esteso anche alle altre imprese non cooperative che esercitano l'attività di acquacoltura. «L'equiparazione – spiegano in Federcoopescas – è avvenuta nell'arco degli anni '90 con la legge 41 del 1982 e le successive sue modificazioni. Erano infatti anni in cui si guardava con sempre maggiore interesse all'acquacoltura, attività verso la quale si puntava a dirottare una fetta sempre maggiore della pesca convenzionale anche grazie al quadro di agevolazioni definito in quegli anni». Questo sistema di sgravi fu però stravolto nel 2004 con i due decreti legislativi di riforma del settore (i dlgs numero 153 e in particolare il 154 che riguardava proprio l'attività di allevamento). Tali provvedimenti puntando innanzitutto all'obiettivo di ridurre la spesa cancellarono il sistema messo a punto nel corso degli anni '90. Per cui, le cooperative mantennero le proprie agevolazioni (visto che erano stabilite da un decreto che risaliva al 1931) mentre gli sgravi vennero cancellati per le altre categorie di imprese. «Tuttavia, una forte spinta a reintrodurre il vecchio sistema di equiparato venne proprio da parte del mondo cooperativo – aggiungono in Federcoopescas – e questo perché a molte nostre coop in realtà erano riconducibili alcune concessioni intestate però ad altre categorie di imprese. Oltre a un interesse diretto quindi, eravamo consapevoli che l'intera acquacoltura senza ristabilire il sistema di agevolazioni sarebbe stata seriamente a rischio». In più, nello scorso mese di novembre, sulla questione è intervenuta (con il parere numero AS482) anche l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato che, ha riconosciuto il trattamento differenziato fra cooperative e altre aziende e quindi ha concluso il proprio intervento chiedendo a Parlamento e Governo di porvi rimedio o estendendo gli sgravi a tutti gli operatori oppure eliminandoli del tutto. Ma adesso, proprio quando il regime di equiparazione stava per essere recuperato il colpo di scena. «Nel giro di pochi giorni – spiegano ancora a Federcoopescas – una norma ha di nuovo scombussolato l'equilibrio appena ristabilito. Infatti mentre con la legge sulla competitività del 2008 veniva ristabilita l'agevolazione in capo a tutti gli operatori con un emendamento al decreto "milleproroghe" varato appena qualche giorno dopo tale equiparazione veniva nuovamente cancellata. «Tutto ciò è avvenuto – concludono in Federcoopescas – perché il ministero dell'Economia ha ravvisato per la misura la mancanza della necessaria copertura e provveduto a sopprimere la norma. C'era infatti chi sosteneva che la misura avrebbe cancellato entrate dello Stato per 15 milioni di euro. Dai nostri calcoli, in realtà, la copertura richiesta non dovrebbe andare oltre i 2 milioni. Senza contare che la misura in realtà, non avrebbe certo l'effetto di privare lo Stato di alcune entrate anche perché dal 2004 a oggi, ovvero da quando quei benefici furono cancellati e ristabilito in capo alle imprese il contributo pieno, di fatto, quei maggiori canoni dovuti dalle aziende non cooperative difficilmente sono stati pagati». Adesso la "palla" passa al ministro per le Politiche agricole, Luca Zaia, che (si veda articolo in pagina) sembra intenzionato a chiudere la questione reintroducendo – si spera in via definitiva – l'importante estensione dell'agevolazione.

(Giorgio dell'Orefice, Agrisole, Il Sole24Ore, 23-29 gennaio, n. 3, p. 8)

■ **Conto energia, per ora 22 centesimi.** Si apre un primo spiraglio per le agroenergie. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dello Sviluppo economico sugli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione della Finanziaria 2008, che introduce una tariffa omnicomprensiva della durata di 15 anni di 0,22 euro al kWh (o in alternativa un fattore di moltiplicazione di 1,1 per il calcolo dei certificati verdi) per gli impianti alimentati da biomasse e biogas inferiori a 1 MW, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Il provvedimento sancisce anche la cumulabilità di certificati verdi e tariffa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici (per esempio i Psr) di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria entro il 40% del costo dell'investimento. Una piccola boccata di ossigeno per le «energy farm», che tuttavia restano in attesa del «secondo passo», ossia il decreto Mipaaf che dovrebbe introdurre una tariffa di 30 centesimi per gli impianti inferiori al MW alimentati da biomasse da filiera «corta» (o comunque riservate all'agricoltura) e un fattore di moltiplicazione di 1,8 per il calcolo dei certificati verdi. «Per gli impianti aventi diritto alla tariffa omnicomprensiva alimentati da biomasse e biogas prodotti da attività agricola allevamento e forestale da filiera corta – spiega Fabrizio Tomada del Gse (il Gestore dei servizi elettrici) – il Gse riconosce in acconto una tariffa di 0,22 centesimi per kWh. Solo dopo l'emanazione del Dm applicativo del ministro delle Politiche agricole tali prezzi verranno conguagliati». Le organizzazioni agricole hanno accolto l'incentivo come un passo importante ma appena sufficiente. «Dopo la previsione della precedente Finanziaria – commenta Stefano Masini, della Coldiretti – sull'estensione alle biomasse degli incentivi destinati al fotovoltaico (30 cent/kWh ndr) il decreto dello Sviluppo economico consente di far partire il modello. Resta il decreto Mipaaf, che dovrà ridefinire l'agevolazione, sulla base delle disponibilità, ma anche di scelte strategiche che tengano conto del ruolo fondamentale che le imprese agroenergetiche giocano nell'applicazione del protocollo di Kyoto». Per l'Aiel (Cia), si tratta della «fase A»: «Ci aspettiamo una seconda fase – sottolinea il presidente, Marino Berton –, che ci auguriamo tempestiva, in cui si faccia chiarezza su come premiare e valorizzare le biomasse agricole, senza incorrere in conflitti con la Ue, incentivando anche l'efficienza degli impianti. Sarebbe infatti importante prevedere incentivi graduati per chi oltre a vendere l'energia elettrica si preoccupa di recuperare l'energia termica prodotta dagli impianti alimentati da biomassa». Per Confagricoltura è un segnale positivo, con alcuni interrogativi: «Si è finalmente aperta una strada – spiega Donato Rotundo – ma le imprese attendono gli incentivi mirati all'agricoltura. Il decreto, tra l'altro, non fa chiarezza sul concetto di potenza nominale media annua, che rischia di lasciare fuori numerosi impianti. Per creare davvero condizioni favorevoli allo sviluppo delle agroenergie, sarebbe necessaria una politica più coordinata fra i vari ministeri. È ancora da sciogliere infatti il nodo della classificazione dei materiali utilizzati per produrre energia, che restano attualmente vincolati alla categoria dei rifiuti, e agli dempimenti connessi, mentre andrebbero inseriti tra i sottoprodotti». In realtà, gli incentivi destinati ai piccoli impianti agroenergetici sono stati i protagonisti di un balletto finito con un capitolombolo. Il ministero aveva infatti proposto alla fine dello scorso anno un disegno di legge che elimina la tariffa di 30 centesimi destinati alla filiera corta (per le possibili contestazioni da parte di Bruxelles) e prevede una tariffa unica di 28 centesimi per tutte le biomasse, con l'esclusione dei biocarburanti liquidi. Per accelerare l'iter di approvazione dell'incentivo, il ministero ha tentato di inserirlo come emendamento nel testo di conversione in legge del decreto competitività, ma l'operazione è fallita, anche a causa delle contestazioni delle organizzazioni professionali, che hanno difeso le specificità della filiera agricola. A questo proposito, l'Aiel (Cia) ha anche sottolineato la necessità di reinserire l'olio vegetale puro tra le biomasse soggette a tariffa premiante. In ogni caso, al momento la tariffa di 28 centesimi è rimasta nel limbo del Ddl, mentre per gli impianti alimentati da biomasse agricole e di filiera superiori a un MW, il Mipaaf sta preparando un decreto che introduce un coefficiente moltiplicativo di 1,8 per il calcolo dei certificati verdi.

(Rosanna Magnano, Agrisole, Il Sole24Ore, 16-22 gennaio, n. 3, p. 2)

■ **Scovati 190mila edifici non in regola.** Finale d'anno con botto dell'Agenzia del Territorio che ha pubblicato gli ultimi elenchi delle variazioni colturali e dei fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità. Come è già avvenuto nell'anno precedente, anche nel 2008 l'Agenzia del Territorio ha atteso la fine dell'anno per pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre n. 303, tre comunicati, relativi agli adempimenti previsti dai commi 33, 34 e 36 dell'art. 2, del DL 262/06, convertito dalla legge 286/06, a cui sono allegati gli elenchi dei comuni relativi:

a) alle variazioni colturali apportate ai terreni per i quali i conduttori hanno richiesto nel 2008, l'erogazione dei contributi agricoli all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura); **b)** ai fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, anch'essi individuati in collaborazione con l'Agea e con orto-foto aeree; **c)** ai fabbricati individuati che non risultano dichiarati al catasto. Gli elenchi, sono consultabili per 60 giorni successivi alla pubblicazione dei comunicati in Gu, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito Internet. Peraltro, poiché la compilazione degli elenchi di tutte e tre le tipologie di immobili sopraccitati, è il risultato di elaborazioni massive e processi automatici mediante incroci con altre banche dati, è possibile – come avverte la stessa Agenzia –, che siano viziati da incoerenze o da errori nell'identificazione delle particelle, gli interessati potranno segnalare le eventuali anomalie, agli uffici provinciali dell'Agenzia, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.agenziaterritorio.gov.it, nel quale è disponibile anche un servizio di compilazione e invio on line. Per questo motivo, al fine di concedere il tempo di evasione delle predette segnalazioni, che potranno essere molte migliaia, ai proprietari sono concessi 120 giorni per presentare eventuale ricorso. **Le variazioni colturali** – Complessivamente, i comuni interessati dalle modifiche colturali, sono 5.117, suddivisi in 100 province, fra le quali quella che ne conta di più è Cuneo con 166, Torino 147, Cosenza 145, Salerno 136, Avellino 107, Messina 105, mentre Roma ne conta 105 e Milano 11. Le mutazioni apportate alla qualificazione, sono generalmente riferite alle coltivazioni più agevolate che richiedono l'impiego di più mano d'opera (es. pomodori) che dovrebbero essere state inserite fra i seminativi irrigui e classificate nelle prime classi delle tariffe, con conseguente incremento dei redditi dominicali e agrari, mentre sembra scongiurato il sistematico inserimento nella qualità di orto irriguo, che aveva caratterizzato i primi elenchi del 2007 e successivamente modificati. Di conseguenza, i coltivatori che hanno presentato le domande all'Agea, dovranno in primo luogo verificare se i loro terreni risultano compresi negli elenchi e i dati identificativi catastali sono corretti, se la qualità del terreno è quella dichiarata nelle denuncia e l'incremento dei redditi dominicali e agrari appare congruo. Solo dopo l'analisi dei predetti elementi, sarà possibile per gli interessati, individuare una delle seguenti opzioni: 1) accettare la variazione; 2) inviare una segnalazione di errore chiedendo una rettifica in autotutela, con le modalità sopra precisate, perché l'identificativo catastale è errato o la coltura non è quella praticata o perché i nuovi redditi attribuiti risultano troppo elevati; 3) presentare il ricorso entro 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi (entro il 29 aprile 2009), se l'Ufficio provinciale dell'Agenzia non ha accettato la richiesta di modifica in autotutela o non ha risposto nei 30 giorni successivi all'invio dell'istanza. È il caso di ricordare, comunque, che per la presentazione del ricorso, a norma dell'art. 12 del Dlgs 546/96, è necessario chiedere l'assistenza tecnica a professionisti iscritti agli Albi degli avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali ma, per la materia catastale, soprattutto a quelli iscritti negli Albi degli ingegneri, geometri, dottori agronomi, architetti, periti edili e agrotecnici diplomati e laureati. Le variazioni colturali, esplicano effetti fiscali dal primo gennaio 2008. **Fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità** – I Comuni compresi negli elenchi relativi a questa tipologia di immobili, risultano complessivamente 1.663, suddivisi in 97 province, fra le quali quelle che ne contano di più sono Bergamo con 227, Como con 157, Varese 134, Torino 125, Cuneo 109, mentre Milano ne conta 6 e Roma 16. Gli immobili individuati sono oltre 190mila. Questi immobili, già iscritti al Catasto terreni come rurali, sono stati ritenuti ormai privi dei requisiti di ruralità, per una serie di motivi fra cui, per le abitazioni, l'utilizzo da parte di soggetti non iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/93, con esclusione per quelle utilizzate da pensionati per attività svolta in agricoltura (ad esempio perché utilizzate come seconde case o dagli stessi proprietari dei fondi non coltivatori). Per i fabbricati strumentali, la perdita dei requisiti è di norma dovuto al cambiamento di destinazione, ovvero perché utilizzati per attività d'impresa, anche se per talune destinazioni di allevamento, l'asservimento ai fondi non è più richiesto, come anche per le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione, svolte da cooperative o loro consorzi (art. 9, comma 3-bis, lettera i, del DI 557/93). Un caso particolare è costituito dai fabbricati rurali adibiti all'attività di agriturismo, che sono rurali solo se fanno parte di un'azienda agricola, condotta da un imprenditore o soggetto equiparabile, in cui risulta prevalente l'attività agricola e siano rispettate le norme previste dalla legge 96/2006. Data la complessità delle norme che regolano la materia, non è facile stabilire la corretta collocazione di questi fabbricati, per cui è opportuno che i loro possessori se li vedono iscritti nell'elenco, verifichino sempre con gli uffici catastali, la precisa motivazione dell'iscrizione nell'elenco, mandando eventualmente una

comunicazione con le proprie osservazioni, se in realtà questi immobili a loro parere, debbano considerarsi ancora rurali. Le procedure per l'invio della comunicazione è quella già più sopra indicata per le variazioni colturali, tenendo presente però che vige l'obbligo per questi edifici di accatastamento entro sette mesi (31 luglio 2009). Per questi fabbricati, l'imponibilità fiscale decorre dalla data in cui hanno perso la ruralità, epoca a volte indicata nell'elenco, o in alternativa, dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione dell'elenco. **Fabbricati che non risultano dichiarati** – I Comuni compresi nell'elenco di questi immobili, sono complessivamente 882, suddivisi in 24 province, fra cui quelle con il maggior numero, sono risultate Cuneo con 117, Potenza 97, Novara 85, Oristano 70, Verbania 56, Belluno 45. Questo elenco, si aggiunge ai precedenti, che già avevano individuato, su 4.238 Comuni ben 1.247.584 edifici non dichiarati (fonte Agenzia del Territorio) per cui, con gli attuali 882 Comuni, il numero dei fabbricati non dichiarati salirebbe a circa 1.500.000. Il termine per l'accatastamento di questi edifici è comunque il 31 luglio 2009, mentre gli effetti fiscali decorrono dalla data della loro ultimazione se conosciuta, ovvero dal primo gennaio dell'anno di pubblicazione dell'elenco. Il termine per la presentazione del ricorso è di 120 giorni e l'eventuale procedura per l'invio delle segnalazioni all'Agenzia, è lo stesso di quello illustrato per le variazioni colturali.

(Franco Guazzane, Agrisole, Il Sole24Ore, 16-22 gennaio, n. 3, p. 4)



Edilizia e urbanistica

■ **Autorizzazioni. Più fiato a Comuni e Regioni con il rinvio del vincolo al 30 giugno. La proroga dà tempo all'organizzazione - Dubbi sui compiti delle Soprintendenze.** Il decreto "milleproroghe" (DL 207/2008) ha protratto per altri sei mesi, portandolo al 30 giugno prossimo, il regime transitorio per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica. Il rinvio rimanda l'applicazione di uno strumento che porterà ordine nel governo del territorio ma, d'altro canto, dà maggior tempo sia ai cittadini e alle imprese per mettere a punto il meccanismo delle deleghe ai Comuni e alle Province per approvare definitivamente i piani paesaggistici, sia agli enti territoriali per adeguare gli strumenti urbanistici ai Piani e per varare le Commissioni paesaggistiche locali. Attualmente il rilascio di un'autorizzazione richiede massimo quattro mesi e vede coinvolti la Regione o l'ente ad essa delegato e la Soprintendenza ai beni paesaggistici (che ha il potere sia di annullare l'autorizzazione, sia sostituirsi all'autorità competente se questa è inadempiente nel rilasciare in tempo utile l'autorizzazione). Dopo il 30 giugno prossimo, invece, la procedura non dovrebbe richiedere più di un mese e prevede nuovi attori. In primo luogo le Commissioni paesaggistiche locali regionali, provinciali o comunali (che hanno l'obbligo di fornire pareri non vincolanti sulle richieste), e poi un commissario ad acta (che avrà potere sostitutivo in caso di inadempienza dell'ente). Entro il 30 giugno prossimo, le Regioni dovranno verificare i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica degli enti delegati a concedere le autorizzazioni. Se le Regioni non adempiranno a tali verifiche entro il 30 giugno, le deleghe decadranno e le Regioni dovranno riassumere in pieno tutti i compiti. Ma è difficile che si riuscirà nell'intento, anche perché non è ben chiaro quale sia l'ente delegato ai controlli, né come possa materialmente effettuarli. Le previsioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle norme difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali che non siano stati adeguati alla data del 1° giugno 2008 (termine non prorogato). Inoltre, crea dubbi il grande potere affidato alle Soprintendenze, che in genere hanno procedure burocratiche lunghe e lente e scarso personale. In mancanza di piani paesaggistici che definiscano in modo puntuale i criteri per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione, il parere della Soprintendenza è vincolante, il che potrebbe portare ad un eccesso di discrezionalità e a una violazione del principio di decentramento. Per le Regioni e i Comuni che per varie ragioni non hanno varato i piani paesaggistici o non hanno potuto adeguarsi ad essi, si configura perciò un ulteriore periodo transitorio anche dopo il 30 giugno 2009, in cui le Soprintendenze avranno un ruolo molto forte.

(Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi/Edilizia, Ambiente e Sicurezza del 12 gennaio 2009, p. 8 - Sintesi redazionale)



■ **Energia, piano d'azione Ue per le nuove risorse.** Approvvigionamento energetico, meccanismi anticrisi, uso ottimale delle risorse e sviluppo di fonti alternative. Termini che sono più che mai di attualità nella cronaca degli ultimi tempi, oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni comunitarie. La Commissione ha reso noto un Piano d'azione dell'Ue per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico, articolato in cinque punti prioritari: - fabbisogno di infrastrutture e diversificazione degli approvvigionamenti energetici; - relazioni esterne nel settore energetico; - scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi; - efficienza energetica; - uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'Ue. **Creare l'infrastruttura necessaria al fabbisogno energetico dell'UE.** Mentre il mercato petrolifero è un mercato internazionale liquido, l'approvvigionamento di gas dipende prevalentemente da un'infrastruttura fissa di gasdotti. Le importazioni rappresentano attualmente il 61% del consumo interno lordo di gas dell'Ue; di queste importazioni, il 42% proviene dalla Russia, il 24% dalla Norvegia, il 18% dall'Algeria e il 16% da altri paesi, per lo più sotto forma di Gnl. Con il progressivo calo della produzione interna dell'Ue, la percentuale di gas importato dovrebbe aumentare, entro il 2020, dall'attuale 61% al 73 per cento. A livello Ue, la situazione degli approvvigionamenti appare sufficientemente diversificata. A livello nazionale, invece, alcuni Stati membri dipendono, per ragioni storiche, da un unico fornitore per il 100% del loro fabbisogno di gas. L'interconnessione e la solidarietà nell'ambito del mercato interno non solo costituiscono caratteristiche intrinseche di un sistema di mercato integrato, ma sono parimenti indispensabili per ripartire e ridurre i rischi individuali. L'Ue deve pertanto adoperarsi, con provvedimenti concreti, affinché tali mercati diversifichino sempre più le loro fonti di approvvigionamento di gas. Inoltre, per poter realizzare gli obiettivi in modo da garantire l'approvvigionamento di gas e di elettricità a ogni cittadino dell'Ue, saranno necessari, nei prossimi anni e decenni, sostanziali cambiamenti delle infrastrutture energetiche interne, nonché condizioni quadro trasparenti e affidabili sia all'interno dell'Ue, sia nelle relazioni con i paesi terzi, tali da indurre gli operatori economici a cogliere nuove opportunità di investimento. Occorre, a livello comunitario, un atteggiamento risoluto per catalizzare questi sviluppi. La Commissione propone pertanto di riconoscere come priorità comunitarie i seguenti sei interventi infrastrutturali prioritari: - collegare i mercati energetici tuttora isolati in Europa; - la realizzazione di un corridoio meridionale di trasporto del gas è necessaria per l'adduzione del gas dal Medio Oriente e dalla regione del Caspio, potenziali fonti di approvvigionamento di una parte cospicua del futuro fabbisogno dell'Ue; - il gas naturale liquefatto e un adeguato stoccaggio del gas sono importanti ai fini della diversificazione e della liquidità del mercato europeo del gas. Tutti gli Stati membri dovrebbero disporre di una capacità sufficiente per il Gnl, in termini di impianti di liquefazione nei paesi produttori e di terminali Gnl e rigassificatori a bordo di navi nell'Ue, in proprio o tramite altri Stati membri mediante accordi solidali; - occorre completare l'anello mediterraneo dell'energia, collegando l'Europa con la sponda meridionale del Mediterraneo attraverso interconnessioni di gas ed elettricità. L'anello è essenziale, in particolare, per sviluppare il vasto potenziale della regione in materia di energia solare ed eolica; - le interconnessioni Nord-Sud di gas ed elettricità nell'Europa centrale e sudorientale devono essere sviluppate in via prioritaria, portando avanti in particolare l'iniziativa Nuovo sistema europeo di trasmissione (Nets) che prevede di costituire un gestore comune della rete di trasmissione del gas, l'anello del gas promosso dalla Comunità dell'energia, le interconnessioni prioritarie identificate dalla riunione ministeriale sull'energia del dicembre 2007 e l'oleodotto paneuropeo. Il nuovo pacchetto sul mercato interno dell'energia prevede la stesura di un piano decennale di sviluppo della rete, che individui i collegamenti mancanti e gli interventi necessari per realizzarli. Questo piano evolutivo sarà elaborato dalla nuova Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (Entso); - o in accordo con le attività del coordinatore europeo e con la comunicazione sull'energia eolica offshore, presentata dalla Commissione contemporaneamente al presente riesame strategico, si dovrebbe elaborare una bozza di rete di trasmissione offshore nel Mare del Nord per collegare tra loro le reti nazionali di elettricità dell'Europa nordoccidentale e inserirvi i numerosi progetti previsti in materia di energia eolica offshore. Essa dovrebbe diventare, insieme all'anello mediterraneo e al progetto d'interconnessione del Baltico, uno dei pilastri di una futura super-rete europea. **Maggiore attenzione all'energia nelle relazioni internazionali dell'Ue.**



A livello mondiale, i paesi diventano sempre più interdipendenti in campo energetico. L'interdipendenza energetica influisce sullo sviluppo, sul commercio e sulla competitività, sulle relazioni internazionali e sulla cooperazione mondiale in materia di clima. Occorre assegnare all'energia la priorità politica che merita nelle relazioni internazionali dell'Ue, compresi la politica e gli accordi commerciali, i partenariati bilaterali, gli accordi di cooperazione e di associazione e il dialogo a livello politico. La Comunità dell'energia sta costruendo un mercato integrato nell'Europa sudorientale, ancorato all'Ue. Inoltre, se andranno in porto i negoziati, l'adesione dell'Ucraina, della Repubblica moldova e della Turchia alla Comunità dell'energia catalizzerà le riforme dei rispettivi settori energetici e darà luogo a un mercato energetico allargato, disciplinato da norme comuni e vantaggioso per tutti. Ciò potrebbe aiutare l'Ucraina, importante paese di transito, ad ammodernare la propria infrastruttura. Si dovrebbe altresì esaminare la possibilità di ammettere, al momento opportuno, altri paesi in veste di osservatori. È quindi importante mettere a punto disposizioni giuridicamente vincolanti sull'interdipendenza energetica nel quadro del nuovo accordo che succederà all'accordo di partenariato e di cooperazione. Ciò implica che al mandato per il nuovo accordo si aggiunga un mandato per negoziare un eventuale accordo di libero scambio. In passato la Russia e l'Ue hanno condizionato l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio all'entrata della Russia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma in questi ultimi tempi le trattative in tal senso sembrano segnare il passo. Deve essere approfondita la cooperazione con partner quali Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, nonché con i paesi consumatori emergenti, al fine di formulare una posizione comune sulla sicurezza energetica mondiale, migliorare la trasparenza dei mercati internazionali dell'energia e affrontare la problematica dello sviluppo sostenibile. Dovrebbero essere progressivamente rafforzate le relazioni in campo energetico con l'Africa, in particolare il Nordafrica, in considerazione non solo delle ingenti riserve di idrocarburi, ma anche dell'immenso potenziale ancora inesplorato di energie rinnovabili che racchiude il continente africano. Paesi come Algeria, Egitto, Libia e Nigeria sono da tempo importanti fornitori di petrolio e di gas, per cui sembra giustificato sviluppare le relazioni con questi paesi nel settore energetico. Il gasdotto trans-sahariano rappresenta per l'Ue un'ulteriore opportunità di rilievo per diversificare le rotte e le sorgenti di energia. L'Ue è disposta a collaborare alla sua realizzazione attraverso vari strumenti, tra cui la cooperazione bilaterale, lo Strumento europeo di vicinato e partenariato, il Fondo europeo di sviluppo e la Banca europea per gli investimenti.

Migliore gestione delle scorte di gas e petrolio e meccanismi anticrisi. Per realizzare gli obiettivi di sicurezza energetica, l'Ue deve anche dotarsi di meccanismi anticrisi interni e di norme di sicurezza quanto più possibile efficaci. Pertanto, il terzo elemento del piano d'azione per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico aggiorna e migliora la normativa comunitaria in questo campo. Un regime obbligatorio di scorte petrolifere d'emergenza esiste dal 1968. Gli Stati membri hanno adottato diversi meccanismi per attuare la direttiva sulle scorte petrolifere: in alcuni le scorte sono detenute dalle autorità pubbliche, sul modello statunitense e giapponese, mentre in altri sono detenute dall'industria. Il sistema si è dimostrato efficace per far fronte a penurie di portata limitata, per lo più in risposta ad azioni congiunte coordinate dall'Agenzia internazionale per l'energia. Nondimeno, alla luce dell'esperienza, l'attuale sistema può essere migliorato. La Commissione propone pertanto, unitamente al presente riesame strategico, una revisione della normativa Ue sulle scorte petrolifere strategiche di emergenza, al fine di renderla più coerente con il regime dell'Agenzia internazionale per l'energia, rendere più affidabili e trasparenti le scorte disponibili, semplificare l'applicazione e la verifica e chiarire le procedure d'emergenza. La Commissione ha inoltre riesaminato l'applicazione e l'efficacia della direttiva sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, giungendo alla conclusione che il vigente quadro normativo può essere migliorato. Occorrono, in particolare, una maggiore armonizzazione delle norme in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e misure di emergenza prestabilite a livello regionale e a livello dell'Ue. Al momento l'Ue non dispone tuttavia di elementi sufficienti per imporre scorte strategiche obbligatorie di gas. Le scorte strategiche di gas costano almeno cinque volte più di quelle petrolifere. Una soluzione più efficace sarebbe quella di promuovere la creazione e la gestione oculata di depositi commerciali, diversificare i canali di approvvigionamento per consentire un ricorso flessibile a rifornimenti di Gnl o a fornitori di paesi vicini sul mercato interno dell'Ue, e ridurre rapidamente la domanda mediante contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, specialmente per la produzione di elettricità.

Nuovo slancio all'efficienza energetica. L'Ue si è impegnata ad aumentare del 20% l'efficienza energetica entro il 2020.



A realizzare questo obiettivo contribuiranno sia la riduzione delle emissioni di gas serra, sia gli impegni in materia di energie rinnovabili; d'altro canto, un'azione ambiziosa per migliorare l'efficienza energetica contribuirà a sua volta alla realizzazione dell'obiettivo climatico dell'Ue entro il 2020, in particolare nell'ambito della decisione sulla condivisione dello sforzo. L'efficienza energetica deve essere posta al centro del Piano d'azione dell'Ue per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico. Sono già stati compiuti notevoli progressi verso l'obiettivo del 20% in più di efficienza energetica. Queste misure dovrebbero consentire un aumento dell'ordine del 13-15%. Pertanto, unitamente al presente riesame strategico, la Commissione presenta un nuovo pacchetto "efficienza energetica" 2008, recante le iniziative tese a compiere ulteriori progressi verso l'obiettivo del 20 per cento. **Uso ottimale delle risorse energetiche endogene dell'Ue.** L'energia prodotta nell'Ue rappresenta il 46% di quella complessivamente consumata. Prima dell'iniziativa 20-20-20, si prevedeva che questa percentuale sarebbe scesa al 36% entro il 2020. Con l'attuazione della nuova politica energetica, resterà intorno al 44%. Tutte le misure economicamente efficaci che possono essere prese per promuovere l'espansione e l'uso delle risorse endogene dovrebbero essere incluse tra le priorità del Piano d'azione dell'Ue per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico. Lo sviluppo delle energie rinnovabili (eolica, solare, idrica, biomassa e risorse marine) deve essere considerato come la principale fonte interna potenziale di energia dell'Ue. Oggigiorno queste fonti di energia rappresentano circa il 9% del consumo energetico dell'Ue, contro l'obiettivo del 20% convenuto per il 2020. In seguito all'entrata in vigore della nuova direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione si attiverà per controllarne e agevolare la corretta e tempestiva attuazione, nonché per risolvere le rimanenti questioni d'ordine pratico che rischiano di ostacolare la rapida ed efficace penetrazione delle energie rinnovabili sul mercato, come ad esempio i vincoli della rete di trasmissione. Alla luce dell'esperienza maturata con la nuova direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione presenterà una comunicazione dal titolo "Superare le barriere all'energia rinnovabile nell'Ue", nella quale indicherà quali sono le barriere e come abolirle. La tecnologia ha un ruolo imprescindibile da svolgere nella valorizzazione delle risorse naturali dell'Ue. Gli ambiziosi obiettivi di riduzione dei gas serra non possono che accrescere il fabbisogno di energie rinnovabili, rendendo indispensabili rapidi progressi per sviluppare una produzione efficiente, competitiva e sostenibile di tali energie. Oltre a essere una priorità dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità energetica, ciò rappresenta un'enorme opportunità economica per l'Ue. **Guardando al 2050.** Con il costante aumento della domanda di petrolio e il declino della capacità produttiva di molti giacimenti petroliferi, l'equilibrio tra domanda e offerta diventerà sempre più precario. La necessità di contrastare i cambiamenti climatici richiederà una conversione massiccia verso tecnologie energetiche ad alta efficienza e a bassa emissione di carbonio. L'agenda dell'Ue per il 2020 ha definito i primi passi indispensabili in questo lungo cammino. Profonde trasformazioni strutturali come la produzione di elettricità senza emissioni di carbonio, o una radicale inversione di marcia in campo tecnologico che permetta di sganciare il trasporto dal petrolio, richiederanno tempi molto più lunghi, ma dipendono dalle scelte che vengono fatte oggi da politici, investitori, scienziati e università. La Commissione intende pertanto proporre un rinnovamento della politica energetica per l'Europa nel 2010, con l'intento di tracciare un'agenda politica fino al 2030 e una prospettiva che vada fino all'orizzonte 2050. Questo lavoro sarà il frutto di ampie consultazioni volte a esaminare possibili obiettivi a lungo termine, come: - decarbonizzare l'elettricità prodotta nell'Ue entro il 2050; - porre fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti; - edilizia a basso consumo energetico e a elettricità positiva; - una rete elettrica interconnessa e "intelligente"; - promuovere un sistema energetico ad alta efficienza e a bassa emissione di carbonio. (Maria Adele Cerizza, Guida agli Enti locali, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2009, n. 5, p. 81)

■ **Energia sostenibile: parte il 9 febbraio la settimana europea.** La Settimana dell'energia sostenibile sarà inaugurata il prossimo 9 febbraio dalla Commissione europea: consumatori e produttori di energia potranno partecipare attivamente a conferenze, workshop, attività didattiche e visite ad aziende e impianti che producono o utilizzano energia rinnovabile e tecnologie per l'efficienza energetica. Le iniziative, a Bruxelles e in altre città europee, sono parte del programma previsto dal Patto dei Sindaci, network europeo lanciato nel gennaio 2008 e oggi comprendente circa 120 Comuni dei 27 Stati membri. (Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 24 gennaio 2009, n. 4, p.8)

■ **In Liguria compravendite senza attestato energetico.** Con la L.R. 42/2008 (in B.U. n. 17 del 26 novembre), in Liguria viene cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di vendita e di locazione di un immobile. Vengono abrogati, quindi, i commi 3 e 4 dell'art. 28 della L.R. 22/2007 e di conseguenza i commi 12 e 13 dell'art. 33 che prevedevano la nullità dei contratti di compravendita e di locazione, se non corredati dell'attestato.

(Consulente Immobiliare, Il Sole 24Ore, gennaio 2009, n. 829, p. 23)

■ **Energia. Nel programma di riforma della Borsa elettrica cambia il meccanismo di elaborazione delle offerte per il mercato.** La nascita di tre macro-aree potrebbe influire sulla formazione dei prezzi. Il decreto anti-crisi, che oggi sarà alla Camera per poi passare al Senato, contiene anche norme per la riforma della Borsa elettrica. Saranno solo dei ritocchi, ma sostanziali, che suscitano molte preoccupazioni alle Regioni, soprattutto quelle del Mezzogiorno. La riforma prevede infatti la suddivisione del Paese in tre grandi macroaree di prezzo di vendita alla Borsa (non quello di acquisto, che è uguale per tutti i consumatori), e questo è visto come un modo per separare il costoso Sud elettrico dal resto dell'Italia. Ma forse tale preoccupazione è ingiustificata. In realtà, già allo stato attuale l'Italia non è un mercato unico, bensì è diviso in sette diverse zone, per cui la suddivisione in tre macroaree semplifica e unisce. Una seconda novità introdotta dalla riforma riguarda la formulazione delle offerte alla Borsa elettrica, offerte che poi esprimono il prezzo. Attualmente il valore del chilowattora si forma sul prezzo marginale. Ossia, al salire della domanda, si fa fronte prendendo energia da centrali via via più costose. L'ultima e più cara delle centrali a fornire l'energia necessaria è quella che fa il prezzo, che poi riceveranno anche tutte le altre, anche se i loro costi sono stati modestissimi. La riforma della Borsa elettrica invece prevede che si passi al sistema "you pay as you bid", ossia "paghi quanto offri!" Serviranno queste due misure di riforma a far abbassare i prezzi dell'energia elettrica? Secondo gli esperti no, ma non è mai detta l'ultima parola. Nel frattempo le Regioni sono in allarme. Due su tutte: la Puglia e la Sicilia. Nichi Vendola, presidente della Puglia, Regione generosissima sul fronte dell'energia e all'avanguardia per le centrali "rinnovabili", ha affermato che "Pagare molto di più per una Regione come la Puglia che contribuisce in maniera determinante al fabbisogno di energia nazionale suona come una beffa". L'assessore all'industria della Regione Sicilia, Pippo Gianni, è allarmato invece per la sua Regione, dove i prezzi salatissimi della corrente pagata alle centrali elettriche locali sono effetto dei pochi collegamenti con la terraferma, sbotta: "Abbiamo il dovere di impedire questa ennesima carognata".

(Jacopo Giliberto, Il Sole 24 Ore, Economia e Imprese, 13 gennaio 2009, p. 17 - Sintesi redazionale)

■ **Energie rinnovabili: nuove regole per gli impianti** (Autorità per l'energia elettrica e il gas, del. 03.06.2008 - ARG/elt 74/08). Dal 1° gennaio 2009, il servizio di "scambio sul posto" per gli impianti rinnovabili non è più gestito da diversi distributori ma dal solo Gestore del sistema elettrico-GSE, unico intermediatore commerciale, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale. Condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica legati da un unico punto di connessione con la rete pubblica. In generale, lo scambio sul posto si traduce in un vero e proprio incentivo perché comporta semplificazioni e minori costi per i soggetti che vi aderiscono. E' come se l'energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete. Il nuovo sistema è stato introdotto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (con il Testo integrato dello "scambio sul posto" TISP - del. n. 74/08) con l'obiettivo di garantire una maggiore semplicità contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa e consumata; le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW. Dal 1° gennaio, dunque, coloro che già usufruiscono del servizio di "scambio sul posto" dovranno semplicemente presentare l'istanza al GSE entro il 31 marzo 2009, stipulando una nuova convenzione con il GSE. Le indicazioni sulle procedure necessarie sono disponibili sul sito del GSE (www.gse.it) che provvederà ad erogare il servizio. I gestori contraenti del servizio dovranno dare tempestiva risposta ai richiedenti del venir meno, a partire sempre dal 1° gennaio 2009, del rapporto

contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo con un nuovo contrattuale da siglare con la GSE stessa. Sempre dal 1° gennaio, inoltre, è previsto un ulteriore beneficio: il valore dell'energia prodotta da piccoli impianti da fonti rinnovabili potrà essere utilizzato come eventuale 'credito' negli anni successivi senza più il limite di tempo di tre anni, come previsto in precedenza. (www.professionisti24.ilsole24ore.com/ambientesicurezza.shtml)



Inquinamento

■ **Smog, città fuori limite.** A un anno dall'entrata in vigore di norme più rigide per tenere a bada l'inquinamento in città, la maggior parte delle misure per la mobilità sostenibile rimangono un esperimento e quasi tutte le città italiane «sfiorano» regolarmente i limiti massimi di Pm10. Il rapporto pubblicato da Euromobility, l'associazione nazionale dei mobility manager, benché su dati del 2006, fotografa una situazione ancora attuale. Dal prossimo anno gli sforamenti concessi per il Pm10, le cosiddette polveri sottili, passeranno dagli attuali 35 a 7. Questo in virtù del decreto ministeriale 60/2002 che in Italia ha recepito la direttiva comunitaria 99/30/Ce, ma la vera novità sarà l'entrata a regime del monitoraggio del Pm2,5, le polveri sottilissime, molto più pericolose per la salute umana. Una nuova direttiva Ue, la 2008/50/Ce del 21 maggio scorso (ancora non recepita in Italia), prevede che, nelle aree urbane, gli Stati membri riducano mediamente del 20 per cento l'esposizione al Pm2,5 entro il 2020 rispetto ai valori del 2010, obbligandoli a portare i livelli di esposizione in queste zone al di sotto di 20 microgrammi/m³ nel 2015. A livello dell'intero territorio nazionale, gli Stati membri dovranno rispettare il valore limite di 25 microgrammi di PM2,5/m³ da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010. «Una cosa importantissima nello studio delle polveri sottili – spiega Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility – che viene introdotto dalla nuova direttiva è l'intenzione di esaminare che cosa contengono. Infatti, a volte la concentrazione di queste polveri può essere anche naturale, come quelle provenienti dal mare o dal deserto, chiaramente non pericolose, ma che oggi contribuiscono in egual misura agli sforamenti della norma attuale». Insomma, con la nuova direttiva saranno colpite solo le polveri «cattive» e non si verificheranno più casi «Siracusa» o «Palermo», primi nella classifica con più di 250 sforamenti annui (si veda anche la tabella in pagina), nettamente superiori a Milano che ne registra 150 e a Roma 140. Inoltre, non è detto che la concentrazione di polveri nocive sia sempre attribuibile al trasporto. «Abbiamo fatto uno studio su Chamonix – racconta il mobility manager – scaturito dall'input delle popolazioni residenti contrarie al traffico dei mezzi pesanti e abbiamo scoperto che la maggior parte del Pm10 è dovuto al riscaldamento e ai fumi dei caminetti». Arriva al 60% il contributo di caldaie e industrie sul totale dell'inquinamento, mentre è il 24% la fetta dovuta ai trasporti secondo i recenti dati diffusi dall'Eea (European Environment Agency). Ma ciononostante la mobilità sostenibile stenta a decollare. «Tra le politiche più opportune per affrontare il nodo dell'inquinamento nelle città – continua Bertuccio – c'è lo sviluppo dei cosiddetti servizi alternativi come il bike-sharing e il car-sharing, ma in Italia dopo 10 anni di attività dobbiamo parlare ancora di sperimentazione». Infatti, i numeri parlano da soli: la bicicletta in condivisione funziona ed è una realtà solo nelle città con una lunga tradizione in questo senso, a Roma e Milano ci sono solo esperimenti appena nati. Mentre il carsharing, viene giudicato sufficiente dai mobility manager solo a Torino «dove c'è un numero di auto rispettabile», per il resto è solo una goccia in un mare di auto. Pochi anche i servizi di Tpl alternativi: nelle città dove sono radicati, come Parma per esempio, sono diventati il fulcro del successo sul piano ambientale (Parma è risultata la città più vivibile nel rapporto di Euromobility). Si sente l'assenza di veri progetti industriali per la mobilità, mentre proliferano iniziative spot, come le «targhe alterne». «Si avverte la mancanza di una pianificazione strutturata – continua Bertuccio – mentre queste iniziative servono alla pubblica amministrazione per dimostrare davanti a Bruxelles che stanno facendo il possibile ed evitare la procedura di infrazione». Giudizio invece positivo sulle «domeniche verdi». «Servono a diffondere una nuova consapevolezza culturale verso questi temi – conclude Bertuccio – molto utile per educare i cittadini su come affrontare gli spostamenti in città: sotto i 5 chilometri è da pazzi mettersi al volante».

(Deborah Appolloni, Trasporti, Il Sole 24 Ore, 19-31 gennaio 2009, n. 1, p. 5)



Professioni

■ **Anche il geometra può firmare relazioni tecniche agronomiche.** Anche i geometri possono redigere le relazioni tecniche agronomiche, non essendo previsto dalla legge alcuna riserva o esclusiva a favore dei dottori agronomi e forestali o dei periti agrari né la provincia, con apposita deliberazione, può limitare le competenze professionali. Questo in estrema sintesi il principio stabilito dal Consiglio di Stato (sezione IV) che con decisione n. 6610 del 21 ottobre 2008, depositata il 30 dicembre 2008, ha accolto le censure sollevate dal Collegio dei geometri della provincia di Asti per la riforma della pronuncia emanata dai primi giudici amministrativi. La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal Collegio contro la delibera n. 13043 del 1° aprile 1997 con la quale la giunta provinciale aveva disciplinato la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per lo smaltimento dei liquami zootecnici in agricoltura. A tale fine era stato disposto *expressis verbis* che alla relativa istanza deve essere allegata una relazione tecnica agronomica, redatta o da un laureato in scienze agrarie e forestali o da un perito agrario abilitato alla professione. In particolare il Collegio ha impugnato il punto 2 del paragrafo 3 di tale delibera, deducendo che illegittimamente la previsione non ha incluso, fra i tecnici abilitati a redigere la citata relazione, anche la categoria dei geometri. Con sentenza n. 649 del 22 ottobre 2002 il Tar del Piemonte (sezione I) ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Il Collegio dei geometri, convinto delle proprie ragioni, si è appellato ai supremi giudici amministrativi, riproponendo le doglianze respinte dal Tar e quindi chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso introduttivo. Più precisamente l'appellante ha dedotto che la giunta provinciale non avrebbe potuto escludere le competenze professionali dei geometri, in quanto la materia della loro competenza professionale appartiene in via esclusiva al legislatore e, quindi, non è ammesso alcun intervento sostitutivo o integrativo da parte di altri soggetti pubblici (istituzioni). Secondo i giudici di Palazzo Spada, tale censura è fondata e conseguentemente va accolta. Ai sensi dell'articolo 5 della previgente legge 142/90 (ora articolo 7 del Dlgs 267/2000), l'ente locale (Comune o provincia), nel rispetto dei principi fissati dalla legge, ben può emanare norme di natura regolamentare, da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla sua competenza. Tuttavia l'ente stesso non può delimitare la categoria dei professionisti abilitati a redigere la relazione tecnica agronomica, dato che solo le leggi, ovvero i regolamenti da esse previsti e, per i geometri, il Rd 274/29 (articolo 16), possono specificare le competenze professionali, determinando di conseguenza l'ambito di applicazione dell'esercizio abusivo di una professione (articolo 348 del codice penale; si veda Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 27 aprile 1993).

(Antonio Piccolo, Agrisole, Il Sole24Ore, 23-29 gennaio, n. 3, p. 20)



Rifiuti

■ **Rifiuti, nei campi torna l'ecopiazzola.** Tornano gli accordi locali che a livello provinciale hanno semplificato negli anni passati la gestione dei rifiuti speciali agricoli, soprattutto quelli pericolosi (batterie esauste, oli usati, contenitori di fitosanitari vuoti, farmaci e agrofarmaci inutilizzabili o scaduti) con effetti positivi anche sui budget aziendali. In un percorso più generale di sburocratizzazione, da un lato, nel testo di conversione in legge del decreto sulla competitività (si veda «Agrisole» n. 1/2009) è stata introdotta una modifica al Testo unico ambientale (Dlgs n. 152 del 2006) che abolisce l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori e del formulario di trasporto, nel caso in cui l'imprenditore agricolo effettui il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio, in quantità non superiori a 30 chili o 30 litri, nell'ambito di una convenzione con la municipalizzata che si occupa di rifiuti urbani. Dall'altro lato, nel testo di conversione in legge del decreto sull'emergenza rifiuti in Campania è stato approvato un altro emendamento al Testo unico che ripristina appunto la validità dei «vecchi» accordi e contratti di programma stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria prima dell'abrogazione operata dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4. Un provvedimento che all'inizio dello scorso anno oltre a depennare gli accordi di programma, aveva anche introdotto procedure più gravose per il trasporto *fai-da-te*.

Ora finalmente le intese provinciali riprendono ad avere efficacia e operatività, con le semplificazioni previste, anche in deroga alle disposizioni del Testo unico ambientale, purché nel rispetto delle norme comunitarie. Gli accordi resteranno validi però solo fino a quando il ministero dell'Ambiente non rivedrà la materia con un nuovo decreto. Dalla raccolta porta a porta al conferimento dei rifiuti presso «isole ecologiche» – aree autorizzate e allestite per l'attività di raccolta differenziata – i contratti di programma provinciali hanno avuto il pregio di favorire la separazione dei rifiuti, il riciclaggio, e comunque il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli, abbattendo i costi di gestione e aumentando l'efficacia dei controlli.

(Roberto Faben, Agrisole, Il Sole24Ore, 16-22 gennaio, n. 3, p. 11)



Sicurezza

Sicurezza scuole: scade il 20 marzo il bando per i fondi di adeguamento Inail. C'è tempo fino al prossimo 20 marzo per accedere al finanziamento speciale messo in campo dall'Inail per migliorare la sicurezza delle scuole italiane. A fronte di uno stanziamento di 70 milioni di euro in due anni - 50 milioni di euro per il 2008 e 20 per il 2009 - l'Inail punta infatti a supportare le Autonomie nell'adeguamento degli edifici e l'abbattimento delle barriere architettoniche. A beneficiare del finanziamento saranno in particolare gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici, sede di istituti pubblici di istruzione secondaria di primo grado e superiore. Il bando, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile anche sul sito www.inail.it, specifica i termini per le richieste di finanziamento, che dovranno essere presentate direttamente alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano a seconda della competenza territoriale. I fondi saranno ripartiti tenendo conto di diversi fattori, quali il numero degli edifici scolastici, il totale di alunni e personale, la rilevanza delle situazioni di handicap e il numero di infortuni indennizzati dall'Inail. Per ciascuna sede scolastica l'erogazione potrà oscillare da un massimo di 350mila a un minimo di 80mila euro, ridotti a 30mila nel caso in cui l'intervento riguardi esclusivamente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

(Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 7)

■ **Dall'ANCE le linee guida per le imprese di costruzione.** L'ANCE, di concerto con l'Istituto di certificazione per le imprese nelle costruzioni (ICIC), ha elaborato le linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) all'interno delle imprese di costruzione volto da una parte a prevenire gli infortuni sul lavoro adottando tutte le misure più idonee, dall'altra a ridurre il rischio per le imprese di incorrere nella responsabilità amministrativa delineata dal D.Lgs. 231/2001 e ora codificata dal T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Allineandosi alle linee guida UNI-INAIL, il sistema di gestione (SGSL) previsto dall'ANCE per le imprese di costruzioni prevede: una fase preliminare di impianto del sistema; una fase di esercizio e di controllo da parte dell'impresa e dei singoli cantieri ossia di verifica e proposta di modifica del PSC predisposto dalla committenza; una fase di riesame e di miglioramento del sistema. Le varie fasi possono intersecarsi e interagire fra loro ma nelle istruzioni gli adempimenti relativi a ciascuna di esse devono essere illustrati separatamente.

(Consulente Immobiliare, Il Sole 24Ore, gennaio 2009, n. 829, p. 24)

■ **Dal 1° gennaio, 16 ore di formazione obbligatoria prima di entrare in cantiere per 60 mila lavoratori.** Per ridurre gli infortuni in edilizia e garantire maggiore sicurezza e competenza, dal 1° gennaio di quest'anno sono previste 16 ore di formazione obbligatoria per tutti i lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. Le 16 ore sono al centro dell'impegno delle Parti sociali che si riconoscono nel sistema paritetico bilaterale dell'edilizia e la loro applicazione è demandata al Formedil, l'Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia a cui fanno capo oltre 100 scuole edili, capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale. La campagna di informazione e di comunicazione sulle 16 ore si svolge con il patrocinio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'INAIL. «La consapevolezza individuale dei rischi di infortunio – afferma il Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi – costituisce un elemento di forza nella battaglia civile per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Con le 16 ore di formazione, in cui si integra conoscenza di mestiere e apprendimento dei relativi rischi, e con una puntuale disamina di come funziona un cantiere edile, si offre al lavoratore uno strumento in più». Per il presidente del Formedil, Massimo Calzoini, «puntare sulla formazione e sulla consapevolezza soggettiva dei rischi, conoscere per evitare di restare vittima di operazioni sbagliate è l'arma più adatta ed efficace per limitare gli infortuni. Da sempre il sistema formativo delle costruzioni ritiene che conoscere le mansioni che si è chiamati a svolgere sia un elemento decisivo, insieme al pieno rispetto delle norme di sicurezza, per rafforzare la cultura della sicurezza in edilizia».

(Consulente Immobiliare, Il Sole 24Ore, gennaio 2009, n. 829, p. 24)

■ **Infortuni, allarme ripetizione.** L'Istat ha diffuso ieri la propria indagine su "Salute e sicurezza sul lavoro", che fa il punto della situazione in riferimento ai mesi aprile giugno 2007. Dall'indagine risulta che nel 2007 sono 937mila (il 3,7% della forza lavoro in Italia) le persone che hanno avuto un infortunio sui luoghi di lavoro o nel tragitto per raggiungerli. Gli uomini infortunati sono il 72,4%, mentre le donne sono il 27,6%. Circa un terzo degli infortunati ha un'età tra i 35 e i 44 anni; oltre la metà risiede al Nord. I lavoratori stranieri infortunati sono stati circa 88mila. I settori in cui si verificano maggiormente infortuni sono quelli del manifatturiero e dell'edilizia. Le persone che hanno dichiarato di aver avuto un infortunio sul lavoro sono state 672mila, delle quali 59 mila lo hanno avuto più di una volta. L'indagine Istat evidenzia come ci sia bisogno di maggiori interventi sia dal punto di vista normativo, che da quello della vigilanza. E inoltre, evidenzia anche un aspetto finora non considerato: quello delle malattie di origine professionale o aggravate dal lavoro: nel 2007 hanno riguardato ben 2 milioni e 797mila persone. L'indagine dell'Istat va ad arricchire lo studio dell'Inail divulgato a all'inizio di dicembre. Nel corso del 2007 in Italia ci sono stati 1.207 incidenti mortali sul lavoro (con un calo di 134 vittime - il 10% - rispetto al 2006 che ne aveva contate 1.341). Da gennaio a settembre 2008 le morti sul lavoro sono ulteriormente diminuite. Sono state denunciati 661.560 infortuni rispetto ai 689.223 dello stesso periodo del 2007 (-4%). I casi mortali sono stati 880, rispetto ai 928 degli stessi mesi del 2007 (-5,2%). Secondo l'Inail, se il trend si mantiene costante nell'ultimo trimestre 2008, si può ipotizzare una proiezione annua dei morti sul lavoro intorno ai 1.150 casi. Nel 2007 si è registrata invece una crescita del 9,5% (da 274 a 300 casi) degli incidenti in itinere, vale a dire di quegli incidenti avvenuti mentre il lavoratore si recava sul posto di lavoro e che sono riconducibili al rischio di circolazione stradale. (Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi del 30 dicembre 2008, p. 31 - Sintesi redazionale)

■ **Valutazione e gestione del rischio in posti di lavoro in ambienti freddi.** A causa dell'impatto negativo che il freddo può avere sulla salute e sulle prestazioni umane, così come sulla produttività, la qualità e la sicurezza, si è reso necessario mettere in pratica una strategia globale di valutazione dei rischi, delle pratiche e dei metodi di gestione del lavoro negli ambienti freddi. Sono molti i settori industriali, commerciali e occupazionali che implicano una rilevante esposizione al freddo: la **UNI EN ISO 15743:2008 "Ergonomia dell'ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio"** fornisce una strategia ed uno strumento pratico per valutare e gestire il rischio nei posti di lavoro al freddo e comprende:

- modelli e metodi per la valutazione e la gestione del rischio al freddo;
- un elenco di controlli per identificare i problemi legati al lavoro al freddo;
- un modello, un metodo ed un questionario utilizzabili dai medici del lavoro per identificare coloro che presentano sintomi tali da aumentare la sensibilità al freddo e, col supporto di tale identificazione, offrire la guida e le istruzioni per la protezione individuale contro il freddo;
- linee guida sull'applicazione delle norme sugli ambienti termici e altri metodi scientifici validati per la valutazione dei rischi legati al freddo;
- un esempio pratico di lavoro in condizioni di freddo.

Lavorare in un ambiente freddo può comportare effetti negativi sulla salute: disagio termico, aumento della tensione, una diminuzione delle prestazioni, malattie da raffreddamento. Il freddo in ambiente di lavoro può anche interferire con una serie di altri fattori, modificando o aggravando i rischi derivanti da pericoli comuni e aumentando il rischio di lesioni associate al freddo.

Elaborata sotto la competenza della commissione "Ergonomia", la norma è applicabile alle situazioni di lavoro sia all'interno (industria di trasformazione delle carni, depositi frigoriferi nella catena dei trasporti) che all'esterno (industria delle costruzioni, manutenzione di linee elettriche e di condotte di gas, sistemi stradali, agricoltura, industria della pesca), ma non è applicabile alle immersioni o ad altri tipi di lavoro svolti in acqua.
(www.uni.com)

■ **Piano casa: accordo sicurezza lavoro Ministero infrastrutture-Confapi.** Sottoscritto l'accordo per la sicurezza sul lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Confapi. L'intesa, si legge in una nota, riguarda l'avvio di una collaborazione per lo sviluppo di politiche attive proprio nel settore edile, in base a quanto previsto nel "Piano Casa". «È un passo fondamentale per sopperire all'emergenza abitativa», ha affermato il sottosegretario, Mario Mantovani. «L'Esecutivo la affronterà anche con i 100 milioni di euro destinati a chi vive situazioni di sfratto in 13 aree metropolitane italiane». Confapi, che raggruppa più di 9.000 imprese edili, grazie all'accordo contribuirà alla stesura di programmi operativi condivisi con il Ministero. Inoltre, la confederazione avvierà campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente. «Faremo la nostra parte – ha commentato il presidente, Paolo Galassi – L'iniziativa del Governo è un'occasione importante per ridare fiato al settore edile in un momento così delicato».

(Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, gennaio 2009, n. 829, p. 19)



Strade e autostrade

Direttive europee per la sicurezza delle strade. L'Italia, come gli altri Stati membri della UE, dovrà emanare entro il 19 dicembre 2010 nuove norme interne per adeguare la legislazione alla direttiva UE 2008/96/CE, entrata in vigore a fine anno, che prevede principi e disposizioni per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Tra gli obiettivi della direttiva ci sono l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni d'impatto della sicurezza stradale, i controlli e le ispezioni di sicurezza da parte degli Stati membri.

(Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore, gennaio 2009, p. 115)

Rassegna di normativa

(G.U. 31 gennaio 2009, n. 25)



IN PRIMO PIANO

■ Conversione in legge del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anticrisi)

LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(GU n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n.14)



Alimenti e bevande

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 7 gennaio 2009

Disposizioni relative alla distillazione dell'alcol per usi commestibili.

(GU n. 20 del 26-1-2009)

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1334/2008

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

(G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354)




Il regolamento ha stabilito alcune particolari norme relativamente agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare. A tali fini, il nuovo provvedimento ha previsto: - un elenco comunitario di aromi e di materiali di base di cui è autorizzato l'utilizzo negli e sugli alimenti, debitamente riportato nell'Allegato I; - le condizioni per l'uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti; - le norme relative all'etichettatura degli aromi. È stato specificamente previsto che possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti condizioni: - in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori; - il loro uso non induce in errore il consumatore. Un aroma che soddisfa le condizioni di cui sopra potrà essere incluso, quindi, nell'elenco comunitario secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 ed essere immesso sul mercato nella sua forma originale o utilizzato negli o sugli alimenti alle condizioni d'impiego specificate. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 31 dicembre 2008 e troverà applicazione a decorrere dal 20 gennaio 2011

(fatta eccezione per alcuni obblighi la cui applicazione varierà a seconda della data di applicazione dell'elenco comunitario e per alcune disposizioni in materia di etichettatura).

(Sabrina Apicella, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 83)

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari

(G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354)

 *Il regolamento ha dettato alcune apposite norme per quanto concerne gli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti.*

A tal fine, il nuovo regolamento ha previsto:

I gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati, figuranti negli Allegati II e III al provvedimento;

- le condizioni d'uso degli additivi negli alimenti, anche negli additivi alimentari, e negli enzimi alimentari contemplati dal regolamento (CE) n. 1332/2008 e negli aromi alimentari contemplati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1334/2008;

- le norme relative all'etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali.

Il provvedimento ha specificamente previsto che solamente gli additivi alimentari inclusi nell'elenco comunitario di cui all'Allegato II e III possano essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'impiego specificate.

A tal fine, un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi comunitari degli Allegati II e III solo qualora soddisfi le condizioni che seguono:

- sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;

- il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e il suo impiego non induce in errore i consumatori.

Inoltre, per essere incluso negli elenchi comunitari degli Allegati II e III, un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e, quindi, contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- conservare la qualità nutrizionale degli alimenti;

- fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari;

- accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da indurre in errore i consumatori;

- contribuire alla fabbricazione, alla lavorazione, alla preparazione, al trattamento, all'imballaggio, al trasporto o alla conservazione di alimenti, compresi gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, a condizione che l'additivo alimentare non sia utilizzato per occultare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche o di tecniche inappropriate o non igieniche nel corso di una di queste operazioni.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 31 dicembre 2008 e, salvo alcune eccezioni debitamente previste al paragrafo 3, art. 35, dovrà essere applicato a decorrere dal 20 gennaio 2010.

(Sabrina Apicella, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 70)

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1332/2008

«Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97»

(G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354)



Il regolamento ha stabilito alcune norme per disciplinare gli enzimi alimentari utilizzati negli alimenti, compresi gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici, al fine di assicurare l'efficace funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare. A tali fini, il nuovo regolamento ha previsto:

- un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati (gli unici che possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti);
- le condizioni per l'uso degli enzimi alimentari negli alimenti;
- le norme relative all'etichettatura degli enzimi alimentari commercializzati come tali.

Il provvedimento ha previsto l'esplicito divieto di immettere sul mercato enzimi alimentari o alimenti nei quali sia stato impiegato un enzima alimentare, qualora l'impiego dello stesso non sia conforme al nuovo provvedimento comunitario e alle relative misure di attuazione. A tal fine, è precisato che un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario solamente se soddisfa le condizioni che seguono:

- sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
- il suo impiego risponde ragionevolmente a una necessità tecnologica;
- il suo impiego non induce in errore i consumatori.

Un enzima che soddisfa le condizioni dei punti riportati sopra può essere incluso, quindi, nell'elenco comunitario secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008, previa presentazione di una apposita domanda e successivo parere da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Per ogni enzima alimentare incluso nell'elenco comunitario dovranno essere indicati:

- la sua denominazione;
- le sue caratteristiche specifiche, compresi l'origine, i criteri di purezza e ogni altra informazione necessaria;
- gli alimenti ai quali esso può essere aggiunto;
- le condizioni del suo impiego;
- se del caso, le eventuali restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali;
- se necessario, le prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'alimento in cui l'enzima alimentare è stato impiegato, affinché i consumatori finali siano informati della condizione fisica dell'alimento o del trattamento specifico che esso ha subito.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 31 dicembre 2008. In ogni caso, è previsto che, sino a quando non sarà data attuazione all'elenco comunitario, continueranno a trovare applicazione negli Stati membri le disposizioni nazionali già in vigore riguardanti l'immissione sul mercato e l'utilizzo degli enzimi alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari.

(Sabrina Apicella, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 70)

Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1331/2008

«Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari».

(G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 354)



Il regolamento ha stabilito una procedura uniforme per la valutazione e l'autorizzazione degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, così da contribuire, non solo alla libera circolazione degli alimenti nella Comunità, ma anche a elevare il livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi. Sono esclusi dalla normativa gli aromatizzanti di affumicatura che rientrano, invece, nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 10 novembre 2003, n. 2065/2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati negli o sugli alimenti.

Il provvedimento ha previsto che nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale le sostanze di cui è autorizzata l'immissione sul mercato nella Comunità siano inserite in un apposito elenco il cui contenuto è definito da questa legislazione («elenco comunitario»), aggiornato dalla Commissione, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La procedura uniforme che porta all'aggiornamento dell'elenco comunitario potrà essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una apposita domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata («richiedente»). In ogni caso, dovrà essere preventivamente richiesto il parere della Autorità europea per la sicurezza alimentare, che dovrà esprimersi entro nove mesi dal ricevimento della domanda. A seguire, la Commissione provvederà ad adottare un apposito regolamento con il quale aggiornare l'elenco comunitario. Il provvedimento troverà applicazione per ogni legislazione alimentare settoriale, a decorrere dalla data di applicazione delle misure di attuazione che dovranno essere individuate dalla Commissione (art. 9) relativamente a:

- *il contenuto, la redazione e la presentazione della domanda;*
 - *le modalità di controllo;*
 - *la natura delle informazioni che devono figurare nel parere dell'Autorità.*
- (Sabrina Apicella, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 70)



Agenti nocivi e sostanze pericolose

Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/ CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

(G.U.C.E. L del 31 dicembre 2008, n. 353)



Il regolamento è stato emanato al fine di elevare il grado di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché, di assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di alcuni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.

A tal fine, il provvedimento ha:

- *armonizzato i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;*
- *prescritto:*
 - o *per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, l'obbligo di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;*
 - o *per i fornitori, l'obbligo di etichettare e di imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;*
 - o *per i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori, l'obbligo di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);*
- *prescritto l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di sostanze di notificare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche queste classificazioni ed elementi dell'etichettatura, qualora questi non siano stati comunicati all'Agenzia nelle domande di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);*
- *stabilito un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario, figurante nell'Allegato VI, parte 3;*
- *istituito un inventario delle classificazioni e delle etichettature di sostanze, costituito da tutte le notifiche, le registrazioni e le classificazioni armonizzate e gli elementi di etichettatura armonizzati di cui ai precedenti due punti.*

Il provvedimento ha previsto l'esplicito obbligo, per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle, di classificare le sostanze e le miscele, prima di immetterle sul mercato, in conformità delle prescrizioni di cui al Titolo II del regolamento. Inoltre, è stato specificato che, se una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa, i fornitori debbono assicurare che la stessa sia etichettata e imballata conformemente ai Titoli III e IV del regolamento, prima di essere immesse sul mercato. Inoltre, ciascuno Stato membro deve designare l'autorità o le autorità competenti alle

quali spetterà presentare le proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nonché le autorità alle quali spetterà far rispettare gli obblighi prescritti dal regolamento. Inoltre, ciascuno Stato membro dovrà istituire servizi nazionali di assistenza tecnica per comunicare ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, agli utilizzatori a valle e a qualsiasi altro soggetto interessato, informazioni sulle responsabilità e sugli obblighi rispettivi che competono loro in forza del regolamento. Infine, è richiesto a ciascun Stato membro di adottare ogni misura necessaria, compresa l'istituzione di un sistema di controlli ufficiali, affinché non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che non siano state classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità del regolamento. Ogni cinque anni, entro il 1° luglio, gli Stati membri dovranno presentare all'Agenzia una relazione sui risultati dei controlli ufficiali e delle altre misure di attuazione adottate. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 20 gennaio 2012 e la stessa sarà poi trasmessa alla Commissione. Gli Stati membri dovranno stabilire, infine, quali sanzioni irrogare in caso di inosservanza del regolamento che, a loro volta, dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le disposizioni adottate dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 20 giugno 2010 e, a seguire, ogni successiva modifica delle stesse. Il provvedimento ha disposto l'abrogazione della direttiva 67/548/CEE (sulla «classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose») e della direttiva 1999/45/CE (sulla «classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi») con effetto dal 1° giugno 2015, prevedendo, comunque, delle disposizioni di natura transitoria. In particolare, ha previsto che:

- sino al 1° dicembre 2010 le sostanze siano classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 67/548/CEE;
- sino al 1° giugno 2015 le miscele siano classificate, etichettate e imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE;
- a decorrere dal 1° dicembre 2010 e sino al 1° giugno 2015 le sostanze siano classificate in conformità sia alla direttiva 67/548/CEE sia al nuovo regolamento e che siano, invece, etichettate e imballate conformemente a quest'ultimo provvedimento.

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 31 dicembre 2008, con la precisazione, comunque, che i Titoli II (classificazione), III (etichettatura) e IV (imballaggio) del provvedimento troveranno applicazione a decorrere dal 1° dicembre 2010 per le sostanze, mentre, per le miscele, dal 1° giugno 2015. (Sabrina Apicella, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: DECRETO 18 novembre 2008

Estensione della validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti.
(GU n. 12 del 16-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/75/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva biossido di carbonio nell'allegato I della direttiva.
(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/86/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I della direttiva.
(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/85/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva tiabendazolo nell'allegato I della direttiva.
(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/80/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva 1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio (K-HDO) nell'allegato I della direttiva.

(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/78/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I della direttiva.

(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/79/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva IPBC nell'allegato I della direttiva.

(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008

Attuazione della direttiva 2008/81/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva difenacum nell'allegato I della direttiva.

(GU n. 16 del 21-1-2009)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 ottobre 2008 8

Attuazione della direttiva 2008/77/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva thiamethoxam nell'allegato I della direttiva.

(GU n. 16 del 21-1-2009)

**Ambiente e territorio****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009**

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

(GU n. 20 del 26-1-2009)

**Aria*****Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008***

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra

(G.U.C.E. L del 13 gennaio 2009, n. 8)



La direttiva in questione amplia notevolmente il campo applicativo della celebre direttiva 2003/ 87/CE istitutiva di un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, includendo nella stessa anche le emissioni provenienti da parte di un aeromobile esercente una delle attività di trasporto aereo elencate nell'Allegato I alla direttiva, come noto

recante le «Categorie di attività» soggette alla disciplina in questione, per l'occasione integrato con la nuova voce «trasporto aereo» (da intendersi quale «voli in partenza da o in arrivo a un aereodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato», eccezion fatta per una casistica significativa di voli esentati ad esempio voli di Stato, voli militari, per ricerca o soccorso, con emissioni annue inferiori a 10.000 tonn/anno o con meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi ecc.). La ratio dell'inclusione anche del settore aereo nella disciplina sui limiti alle emissioni di gas a effetto serra risulta ben leggibile nel XIX considerando della nuova direttiva 2008/101/CE, a tenore del quale «il trasporto aereo incide sul clima planetario attraverso l'emissione di biossido di carbonio, ossidi di azoto, vapore acqueo, particelle di solfati e particolato carbonioso» e valutando come «l'impatto globale del trasporto aereo sul clima è attualmente da due a quattro volte superiore all'effetto delle sole emissioni di biossido di carbonio prodotte in passato». Attualmente, il gas serra oggetto di contrasto è il biossido di carbonio; ne discende l'inserimento in calce alla direttiva 2003/87/CE di un nuovo Capo II, dopo l'articolo 3, dedicato, appunto, ai «trasporti aerei» (articoli 3bis e seguenti), con definizione della quantità totale di quote assegnate al trasporto aereo (art. 3quater), che, tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 sarà equivalente al 97% delle emissioni storiche del trasporto aereo, l'indicazione della vendita all'asta quale metodologia per la parziale assegnazione delle quote al trasporto aereo (art. 3quinquies), pari al 15% delle quote, l'indicazione delle modalità di assegnazione delle quote agli operatori aerei (domande da inviare alla Commissione entro 21 mesi dal periodo al quale si riferiscono o entro il 31 marzo 2011 per il primo periodo di assegnazione del 2012) (art. 3sexies), con una riserva speciale per taluni operatori stranieri (articoli 3septies e 25bis). Gli Stati membri dovranno adattare i propri ordinamenti entro il 2 febbraio 2010.



Appalti

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: DETERMINAZIONE 14 gennaio 2009

Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decreto legislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1). (GU n. 22 del 28-1-2009)



Comunicato stampa dell'autorità (15 gennaio 2009)

“La semplificazione di tutte le fasi della realizzazione di un'opera pubblica e la certezza delle regole contribuiranno alla ripresa del mercato e all'incentivazione degli investimenti da parte dei privati, con la conseguente soluzione del deficit infrastrutturale e creazione di nuovi posti di lavoro”.

Lo ha dichiarato il presidente dell'Authority Luigi Giampaolino a seguito dell'emanazione delle 'Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici' (D.Lgs. 152/2008).

“L'Autorità, vista la grave crisi economica in atto e la situazione di difficoltà del mercato dei lavori pubblici, che ha indotto il governo a varare provvedimenti speciali – ha continuato Giampaolino – ha fornito il proprio contributo producendo uno strumento di semplificazione e di chiarimento per l'applicazione delle nuove procedure di finanza di progetto”.

“Con questo documento l'Autorità ha ritenuto opportuno fornire alle amministrazioni ed alle imprese – ha specificato il Presidente dell'Authority – uno strumento operativo per risolvere problemi interpretativi riguardanti le nuove procedure del project financing e per le modalità di redazione degli studi di fattibilità”.

Con il documento l'Autorità di vigilanza sottolinea, infatti, la fondamentale importanza dello studio di fattibilità per il quale le linee guida suggeriscono che lo stesso “sia elaborato con la massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi”.

Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le tipologie di gara.

In seguito saranno date anche indicazioni in merito alla redazione dei bandi di gara ed alla applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**AGENZIA ENTRATE: RISOLUZIONE 20 gennaio 2009, n. 13/E**

Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.



La risoluzione illustra il trattamento tributario applicabile dall'1.1.2009 al servizio di scambio sul posto (Ssp), tramite il quale i titolari di impianti fotovoltaici – a seguito della Deliberazione 3.6.2008, n. 74 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas – conferiscono tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (Gse) e acquistano nel contempo presso il fornitore competente territorialmente l'energia necessaria ai propri fabbisogni. Il costo sostenuto per l'acquisto di energia è successivamente rimborsato dal Gse tramite un contributo in conto scambio, pari al minore tra il controvalore dell'energia conferita a suo tempo e il valore di quella prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell'Iva versata. Alla luce di tali premesse, l'operazione di scambio sul posto concretizza un contratto di vendita di energia in base al quale l'utente conferisce al Gse l'energia autoprodotta, in cambio del contributo in conto scambio, che assume natura di corrispettivo. Gli utenti percettori, quindi, si configurano come produttori e venditori di energia e dovranno adempiere alle obbligazioni fiscali già illustrate con la C.M. 19.7.2007, n. 46/E. In particolare, laddove l'utente sia una persona fisica o un ente non commerciale, nel caso di impianti posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, fino a 20 kw di potenza, l'immissione di energia in rete non concretizza un'attività commerciale abituale e il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gse non assume rilevanza fiscale. Se l'impianto è di potenza superiore a 20 kw, al contrario, l'energia prodotta e immessa in rete è considerata frutto di attività commerciale e il contributo in conto scambio assume natura di corrispettivo rilevante sia ai fini dell'Iva sia delle imposte dirette e l'utente dovrà, perciò, emettere la relativa fattura nei confronti del Gse. A questa conclusione si giunge anche nel caso di impianti diversi, non a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente. Anche se l'utente è imprenditore, soggetto passivo Ires o lavoratore autonomo, il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'Iva sia delle imposte dirette, con conseguente obbligo di emissione della fattura nei confronti del Gse. Peraltro, il lavoratore autonomo – essendo tale corrispettivo relativo ad un'attività diversa da quella professionale esercitata – dovrà tenere anche una contabilità separata per la produzione e la cessione di energia, ex art. 36, co. 2, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, oltre che fatturare al Gse l'importo percepito.

Circolare Ministero dell'economia e delle finanze 20/1/2009 n. 1/DF

Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47, D.Lgs. n. 507/1993 e art. 63, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 446/1997



La circolare fornisce chiarimenti sul regime impositivo delle occupazioni, sia permanenti sia temporanee, effettuate tramite cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende che erogano pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali, su suolo comunale e provinciale, regolato per quanto riguarda la Tosap dal Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e per quanto relativo al Cosap dall'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997. Oltre alla normativa di riferimento e ai criteri comuni di determinazione degli importi dovuti a titolo di Tosap e Cosap permanente, la circolare specifica, per quanto riguarda i soggetti tenuti al pagamento, che è chiamata a corrispondere la Tosap o il Cosap ciascuna società che fruisca a qualsiasi titolo dei cavi e delle condutture installati sul suolo e nel sottosuolo (quindi non solo quella che effettui materialmente l'occupazione del suolo pubblico), direttamente al competente ente locale, calcolando i relativi importi in base al numero delle proprie utenze. Vi sono peraltro dei casi, esemplificati dal D.Lgs. n. 164/2000 e dal D.L. n. 73/2007, conv. con modif. con L. n. 125/2007, in cui si verifica una netta separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito attraverso le infrastrutture stesse.

In tali casi il pagamento deve essere effettuato dalla società titolare della rete di distribuzione, tenendo conto del numero delle utenze attivate dalle società che svolgono la vendita entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Tali norme si applicano anche alle aziende esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici, ovvero quelle che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che non hanno alcun rapporto diretto con l'utente (R.M. 14.5.2002, n. 7/DPF) La circolare fornisce inoltre chiarimenti sulle occupazioni permanenti realizzate in particolari settori, sulle esenzioni dalla Tosap e, anche per quanto relativo alle occupazioni temporanee, sulla normativa di riferimento, sui criteri comuni di determinazione degli importi dovuti a titolo di Tosap e di Cosap e sulle occupazioni temporanee realizzate in particolari settori.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: CIRCOLARE 12 gennaio 2009, n. 2083

Termine di entrata a regime dei programmi agevolativi a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area.

(GU n. 21 del 27-1-2009)



(...) Come è noto la materia della programmazione negoziata è regolamentata dal decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000, come modificato con il decreto ministeriale n. 215 del 27 aprile 2006. È altresì noto il generale richiamo in via suppletiva alla normativa emanata per la legge n. 488/1992 temporalmente vigente alla data di avvio dell'istruttoria del Patto Territoriale e del Contratto d'area, in particolare laddove la normativa specifica della programmazione negoziata (decreto ministeriale n. 320 e successive modifiche, nonché le circolari ministeriali esplicative) non contempli esplicite statuizioni. In particolare, le modifiche introdotte con il richiamato decreto ministeriale n. 215/2006 in tema di verifiche dell'obiettivo occupazionale, non individuando specificamente l'anno di rilevazione dell'occupazione, determinano sul punto un obbligo di riferimento alla generale normativa ex legge n. 488/1992 per tutte e solo le iniziative le cui concessioni sono intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso, fermo restando, per la totalità delle iniziative, il riferimento alla nuova disciplina che gradua gli effetti della revoca nel caso di uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto a seconda dei casi, tra 30 e 80 punti percentuali in diminuzione oppure tra 50 e 100. Inoltre si segnala che con la legge n. 127 del 3 agosto 2007, art.8-bis, e' stata prevista la possibilità del differimento temporale per la verifica dello scostamento degli indicatori, di cui alla ex legge n. 488/1992, differimento che, alla luce delle considerazioni prima svolte può riguardare anche le iniziative dei Patti territoriali e dei Contratti d'area. In merito a tale ultimo aspetto la norma prima richiamata prevede anche che i criteri e le modalità nonché l'eventuale differimento temporale verranno definiti con un decreto di natura non regolamentare in corso di emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. Restano, invece, confermate tutte le posizioni delle iniziative agevolate già definite entro la data della presente circolare per le quali sia intervenuto il provvedimento definitivo di concessione o quello di revoca delle agevolazioni. (...)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: CIRCOLARE 30 dicembre 2008, n. 938

Attività di valutazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive.

(GU n. 13 del 17-1-2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 23 dicembre 2008

Abrogazione di regolamenti comunitari sui controlli di qualità di prodotti della floricoltura. Sospensione dei controlli, all'esportazione e all'importazione, effettuati dall'ICE sui prodotti della floricoltura.

(GU n. 20 del 26-1-2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 25 novembre 2008

Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2009, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.a.

(GU n. 23 del 29-1-2009)

**Enti e istituzioni****LEGGE 30 dicembre 2008, n. 219**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

(GU n. 22 del 28-1-2009)

**Imballaggi****MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 10 dicembre 2008, n. 215**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

(GU n. 20 del 26-1-2009)

**Infrastrutture****Direttiva 2008/114/CE del Consiglio 8 dicembre 2008**

Direttiva 2008/114/CE relativa alla individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione

(G.U.C.E. L del 23 dicembre 2008, n. 345)



La direttiva ha stabilito, per ciascuno Stato membro, una procedura di individuazione e di designazione delle infrastrutture critiche europee ("ECI", definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b), come quelle «infrastrutture critiche ubicate negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell'impatto è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture», che permetta il delinearsi di un approccio comune sulla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, contribuendo, così, alla tutela delle persone. Il provvedimento ha previsto l'obbligo, per ciascun Stato membro, di individuare, secondo una apposita procedura specificamente individuata nell'Allegato III alla direttiva, le potenziali ECI e conseguentemente comunicare agli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una potenziale ECI quale è l'infrastruttura in questione e quali le ragioni per designarla come tale. La direttiva ha richiesto, inoltre, a ciascun Stato membro, di verificare l'eventuale esistenza per ogni ECI di un "piano di sicurezza per gli operatori" ("PSO") che individui gli elementi della ECI e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. Qualora sia riscontrata l'inesistenza del PSO, è previsto che lo Stato membro adotti i provvedimenti opportuni per accertarsi che questo PSO sia predisposto. Il provvedimento ha previsto, infine, che ciascuno Stato membro nomini un punto di contatto per la protezione delle ECI ("punto di contatto PICE"), il quale dovrà coordinare le questioni legate alla protezione delle ECI all'interno dello Stato membro con gli altri Stati membri e con la Commissione. Il provvedimento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 23 dicembre 2008, e gli Stati membri hanno tempo sino al 12 gennaio 2011 per adottare le misure necessarie per conformarsi allo stesso.

**Pubblica Amministrazione****MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: DECRETO 9 gennaio 2009**

Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante.

(GU n. 15 del 20-1-2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 17 dicembre 2008

Monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per gli enti locali: articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 379, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(GU n. 13 del 17-1-2009)



Il decreto definisce le modalità e contiene i prospetti attraverso i quali le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze le informazioni per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2008 ex art. 1, co. 685, L. 27.12.2006, n. 296. In particolare, i prospetti vanno trasmessi con riferimento a ciascun trimestre attraverso il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.

**Rifiuti****ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009**

Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia.
(Ordinanza n. 3733).
(GU n. 23 del 29-1-2009)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2009

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3731).
(GU n. 23 del 29-1-2009)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 2009

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3730).
(GU n. 23 del 29-1-2009)

Rassegna di giurisprudenza



Acqua

- **Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 2 dicembre 2008, n. 28547**

Acque - Competenza e giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Sentenze - Ricorso per cassazione - Motivi - Regime ex Dlgs n. 40 del 2006.

(Costituzione, articolo 111; Cpc, articolo 360; Rd 11 dicembre 1933 n. 1775, articoli 200 e 201; Dlgs 2 febbraio 2006 n. 40, articolo 2)

Secondo la previgente disciplina le sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche erano impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione e degli articoli 200 e 201 del regio decreto n. 1775 del 1933, solo per violazione di legge, sostanziale o processuale, e, dunque, con riguardo alla motivazione, non per denunciare vizi riconducibili nel paradigma dell'articolo 360, n. 5, del Cpc, ma esclusivamente per far valere la nullità derivante da radicale assenza o da mera apparenza della motivazione medesima. Diversamente, per effetto della norma sopravvenuta di cui al nuovo ultimo comma dell'articolo 360 del Cpc, come sostituito dal decreto legislativo n. 40 del 2006 con ricorso per cassazione per violazione di legge bene può essere fatto valere anche il vizio di motivazione di cui al comma 1, n. 5, del codice di procedura civile. (M.Fin.)

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2009, n. 5, p. 72)



Agricoltura e foreste

- **Tribunale di primo grado della Corte UE, sentenza 11 dicembre 2008, causa T-339/06**

Agricoltura e foreste - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile. (Decisione n. 2006/669/Ce; regolamento n. 1227/2000/Ce)

Il ricorso è respinto e la Repubblica ellenica è condannata alle spese. I giudici ricordano che il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto comunitario, richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (si veda sentenza della Corte 4 ottobre 2007, causa C-375/05). Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, solo il carattere manifestamente inidoneo del provvedimento adottato, in relazione allo scopo che la Commissione intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento.

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2009, n. 5, p. 105)

**Appalti**

■ **Tribunale di Milano, sezione X, sentenza 18 ottobre 2008 n. 12236**

Appalto per lo smaltimento dei rifiuti – Obbligo per l'appaltatore di verificare la natura e la specie dei prodotti consegnati - Sussistenza. (*Cc, articoli 1218 e 2043*)

L'attività di smaltimento dei rifiuti implica per l'impresa esercente l'adozione di un grado di prudenza particolarmente elevato e perciò implicante l'adozione di adeguate cautele, ivi compresa quella di controllare la natura e la pericolosità dei prodotti che le vengono consegnati per lo smaltimento; nel contratto d'appalto avente a oggetto siffatto tipo di attività, costituisce pertanto grave inadempimento il comportamento dell'impresa smaltitrice la quale ometta di verificare il contenuto degli imballaggi che le vengono consegnati. (Nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'impresa appaltatrice la quale, nell'ambito di un contratto di appalto avente a oggetto lo smaltimento dei rifiuti di una nota azienda di cosmetici, aveva lasciato che degli imballaggi chiusi - contenenti bombolette spray - venissero triturati e convogliati nel container, innescando così un'esplosione che aveva cagionato la morte di uno degli operatori).

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 89)

**Beni culturali e ambientali**

■ **T.A.R. VENETO, Sez.II – 17 dicembre 2008, n. 3875**

Beni culturali e ambientali – Indennità ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 – Natura – Sanzione amministrativa.

L'indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria è alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo per le violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni meramente formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la sola inottemperanza all'obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima dell'inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno all'ambiente; 2) il danno arrecato all'ambiente è previsto dalla norma in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al profitto conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur; 3) inoltre, l'ordinamento giuridico prevede lo specifico strumento dell'azione di risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, "promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo" e dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della medesima L. n. 349/1986.

(Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ **T.A.R. VENETO, Sez.II – 17 dicembre 2008, n. 3874**

Beni culturali e ambientali – Beni archeologici – Imposizione del vincolo – Previo ritrovamento – Necessità – esclusione – Presunzione di ritrovamento in base ad un giudizio di probabilità – Sufficienza.

In tema di beni archeologici, non è necessario il previo ritrovamento degli stessi per legittimare l'imposizione di vincolo, essendo ammissibile la mera presunzione di ritrovamento a seguito di scavi e programmi di ricerca sulla base di un logico giudizio di probabilità (CGA, 29.12.1997, n. 579, Tar Reggio Calabria 25.7.1992, n. 613, e, di recente, Cons.St. VI, 1.3.2005, n. 805)

Beni culturali e ambientali – Beni archeologici – Decreto impositivo del vincolo di interesse – Insindacabilità – Motivazione – Elementi.

Il decreto impositivo dell'interesse archeologico è atto di natura ricognitiva, insindacabile se non per profili di illogicità e irragionevolezza che il giudice accerta mediante l'esame della motivazione, nella quale l'amministrazione deve dar conto degli accertamenti effettuati sul bene in oggetto, indicandone le connessioni con la storia, l'arte o l'archeologia e l'importanza culturale da questo rivestita -come noto oggi alla nozione di bene culturale contenuta nell'art.4 del T.U. n.490 del 1999, "in quanto testimonianza avente valore di civiltà" è aggiunto anche il necessario collegamento all'appartenenza in termini di proprietà, distinguendosi cioè all'art.10 commi primo, secondo e terzo del D. Lgs. n.42/04 fra beni appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, e a soggetti diversi da quelli ora menzionati o privati. Quanto alla misura del vincolo si devono esternare tutte le considerazioni legittimanti la vastità dell'area vincolanda, per esempio con riferimento a ritrovamenti analoghi seppur a distanza, tanto da ipotizzare la sussistenza di un collegamento costituendosi un unicum inscindibile.

(Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)



Cave e miniere

■ **T.A.R. VENETO, Sez.II – 17 dicembre 2008, n. 3878**

CAVE E MINIERE – Attività di coltivazione di cava – Messa in sicurezza di fronti instabili – Aree autorizzate.

Se è pur vero che lo svolgimento dell'attività di coltivazione della cava presuppone e consente anche la messa in sicurezza di fronti che si palesano instabili, tali operazioni debbono tuttavia riguardare le aree autorizzate ed essere comunque funzionali all'escavazione.

CAVE E MINIERE – Gestione del territorio – Sanzioni amministrative pecuniarie – Opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento – Sentenza Cassazione SS.UU. n. 28167/2008 – Art. 22 bis L. n. 689/81 e art. 34 D.Lgs. n. 80/98 - Giurisdizione – Giudice ordinario.

La giurisdizione in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie applicate a soggetti che svolgono attività di cava appartiene al giudice ordinario. (SS.UU., sentenze 2 luglio 2008 n. 18040 e 26 novembre 2008 n. 28167). Vi sono due norme, l'art. 22 bis della legge n. 689/81 che attribuisce al giudice ordinario tutte le opposizioni in materia di sanzioni, e l'art. 34 del DLgs n. 80/98 che attribuisce al giudice amministrativo tutte le controversie in materia di gestione del territorio: ciò stante, la sottrazione al giudice ordinario delle opposizioni alle sanzioni urbanistiche "avrebbe avuto bisogno di un'espressa previsione, che non è dato di rinvenire e che non può essere individuata nella generica formulazione dell'art. 34 cit.". Diversamente opinando risulterebbe affatto incomprensibile l'attribuzione al giudice ordinario delle sanzioni urbanistiche in base all'art. 22 bis, II comma, lett. c) della legge n. 689/81, e la contestuale attribuzione delle medesime sanzioni al giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui allo stesso art. 22 bis, u.c. ed all'art. 34 del DLgs n. 80/98.

(Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ **T.A.R. PIEMONTE, Sez.II – 9 dicembre 2008, n. 3102**

Attivazione di una cava – Autorizzazione – Salubrità dell'ambiente e conservazione del paesaggio – Esigenze di recupero ambientale – L.R. Piemonte n. 69/1978.

Quando l'attivazione di una cava si correla ad un suo successivo utilizzo come discarica, la presenza di aree già compromesse da una pregressa attività estrattiva, idonee ad essere utilizzate proprio come discariche, integra una ragione del tutto coerente per negare l'autorizzazione in quanto gli interessi alla salubrità della zona, dell'ambiente e del paesaggio, nonché alla stabilità delle aree interessate devono essere preservati in sede di esercizio del potere autorizzativo, anche

tendendo conto delle esigenze di recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, ex artt. 5 e 7 della l. r. Piemonte 1978 n. 69.
(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ T.A.R. LAZIO, Latina – 13 gennaio 2009, n. 23

Urbanistica ed Edilizia – Sbancamento di roccia e movimenti di terreno – Sanzione – Opposizione all'ordinanza ingiunzione – Uso del territorio – Giurisdizione esclusiva del g.a.

L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati - rientrando tale attività nella nozione di "uso del territorio" e, quindi, nella materia dell'urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi - è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205 del 2000; né vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poiché l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (Cassazione civile SS.UU. 12 marzo 2008 n. 6525).

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ T.A.R. UMBRIA, Sez. I – 29 dicembre 2008, n. 850

URBANISTICA ED EDILIZIA – Regolamenti edilizi – Contrasto con la normativa mirante al superamento delle barriere architettoniche – Art. 82, c. 9 d.P.R. n. 380/2001 – Automatica perdita di efficacia – Applicazione estensiva della norma agli strumenti urbanistici locali e alle norme tecniche applicative – Esclusione.

L'art 82 co.9 del D.P.R. n. 380 del 2001 - laddove al co. 9° prevede l'automatica perdita di efficacia delle norme dei regolamenti edilizi contrastanti con la disciplina di legge che impone ai Comuni l'introduzione di norme di adeguamento mirate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche - non può estensivamente oppure analogicamente ritenersi operante anche con riguardo agli strumenti urbanistici locali ed alle norme tecniche applicative degli strumenti medesimi. Quest'ultima normativa locale infatti - diversamente da quella di natura specificamente tecnico costruttiva contenuta nei regolamenti edilizi - ha per oggetto la conformazione generale di tutto il territorio comunale ed è finalizzata alla migliore composizione urbanistica del territorio medesimo mediante la fissazione di un complesso di prescrizioni, di obblighi e di vincoli di varia tipologia che non possono automaticamente perdere efficacia qualora, per ineludibili esigenze di tutela di altri interessi pubblici diversi e superiori rispetto a quelli protetti dalla norma in rassegna (art 82), impediscano la realizzazione di opere edilizie.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez.II – 10 dicembre 2008, n. 4097

Urbanistica ed Edilizia – Regione Campania - Realizzazione di parcheggi in aree libere, sottosuolo o pianterreno di fabbricati – Permesso di costruire non oneroso - Deroga agli strumenti urbanistici – Art. 6 della l.r. n. 19/2001, come modificata dalla l. n. 16/2004

In forza dell'art. 6 della l.r. Campania n. 19/2001, come modificata dalla l. n. 16/2004, la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di tal che la previsione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale che eventualmente subordini, in generale, alla

previa approvazione dei piani di recupero il rilascio dei titoli abilitativi alla edificazione, recede, ricorrendone i presupposti, a fronte della evocata disposizione speciale e derogatoria. (Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ **Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 18 novembre 2008, n. 27398**

Edilizia e urbanistica - Certificato di abitabilità - Natura – Sospensione dei lavori - Conseguenze - Diminuzione del valore economico del bene - Effetti.

Il certificato di abitabilità, o di agibilità, costituisce requisito giuridico necessario per il legittimo godimento e la legittima commerciabilità della costruzione, certificato che, nel caso di ordine di sospensione dei lavori, non è neppure richiedibile perché la relativa istanza deve essere corredata dalla documentazione attestante, tra l'altro, la conformità della costruzione alla concessione edilizia. Ne consegue che il provvedimento di sospensione dei lavori, pur nel caso in cui gli stessi siano stati portati a compimento, determina comunque un diminuito valore economico per il godimento o il trasferimento del bene e perciò, se poi detto provvedimento è annullato per illegittimità, il proprietario di esso ha diritto al risarcimento del danno derivato al suo patrimonio, danno che può dimostrare anche in via presuntiva.



NOTA. *Costituisce un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cassazione quello secondo cui la posizione del privato nei confronti del comune, che gli abbia rilasciato la licenza edilizia, ha natura di diritto soggettivo. Pertanto, nel caso in cui il sindaco, esercitando i poteri di controllo dell'attività urbanistica, ivi compresi l'osservanza delle prescrizioni e delle modalità esecutive della licenza o delle successive varianti, ordini la sospensione dei lavori e determini così l'affievolimento di tale diritto, qualora detto provvedimento sia annullato dal giudice amministrativo per illegittimità, l'affievolimento deve ritenersi mai avvenuto e il provvedimento amministrativo illegittimo costituisce fatto costitutivo della lesione del diritto soggettivo all'edificazione che deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione. Il danno subito dal privato, a causa del mancato godimento o commerciabilità del bene, non richiede una prova rigorosa ma può essere provato anche in via presuntiva. (M.Pis.)*

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 85)

■ **Tribunale - Bari, Sezione 1 penale, sentenza del 13 novembre 2008, n. 1924**

Reati edilizi - costruzione in assenza del premesso di costruire - rilascio concessione edilizia in sanatoria - sentenza di non doversi procedere.

In materia di reati edilizi, il rilascio in sanatoria delle concessioni, ovvero del permesso di costruire in sanatoria, che presuppone il doppio accertamento di conformità dell'opera abusiva agli strumenti urbanistici, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. La presenza di un espresso provvedimento della Pubblica Amministrazione comporta, pertanto, la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere in ordine alla costruzione eseguita in assenza di concessione edilizia, in quanto prodottasi la estinzione del reato oggetto di imputazione.

In tale ipotesi, inoltre, l'accertamento postumo dei requisiti di legittimità dell'opera non consente un diverso trattamento penale tra più autori della violazione urbanistica per la evidente inconciliabilità tra decisioni contrastanti in presenza del rilascio in sanatoria della concessione azionato soltanto da alcuni degli autori dell'illecito in oggetto.



Energia

■ **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 29 gennaio 2009, n.127**

ENERGIA – Impianti eolici on shore di potenza inferiore a 1 MW – Regime autorizzatorio – D.I.A. – L.R. Puglia n. 1/2008 – D.lgs. n. 387/2003– Destinazione finale dell'energia prodotta – Autoconsumo– Delibera regionale n. 35/2007 - Incompatibilità con la disciplina normativa regionale sopravvenuta.

Poiché l'art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 (successivamente abrogata con L.r. n. 31/2008, che ha ridisciplinato la materia) prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore (comma 1, lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell'energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve ritenersi applicabile l'istituto della D.I.A. ad un aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW non destinato all'autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni di cui alla delibera regionale n. 35 del 2007, che limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati all'autoconsumo. Tali specificazioni, infatti, oltre ad essere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (d.lgs. n. 387/2003), non sono state parimenti riprodotte dalla L.R. n. 1/2008, che per posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe senz'altro le richiamate disposizioni di carattere amministrativo.

ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 27, c. 2 L.r. Puglia n. 1/2008 – Zona agricola – Compatibilità – Necessità di integrazione con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi – Esclusione.

Il richiamo agli impianti di cui al c. 1, contenuto nell'art. 27, c. 2 L.r. Puglia n. 1/2008 (nel testo vigente prima della sua abrogazione ad opera della L.r. n. 31/2008) deve intendersi come riferito a tutte le strutture genericamente enucleate nell'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 387/2003 (disposizione questa a sua volta riportata, dallo stesso comma 1 della norma regionale), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale. La disposizione sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zona agricola (c. 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (c. 1). Tale interpretazione è peraltro l'unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, c. 7, d.lgs. n. 387/2003).

URBANISTICA ED EDILIZIA – DIA – Amministrazione – Potere inibitorio – Termine di trenta giorni – Decorso – Formazione dell'autorizzazione edilizia implicita – Potere amministrativi residui dopo il decorso del termine – Autotutela.

La DIA prevista dal testo unico edilizia (TUEd) rappresenta autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell'intervento: in merito ad essa la PA svolge una eventuale attività di controllo – nel termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA stessa – che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo) del titolo legittimante l'inizio dei lavori. Il termine di 30 giorni entro il quale l'amministrazione comunale può esercitare il potere inibitorio in relazione alla denuncia di inizio attività ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 è da ritenersi perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia perché la norma introduce nella peculiare fattispecie normativa (realizzazione di impianti di energia rinnovabile) una duplice limitazione temporanea: da un lato, allo jus aedificandi, che è facoltà attinente al diritto di proprietà; dall'altro lato, alla libera iniziativa privata in materia di attività energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del 2004). Ove, pertanto, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività decorra infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò deriva è la formazione dell'autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 8 giugno 2005, n. 433). Una volta decorso il termine in questione, all'amministrazione residua unicamente l'attivazione del procedimento di autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L n. 241/1990.

ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Principi di semplificazione – Procedimento amministrativo – Termini perentori – Illegittimità di eventuali sospensioni.

I principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti superiori ad 1 MW e 30 gg. per quelli di potenza inferiore) per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, non tollerano sospensioni del procedimento, quand'anche *ad tempus* e non *sine die* (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006).

(Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)



Espropriazione

- **Corte d'Appello - Napoli, sezione 1 civile, sentenza del 9 dicembre 2008, n. 4191**

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di esproprio - Prescrizione del diritto - Interruzione - Domanda di risarcimento del danno

Il proprietario del fondo espropriato che non abbia ottenuto l'indennità (determinata in via provvisoria sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale) ha il diritto di proporre, nel termine di prescrizione di dieci anni dalla pronuncia del decreto di esproprio, domanda giudiziale di determinazione e attribuzione dell'indennità innanzi alla Corte d'Appello.

Non interrompe il regolare decorso di tale termine prescrizionale la proposizione di una domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del fondo giacchè con tale domanda l'attore non chiede -così come dovrebbe essere ai fini dell'interruzione - il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto alla determinazione e attribuzione dell'indennità.



Inquinamento

- **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 29 gennaio 2009, n.123**

INQUINAMENTO – Valori CSC – Accertamento – Screening iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR – Analisi di rischio specifica.

I valori di CSC sono stabiliti in modo fisso e predefinito dalla legge (Tabelle 1 e 2 contenute nell'allegato 5 del Titolo V del d.lgs. n. 152/2006). Il relativo accertamento costituisce una sorta di screening iniziale prodromico alla individuazione dei valori di CSR (Contaminazione soglia di rischio), i quali vengono definiti – in caso di superamento di CSC – dall'analisi di rischio specifica, che a sua volta rappresenta attività valutativa svolta all'interno di un determinato procedimento amministrativo cui partecipano gli enti pubblici competenti per materia.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

- **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V– 27 gennaio 2009, n. 403**

INQUINAMENTO – Principio del “chi inquina paga” – Imputazione del danno – Cost-benefit analysis.

Il principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall'elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

- **T.A.R. TOSCANA, Sez. – 13 gennaio 2009, n.6**

INQUINAMENTO – Carattere permanente – Siti inquinati al momento dell'entrata in vigore del decreto Ronchi – Applicabilità delle relative disposizioni.

Dal momento che l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili, è evidente che le previsioni del c.d. decreto Ronchi si applicheranno a qualunque sito che risulti inquinato all'epoca della sua entrata in vigore, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 13 febbraio 2001 n. 987).

INQUINAMENTO – Art. 17 d.lgs. n. 22/97 – Interventi di bonifica – Mancata individuazione del responsabile – Privilegio immobiliare sulle aree bonificate – Ente locale – Attivazione diretta – Recupero degli oneri nei confronti dei responsabili.

Coerentemente con l'impostazione dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 471 del 1999), il soggetto su cui grava l'obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è, prima di tutto, il responsabile della situazione di inquinamento; in seconda battuta, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi necessari vengano comunque realizzati d'ufficio dal Comune o, in subordine, dalla Regione con privilegio immobiliare sulle aree bonificate per il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Il proprietario, quindi, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e questi non sia identificabile, finisce comunque per essere il soggetto definitivamente gravato, tanto è vero che l'ordinanza di cui all'art. 8 del D.M. n. 471 del 1999 deve essere notificata anche a lui. In conseguenza di quanto sopra, nel persistente difetto di ogni definitivo accertamento in ordine alle cause e alla responsabilità del rilevato inquinamento, spetta all'Ente locale o territoriale, che ritenga sussistenti ragioni di indilazionabile urgenza, di attivarsi direttamente per far fronte ad ogni rischio ambientale, fermo il recupero dei relativi oneri nei confronti degli eventuali soggetti responsabili.

(Massime a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – 30 dicembre 2008, n. 31605**

Inquinamento atmosferico – Emissioni - Autorizzazione ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988 – Difformità edilizie – Estraneità – Provvedimento autorizzatorio – Effetto sanante con riguardo a aspetti diversi dalle emissioni atmosferiche – Inconfigurabilità.

L'autorizzazione di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 203 del 1988 è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini della formulazione del parere richiesto ai fini ambientali, essendo peraltro da escludere che il provvedimento autorizzatorio possa assumere valore assorbente o sanante rispetto a diversi aspetti di rilievo per l'espletamento dell'attività, suscettibili semmai di considerazione nelle sedi e dalle autorità competenti.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III – 14 gennaio 2009, n. 49**

Inquinamento elettromagnetico – Piani e/o regolamenti di insediamento dei nuovi impianti di telefonia mobile – Finalità – Competenza dei Comuni – Limiti – Mancata adozione del piano – Causa ostativa al rilascio delle autorizzazioni di impianti che rispettano i limiti di cui alla normativa statale – Esclusione.

A norma degli artt. 8 L. 36/2001 e 6 L.R. 32/2002, il piano e/o il regolamento di insediamento dei nuovi impianti di telefonia mobile è chiamato a svolgere una funzione precipuamente "urbanistica", consistente nella individuazione, tra i siti che comportano la minor esposizione della popolazione ai campi magnetici, di quelli che garantiscono il miglior inserimento di un nuovo impianto nel contesto urbanistico. La competenza dei Comuni ad adottare tali piani e/o regolamenti si aggiunge a quella urbanistica, tradizionalmente loro propria; ma essa va esercitata "adottando misure che non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata (o quasi) a tali limiti, essendo invece consentita la individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico" (CdS, sez. VI, n. 3098/2002). La mancata adozione, da parte di un Comune, del piano o del regolamento di insediamento degli impianti radiotelevisivi o di telecomunicazione non può essere pertanto ostativa al rilascio di autorizzazioni per impianti che comunque rispettino i limiti di esposizione stabiliti dallo Stato, tanto più che i Comuni hanno solo la facoltà, e non anche l'obbligo, di adottare siffatti regolamenti.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 12 gennaio 2009, n. 18**

Inquinamento elettromagnetico – Servizio pubblico di telecomunicazione – Carattere essenziale – Conflitto con le norme relative a sicurezza dei trasporti e viabilità – Codice della strada – Prevalenza della tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone.

Anche se il servizio pubblico di telecomunicazioni via etere (nella specie vertevasi intorno all'installazione di una stazione radio base UMTS) ha carattere essenziale (dec. lgs n. 259 del 2003), esso stesso pare, comunque, destinato a materializzarsi diversamente allorquando una qualche sua configurazione strutturale concreta metta in pericolo la sicurezza dei trasporti e della viabilità (dec. lgs n. 285 del 1992 - Codice della strada). Trattasi invero, nel caso, di tutelare il bene primario della vita e della integrità fisica delle persone.
(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **Tribunale penale di Bologna, sentenza 10 ottobre 2008, n. 2619**

Reati contro l'incolumità pubblica - Inquinamento - Tutela delle acque dall'inquinamento - Nozione di scarico. (Cp, articolo 674)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per "scarico" deve intendersi l'immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni.

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2009, n. 5, p. 93)



Rifiuti

■ **T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I – 29 gennaio 2009, n.123**

RIFIUTI – Art. 239, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 – Accertamento del superamento dei valori di attenzione – Individuazione del soggetto gravato – Destinatario dell'ordine di rimozione smaltimento/recupero ex art. 192.

L'art. 239, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, da un lato fa salva la disciplina sull'abbandono di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente per quanto riguarda le fasi preliminari dell'accertamento di responsabilità, quella costituiva dell'ordine di provvedere e, infine, il momento esecutivo della vera e propria rimozione. Dall'altro lato, concentra in quest'ultimo segmento procedurale – o meglio subito dopo di esso – una ulteriore fase di accertamento concernente il superamento o meno di alcuni valori di attenzione che, se del caso, potrà dare luogo alla applicazione delle disposizioni in tema di bonifica ambientale ai sensi degli artt. 239 ss. del codice stesso. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto che dovrebbe accertare il superamento di tali valori di attenzione, dal tenore della disposizione di cui all'art. 239 sembra corretto ritenere che tale attività debba essere posta a carico di colui che risulta il destinatario, ex art. 192, dell'ordine di rimozione e smaltimento/recupero.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – 29 gennaio 2009, n. 527

RIFIUTI – Art. 3, c. 2bis D.L. n. 245/2005 – Competenza funzionale del TAR Lazio – Ordinanze governative di emergenza – Provvedimenti delle altre amministrazioni adottati a valle – Esclusione.

L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, induce a ritenere che la competenza funzionale ivi prevista si riferisca propriamente solo alle ordinanze governative di emergenza ed ai conseguenti provvedimenti delle autorità commissariali, restando esclusi eventuali provvedimenti di altre amministrazioni adottati a valle, a meno che, ma non è questo il caso di specie, tali provvedimenti non siano impugnati unitamente alle ordinanze governative e/o commissariali che ne costituiscono il presupposto. Tale interpretazione è in sintonia con l'eccezionalità della norma in esame, che introduce una particolare deroga alla competenza territoriale prefissata dalla legge per i tribunali amministrativi regionali.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I – 29 gennaio 2009, n. 527

RIFIUTI – Stato emergenziale nella gestione dei rifiuti in Campania – Piazzole di stoccaggio delle ecoballe del Comune di Caivano – Provincia di Napoli – Potere-dovere di rimuovere i rifiuti - Inconfigurabilità – D.L. n. 107/2008 – Trasferimento alla Provincia della titolarità degli impianti di selezione e trattamento rifiuti – Siti di stoccaggio provvisorio – Estraneità.

Atteso il permanere dello stato emergenziale nella gestione dei rifiuti in Campania e delle attribuzioni del Commissario Governativo ivi preposto, non può rinvenirsi in capo alla Provincia di Napoli alcun (astratto) potere-dovere di rimuovere i rifiuti (cd. ecoballe) sulle piazzole di stoccaggio del Comune di Caivano, giacché le prerogative afferenti alla titolarità ed alla gestione degli impianti di CDR, e dei relativi siti di stoccaggio provvisorio, devono legittimamente intendersi imputate alla struttura commissariale ed alle ditte affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti. Né influisce sul caso di specie il sopraggiungere del D.L. 17 giugno 2008 n. 107, che all'art. 1, comma 1, così dispone: "Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.". Infatti, la legittimità del provvedimento impugnato in sede giurisdizionale va appurata con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all'epoca della sua emanazione, non avendo rilievo le contingenze e le innovazioni normative subentrate successivamente (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786). Ad ogni modo, tale novella legislativa si occupa solo degli impianti di smaltimento dei rifiuti, lasciando inalterato il quadro delle competenze relativo alla gestione dei siti di stoccaggio provvisorio, viceversa interessati dall'ordinanza quivi impugnata.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. VENETO, Sez. III – 14 gennaio 2009, n. 40**

Rifiuti – Produttore e detentore – Responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti – Art. 188 d.lgs. n. 152/2006 – Consegna dei rifiuti ad intermediari muniti di autorizzazione – Destinazione finale dei rifiuti – Formulario di identificazione dei rifiuti – Individuazione dell'impianto di destinazione – verifica del possesso delle autorizzazioni in capo al destinatario – Obbligo di diligenza del produttore o detentore.

La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588). Peraltro, a causa dell'estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l'art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l'indicazione dell'impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz'altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

Rifiuti – Art. 192, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti – Competenza del sindaco – Criterio cronologico e di specialità sul disposto di cui all'art. 107, c. 5, del d.lgs. n. 267/2000.

L'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061). (Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I – 22 dicembre 2008, n. 1811**

RIFIUTI – Modalità di svolgimento del servizio di gestione – Modifica – Verifica giudiziale – Rispetto dei principi di cui all'art. 178, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.

I cittadini e gli operatori economici coinvolti nel cambiamento delle modalità del servizio di gestione dei rifiuti possono chiedere la verifica in sede giudiziale del rispetto dell'equilibrio dei principi codificati dall'art. 178, c. 3 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti".

RIFIUTI - Modalità di svolgimento del servizio di gestione – Modifica – Maggiori incomodi – Legittimità – Condizione – Rispetto dei principi ex art. 178, c. 3 d.lgs. n. 152/2006.

I maggiori incomodi individuali derivanti dal cambio del sistema di raccolta dei rifiuti sono legittimi solo se la nuova disciplina mantiene l'equilibrio tra i principi codificati nell'art. 178, c. 3 del D.lgs. n. 152/2006 (nella specie, era stata impugnata la delibera di estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a filo strada in sostituzione della precedente modalità porta a porta).

RIFIUTI – Art. 178, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 – Recupero o smaltimento dei rifiuti –Gestori – Divieto di cagionare inconvenienti a rumori o odori e di danneggiare il paesaggio – Applicabilità del principio alla raccolta – Fondamento.

L'art. 178 c. 2 del D.lgs. 152/2006, che impone ai gestori di non causare inconvenienti da rumori o odori e di non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, benché riferito alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, può trovare applicazione anche con riguardo alla raccolta.

■ **T.A.R. SARDEGNA, Sez. II – 18 dicembre 2008, n. 2170**

Rifiuti - Presenza di una rilevante massa di pneumatici – Sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sindacali di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006.

La presenza di una rilevante massa di pneumatici accatastati, costituenti notoriamente materiale infiammabile, certamente configura una situazione di urgenza che giustifica il ricorso al potere sindacale di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti). (Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

■ **T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V – 5 dicembre 2008, n. 21013**

Rifiuti – Rifiuti depositati abusivamente nelle vicinanze dell'area stradale – Ordine di rimozione diretto all'ANAS – Assenza di dolo o colpa – Illegittimità- Art. 14 d.lgs. n. 22/97.

Sono i illegittimi gli ordini di rimozione di rifiuti non pericolosi abusivamente depositati nelle vicinanze dell'area stradale, quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa) in capo all'ANAS (tra le altre, da ultimo T.A.R. Napoli, I, 1618/2005).

L'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97 permette infatti l'emissione dell'ordinanza di rimozione anche nei confronti di soggetti, quali il proprietario del terreno e soggetti che vi hanno diritti reali o personali di godimento, a titolo di responsabilità solidale, unicamente nel caso che essi siano imputabili a titolo di dolo o di colpa.

(Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambientediritto.it)

■ **Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 4 dicembre 2008, causa C-317/07**

Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e incenerimento - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Nozione di «rifiuto» - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento. (Direttiva n. 2000/76/Ce)

La nozione di «rifiuto» contenuta all'articolo 3, punto 1, della direttiva n. 2000/76/Ce, sull'incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa. La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all'articolo 3, punto 4, della citata direttiva riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall'impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica. Inoltre, un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della direttiva n. 2000/76. Invece una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 114)

■ **Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2008, n. 41848/08**

Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi – Materiale ferroso - Eternit - Oli esausti - Abbandono - Natura del reato - Art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997 - Art. 650 c.p.

Il reato di abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antiggiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti.



Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda la sentenza della Cassazione, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 6098), la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso avanzato dall'imputato avverso la sentenza emessa dalla corte d'appello de L'Aquila che aveva, tra l'altro, condannato un imprenditore alla pena di quattro mesi di arresto ed euro.4.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma 2, D.Lgs. n. 22 /1997, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante di una S.r.l., abbandonato in modo incontrollato, nell'area del dismesso stabilimento industriale societario, rifiuti speciali anche pericolosi, costituiti tra l'altro da rottami ferrosi, lastre di eternit e olio combustibile esausto.

Avverso questa sentenza della Corte di merito proponevano ricorso i difensori dell'imprenditore, i quali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, eccepivano anche la estinzione per prescrizione dell'accertato reato di cui all'articolo 51, comma 2, D.Lgs. n. 22/1997, tenuto conto che lo stabilimento aziendale (ex fornace) era stato chiuso «alla fine degli anni '70» e che, da quell'epoca, nessun materiale era stato più scaricato in quel sito.

In ogni caso, sempre a dire della difesa, non sarebbe stata configurabile una situazione di "abbandono incontrollato", in quanto non poteva considerarsi tale «il mero deposito, in una zona chiusa, non accessibile ad estranei, non costituente pericolo sotto il profilo ambientale né sotto quello pratico, di materiali, ancorché disordinatamente accumulati».

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente all'eccepta estinzione del reato per prescrizione. Nella parte motiva, la Corte ha evidenziato che i giudici del merito hanno ravvisato la responsabilità penale dell'imputato in relazione alla contravvenzione di

abbandono incontrollato di rifiuti (articolo 51 comma 2, D.Lgs. n. 22/1997), affermando che si sarebbe trattato di reato permanente, «posto che l'abbandono è avvenuto in area appartenente alla società facente capo al prevenuto, area che era sotto il suo controllo e sulla quale in ogni momento avrebbe potuto intervenire per rimuovere la situazione di illiceità perdurante», ritenendo irrilevante, conseguentemente, la «possibile verifica della immissione del materiale in epoca pregressa, addirittura precedente all'entrata in vigore della normativa di settore in materia di rifiuti». La Cassazione non ha ritenuto condivisibili le affermazioni dei Giudici di Appello sulla scorta del sopra richiamato principio di diritto, in base al quale «il reato di abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antiggiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti». Nella fattispecie in esame, i giudici del merito hanno evidenziato che i rifiuti erano stati accumulati nell'area dello stabilimento prima che lo stesso venisse dimesso (cioè in un'epoca ben anteriore a quella dell'accertamento), senza che vi siano stati ulteriori successivi sversamenti. La Suprema Corte, pertanto, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, perché il reato residuo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, risultando manifestamente infondata, invece, l'eccezione rivolta ad escludere la natura di «rifiuti abbandonati» dei materiali ammassati eterogenea a mente e alla rinfusa sul piazzale aziendale. La Cassazione, infine, non ha ritenuto sussistenti i requisiti per una più favorevole formula di proscioglimento, ex articolo 129 c.p.p., ritenendo la prescrizione del reato preclusiva della valutazione delle doglianze riferite dal ricorrente e relative a pretese carenze di accertamenti fattuali, il cui eventuale accoglimento avrebbe imposto un non consentito annullamento con rinvio della sentenza impugnata. (Maria Melizzi, Ambiente&Sicurezza, Il Sole24Ore, 10 febbraio 2009, n. 3, p. 105)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Corte di Cassazione penale, Sezione feriale, sentenza 5 dicembre 2008, n. 45335

Infortunati sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro - Contenuto –Obbligo di dotare i lavoratori di macchinari sicuri - Sussistenza. (Dpr 27 aprile 1955 n. 547, articoli 4 e seguenti; Dlgs 19 settembre 1994 n. 626, articolo 4; Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, articoli 69 e seguenti)

Tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri, dovendo in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura.



NOTA. La Corte, ha ritenuto di desumere il principio sopra massimato ora, del resto, puntualmente sviluppato negli artt. 69 e ss. del Dlgs 81/08, tra l'altro, dal disposto dell'articolo 2087 del CC, che costituisce "norma di chiusura" rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente e in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. In questa prospettiva, ha argomentato il giudice di legittimità, eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo a escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto "affidamento" sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (in termini, di recente, sez. IV, 11.12.2007, Mantelli e altri).

Da queste premesse in diritto, nella fattispecie, la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio eziologicamente riconducibile all'utilizzazione di una macchina che, benché munita della dichiarazione Ce di conformità ai requisiti di sicurezza, in concreto era risultata non conforme a tali requisiti, tanto che, in epoca successiva all'infortunio, la ditta produttrice aveva proposto un'integrazione delle norme di sicurezza.

(Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2009, n. 4, p. 99)



Valutazione di impatto ambientale

■ T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III – 7 gennaio 2009, n. 1

VIA – Procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA - Formazione del silenzio assenso – Esclusione – Contrasto con i principi comunitari.

La formazione del silenzio assenso nel procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale con l'adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di un'analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa. (CdS Sez. V n. 4058/2008; TAR PUGLIA, Bari, n. 2183/2008) (Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it, www.ambienteditto.it)

■ T.A.R. SARDEGNA, Sez. II – 18 dicembre 2008, n. 2183

V.I.A. – Regione Sardegna – Disciplina anteriore alla L.r. n. 6/2006 – Provvedimento conclusivo del procedimento di VIA – Competenza dirigenziale.

Anteriormente all'adozione della L.r. Sardegna 2 giugno 2006, n. 6, con la quale è stata espressamente attribuita alla Giunta regionale la competenza ad esprimere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'emissione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, stante la sua natura tecnico-discrezionale, rientrava nell'esclusiva competenza dirigenziale, non essendo in esso coinvolti profili di direzione o indirizzo politico esulanti dalla gestione amministrativa. Non depone in contrario la previsione di cui alla l.r. 1/99, la quale attribuisce alla Regione la competenza in materia di V.I.A.: tale disposizione è infatti troppo generica perché possa possedere valore derogatorio al principio generale incentrato sulla netta separazione tra la gestione più propriamente "politica" della cosa pubblica e quella "amministrativa", sancito, a livello nazionale dal D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (confluito nel T.U. del pubblico impiego D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165) e a livello regionale dalla legge 31/98. (Massima a cura della rivista giuridica AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Cartucce per stampanti: come gestire il "fine vita" tra legislazione e cautele

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 è divenuto più semplice, per gli operatori, trasportare le cartucce per stampanti esauste agli impianti di recupero. Tuttavia, la corretta gestione di questi rifiuti, in apparenza banali, richiede alcune cautele, da affrontare alla luce di un quadro legislativo estremamente chiaro, a partire dall'esatto inquadramento nel quadro dei rifiuti.

Paolo Pipere, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 27 gennaio 2009, n. 2, p. 39

Le cartucce di *toner* per le stampanti *laser*, quelle per le stampanti a getto d'inchiostro (*inkjet*) e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi da molti anni sono entrate a far parte delle comuni esperienze quotidiane di acquisto e di consumo. Se inizialmente questi prodotti si utilizzavano prevalentemente in contesti professionali, più recentemente il loro impiego si è esteso all'ambito domestico. Si presta attenzione a caratteristiche quali la definizione delle stampe che si potranno ottenere da un'appropriata combinazione di stampante e cartucce, si valuta la durata dei diversi modelli e, in considerazione della varietà e dell'articolazione dell'offerta, spesso si stima il costo unitario della copia sulla base del prezzo di acquisto e delle dichiarazioni del produttore in merito alla durata del prodotto. In qualche caso, infine, considerando gli aspetti ambientali di questo genere di materiali di consumo (*green procurement*) si considera la possibilità di acquistare cartucce a lunga durata, che consentono di limitare la necessità di sostituzione, o di prodotti rigenerati. Sono ancora relativamente poco note, invece, le procedure da seguire per garantire il corretto recupero o lo smaltimento sicuro delle cartucce esauste.

Cartucce esauste: inquadramento

Le cartucce esauste non sono beni usati e, tantomeno, "beni con residuo di funzionalità", ma nemmeno apparecchi da sottoporre a riparazione. Sebbene in passato siano state avanzate interpretazioni di questo tipo, anche da parte di enti locali o di autorità con funzioni di controllo in campo ambientale, da molti anni queste indicazioni sono state riconosciute in netto contrasto con le norme comunitarie e nazionali poste a tutela dell'ambiente e della salute.

Questi materiali di consumo, quando esauriscono il loro ciclo di vita utile, divengono rifiuti (anche se l'estensione e i confini della nozione giuridica di rifiuto sono alquanto problematici) e comportano la necessità di mettere in atto comportamenti diversi in relazione al contesto in cui lo scarto si è generato.

Le cartucce utilizzate in famiglia al termine del loro ciclo d'uso sono definite come " *rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici* ". Dal punto di vista giuridico questi scarti, mai classificati come pericolosi, devono essere separati dalle altre tipologie di scarti e consegnati al centro comunale di raccolta (cosiddetta "isola ecologica", "riciclerai" o "piazola") . Il trasporto dei propri rifiuti domestici può essere realizzato con un veicolo intestato a privati, non a un'impresa, e non è richiesto alcun documento di accompagnamento.

D.Lgs. n. 152/2006, art. 184 comma 2

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Tipologia di rifiuto

I consumabili per la stampa dismessi da un'attività economica esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista giuridicamente si qualificano come "rifiuti speciali" e devono essere avviati alla rigenerazione, al recupero o allo smaltimento a cura e onere del produttore degli scarti. E' opportuno, però, liberare il campo da alcuni frequenti errori interpretativi. Non si tratta di rifiuti "speciali assimilabili agli urbani", in quanto oggi sono tali (quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani) esclusivamente i rifiuti elencati nella deliberazione del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146/ 1994 [1] non comprende più i "consumabili per l'informatica". Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un'impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché, in nessun caso, il regolamento comunale può disporre l'assimilazione (la trasformazione del rifiuto speciale in urbano) di ciò che per legge non è assimilabile.

In passato, il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti (diversi da quelli urbani e assimilati agli urbani) e, perciò, nel caso li avesse formalmente istituiti, avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestato. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/ 2008, che ha modificato la Parte IV del cosiddetto "Codice dell'ambiente" (D.Lgs. n. 152/ 2006), questa possibilità non è però più contemplata nella legislazione di riferimento.

Le cartucce esauste non sono "rifiuti di imballaggio", in quanto questa interpretazione è fondata su un'argomentazione erronea legata al fatto che:

- gli imballaggi servono a contenere e a trasportare qualcosa (in realtà una merce destinata al mercato) e
- le cartucce, pur essendo dispositivi che necessitano di energia elettrica o termica o cinetica per poter svolgere la loro funzione primaria, contengono *toner* o inchiostro e ne consentono il trasferimento,

Da ciò, teoricamente, conseguirebbe l'assimilazione delle cartucce a "imballaggi" e di quelle esauste a "rifiuti di imballaggio". Questa interpretazione risulta, comunque, poco convincente, se si pensa che, seguendo questa argomentazione, un autoarticolato potrebbe diventare un grande imballaggio e un autoarticolato da rottamare diverrebbe un enorme rifiuto di imballaggio.

I consumabili da avviare al recupero o allo smaltimento non sono neppure " *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche* " (RAEE), tranne nel caso in cui si trovino nell'apparecchio che viene dismesso nel momento in cui il detentore decide di disfarsene. Le disposizioni sui RAEE, infatti, si applicano unicamente ai "prodotti finiti" elencati nelle dieci categorie riportate nell'allegato 1A alla direttiva 2002/ 96/CE (e nell'analogo elenco del D.Lgs. n. 151/2005) [2] e divenuti rifiuti, mentre le cartucce non rispondono alla definizione di prodotto elettrico o elettronico finito, ma, piuttosto, a quella di componente.

E' importante rilevare, infine, che i rifiuti costituiti da cartucce di *toner* per stampanti *laser* , per stampanti *inkjet* e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi utilizzati per le normali applicazioni d'ufficio non sono, di norma, da classificare come pericolosi, in quanto le sostanze pericolose eventualmente presenti non superano i valori di soglia stabiliti dalla direttiva 1967/548/CE. In ogni caso è opportuno ricorrere alle schede di sicurezza dei prodotti e, se insorgono dubbi, ad analisi di laboratorio.

Le cartucce esauste dismesse dalle attività economiche sono, quindi, nella maggior parte dei casi, da definire come " *rifiuti speciali non pericolosi* " ai quali deve essere attribuito il codice identificativo " *08 03 18 - toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*" (diversi da quelli contenenti sostanze pericolose). Chiarito l'aspetto della classificazione giuridica, essenziale per comprendere l'insieme di regole applicabili, è possibile ora verificare come debbano essere gestiti questi materiali di consumo a fine vita.

Caratteristiche delle cartucce dismesse

Le cartucce dismesse da un'attività economica:

- non sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- non possono diventare rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- non sono rifiuti di imballaggio;
- non sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Le modalità di gestione e i limiti della semplificazione

I toner e le cartucce, come ogni tipo di rifiuto speciale, devono essere affidati esclusivamente a soggetti specificamente autorizzati a trasportarli, recuperarli e smaltirli. In primo luogo, quindi, è necessario acquisire dai fornitori di servizi i titoli abilitativi all'esercizio di queste attività e controllarli accuratamente. Nel caso del trasporto, l'impresa che offre il servizio deve essere dotata dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nelle due categorie adeguate (la seconda o la quarta, per i rifiuti non pericolosi, la quinta per i pericolosi), mentre nel caso dell'impianto di recupero o di smaltimento le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione o dalla provincia.

Quando l'impianto di recupero è autorizzato secondo le procedure semplificate [3] per mezzo di una comunicazione d'inizio attività inviata alla Provincia, i trasportatori di cartucce esauste classificate come rifiuti non pericolosi possono essere iscritti alla seconda categoria dell'Albo gestori ambientali; negli altri casi, le categorie d'iscrizione dovranno essere la quarta (non pericolosi) o la quinta (pericolosi). Le recenti disposizioni di semplificazione introdotte dal decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 [4] comportano, tuttavia, la possibilità, esclusivamente nel caso in cui il trasporto avvenga dall'unità locale dell'utilizzatore delle cartucce (quindi dal luogo di produzione del rifiuto) all'impianto autorizzato a sottoporre i rifiuti a operazioni di recupero [5], di affidare il trasporto a " imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna " iscritti all'Albo gestori ambientali, secondo le modalità semplificate individuate dall'art. 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I corrieri o i vettori che possono beneficiare di questo tipo di iscrizione, che è possibile ottenere con una comunicazione d'inizio attività indirizzata alla sezione regionale dell'Albo, sono solo quelli per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e che intendono trasportare non più di trenta chilogrammi al giorno di cartucce esauste. Questa limitazione, riferendosi all'insieme delle attività messo in atto da un'impresa di trasporto su tutto il territorio nazionale, rende la semplificazione difficilmente applicabile e la relega ad ambiti del tutto marginali. Allo stesso modo, la prescrizione che impone il trasporto diretto delle cartucce dall'unità locale all'impianto che effettua il recupero fa sì che la semplificazione non sia applicabile se l'impianto di destinazione è autorizzato esclusivamente a esercitare un'attività di stoccaggio provvisorio del rifiuto (giuridicamente definita come " messa in riserva " R13). Infine, il trasporto delle cartucce esauste può giovare del regime semplificato solo a condizione che i rifiuti siano confezionati in appositi contenitori, definiti " eco-box ". Oltre alle semplificazioni legate alla modalità di autorizzazione del trasportatore, il decreto ministeriale citato prevede anche, se il trasporto avviene nel rispetto di tutte le condizioni in precedenza indicate, la possibilità di non emettere il formulario identificativo del rifiuto e di sostituirlo con il documento di trasporto [6] abitualmente utilizzato per le merci. Questa facoltà si applica anche al caso in cui l'impresa che ha prodotto il rifiuto previa iscrizione semplificata all'Albo gestori ambientali secondo le disposizioni dell'art. 212 comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 decida di trasportare le cartucce esauste con un mezzo aziendale all'impianto di recupero.

Principali riferimenti normativi

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV;
- D.M. 22 ottobre 2008 - semplificazioni per la gestione di cartucce esauste;
- D.M. 5 febbraio 1998 - norme per il recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata;
- D.M. n. 145/1998 - formulario di identificazione dei rifiuti;
- D.M. n. 406/1998 - disciplina Albo gestori ambientali.

Gli adempimenti per la gestione

Verificata la limitata portata delle semplificazioni introdotte, che non sono applicabili alla maggior parte delle operazioni di trasporto di questo genere di rifiuti, è opportuno precisare gli adempimenti documentali prescritti all'utilizzatore di cartucce che intende dismetterle. La produzione di rifiuti costituiti da cartucce di *toner* e classificati come non pericolosi comporta la necessità di affrontare un insieme di adempimenti ridotto rispetto a quello previsto per altre tipologie di rifiuti speciali. E' sufficiente, infatti, la verifica dei titoli abilitativi del trasportatore e del gestore del primo impianto al quale vengono conferiti i rifiuti e l'emissione del formulario identificativo del rifiuto (la prima e la quarta copia del medesimo devono essere conservate per cinque anni), mentre non sono richiesti né l'istituzione e la movimentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali né l'inserimento di questa tipologia di rifiuti nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) [7]. Tutti gli adempimenti citati, infine, sono invece prescritti nel caso in cui le cartucce siano classificate come rifiuti pericolosi.

I rifiuti costituiti da cartucce esauste, come ogni altro rifiuto speciale, possono essere posti in "deposito temporaneo" presso il luogo di produzione del rifiuto senza necessità di autorizzazione, a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi (20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e 10 per i pericolosi) oppure che si assicuri l'avvio al recupero o allo smaltimento con frequenza almeno trimestrale. In ogni caso, a prescindere dal criterio quantitativo o temporale prescelto, i rifiuti devono necessariamente essere asportati almeno annualmente. A questo proposito, deve essere precisato che, a differenza di quanto sostenuto da alcuni commentatori, il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 ottobre 2008 non vieta in alcun modo l'esercizio del deposito temporaneo quando dispone che per usufruire delle agevolazioni i rifiuti debbano essere " *conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero* ", in quanto, con la locuzione " *direttamente* " si è voluto semplicemente puntualizzare che non è possibile recapitarli a impianti di messa in riserva (R13), erroneamente definiti nel decreto come " *depositi temporanei intermedi* " .

[1] "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993" (in *S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52*).

[2] "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" (*in S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175*).

[3] *Secondo gli articoli 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006*.

[4] "Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *s bis*) del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti" (in *Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2008, n. 265*). *Si veda il commento di A. Righetti su Ambiente&Sicurezza n. 1/2009*.

[5] *Si tratta delle operazioni individuate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla Parte IV, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.

[6] *Disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472*.

[7] *Con l'unica eccezione costituita dal caso in cui le cartucce esauste possono essere qualificate come rifiuti da "lavorazione artigianale", cioè siano state utilizzate da un grafico iscritto all'Albo artigiani nell'ambito della sua attività*.



Scajola allunga fino a 15 anni la durata dei certificati verdi

Publicato il decreto del ministro dello Sviluppo economico che riordina la disciplina dei certificati verdi. Per tutti gli impianti di energia rinnovabile installati dopo il 31 dicembre 2007 la durata del certificato commerciabile passa a quindici anni.

Giuseppe Daniele, Edilizia e Territorio, Il Sole 24Ore, 19- 24 gennaio 2009, n. 2, p. 6

Scelta tra «certificati verdi» o tariffa omnicomprensiva per i produttori di energia rinnovabile, soprattutto da piccoli impianti. Estensione del periodo di validità dei «certificati verdi» a 15 anni e relativo moltiplicatore del valore economico. Divieto di cumulo degli incentivi con esclusione di alcuni settori come le biomasse. Accesso per gli impianti rinnovabili alle procedure di «scambio sul posto». Sono queste, in estrema sintesi, le novità più significative contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico del 18 dicembre 2008 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 2 gennaio 2009. Atteso a partire dalle indicazioni contenute nella Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 150, legge 244/2007), il «Decreto Scajola» riordina in maniera significativa un settore caratterizzato da continue incertezze ma di importanza strategica.

Vediamo in dettaglio, allora, le principali novità apportate dal decreto, riservando per la parte finale dell'articolo alcune considerazioni di come questa stabilizzazione strutturale degli incentivi economici alle fonti rinnovabili (soprattutto per i piccoli impianti), unitamente agli sgravi fiscali del 55% per la riqualificazione energetica delle abitazioni e ai «certificati bianchi» per il risparmio energetico negli edifici, possano costituire una opportunità di particolare importanza per il settore dell'edilizia.

La normativa progressa

L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (eolico, biomasse, biogas, geotermia, idroelettrica, maree ecc.), a eccezione del fotovoltaico che ha una sua normativa specifica, negli anni recenti è stata sempre più incentivata attraverso l'uso dei «certificati verdi», ovvero il rilascio di titoli economici di plusvalore per ogni MWh prodotto. I certificati verdi hanno poi una loro contrattazione economica sul mercato dell'energia per permetterne l'acquisto ai produttori (importatori) di energia elettrica da fonti tradizionali, obbligati per legge a immettere ogni anno nel sistema elettrico nazionale una quota di energia prodotta dalle rinnovabili. Qualora i soggetti produttori-importatori obbligati (uno su tutti: Enel) non siano in grado di produrre la quota di energia da fonti rinnovabili loro assegnata dalla normativa (Dlgs 79/1999 e Dlgs 387/2003), possono acquistare i certificati verdi dal mercato, assolvendo così al loro obbligo di legge. La contrattazione di titoli «energetici», pur essendosi ampliata nel tempo, ha sempre sofferto molto l'incertezza normativa legata sia al prezzo finale del certificato che alla chiara definizione di quali fonti potessero effettivamente accedere alla remunerazione aggiuntiva. Alle fonti rinnovabili tradizionali, ad esempio, si sono aggiunte (con una modifica normativa del 2007 emanata dal ministero delle Politiche agricole) anche le fonti energetiche provenienti dall'agricoltura e dall'allevamento di animali (biomasse e biogas) (vedi box).

INCENTIVI ANCHE PER LE BIOMASSE ALIMENTARI

La legge sul mercato agroalimentare (L. 222/2007) ha esteso l'uso del meccanismo dei certificati verdi anche agli impianti alimentati da biomasse e biogas proveniente dalle coltivazioni alimentari o forestali così come dagli allevamenti animali; ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti nell'ambito di accordi di filiera o contratti quadro o anche di filiere "corte", ossia con materia prima vegetale ottenuta entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.

Difficoltà tecniche a cui si erano aggiunte le incertezze dei tempi di validità dei certificati e la loro effettiva remunerabilità in confronto alle complesse procedure gestionali e amministrative necessarie all'autorizzazione per queste specifiche tipologie di impianti. Fattori questi ancora più amplificati se riferiti a impianti di piccola taglia, legati alle ristrutturazioni edilizie o agli sviluppi urbanistici, la cui convenienza economica è andata man mano scemando con la caduta del valore economico del certificato nelle recenti dinamiche di contrattazione di Borsa.

La Finanziaria 2008

A questo quadro normativo ed economico certamente interessante ma non ancora messo in grado di poter decollare, già la Finanziaria 2008 aveva dato uno scossone significativo, introducendo nuove norme che andavano a modificare un quadro ormai ingessato.

A partire dal comma 143 in poi dell'articolo 2 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), veniva sancito il principio che gli impianti realizzati dopo il 31 dicembre 2007 (a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento), sarebbero stati incentivati con i nuovi «certificati verdi». Questo voleva dire, per gli impianti attivi a partire dal 2008:

- l'estensione del periodo di validità dei certificati dai precedenti 8-12 anni a 15 anni;
- la possibilità di scelta (interessante soprattutto per i piccoli impianti) tra i certificati e una tariffa fissa omnicomprensiva (energia + incentivo);
- l'ampliamento economico dell'incentivazione grazie a un coefficiente di moltiplicazione, variabile a seconda della tipologia di fonte utilizzata;
- l'accesso al meccanismo di scambio sul posto per gli impianti di potenza media nominale media annua non superiore ai 200 kW (anche questi piccoli impianti).

Tutti i precedenti impianti, invece, hanno continuato a essere remunerati con le tariffe in vigore prima della formalizzazione della Finanziaria 2008, salvo specifici meccanismi regolamentari che avrebbero dovuto aiutare ad agevolare la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo meccanismo di incentivazione. In ogni caso dovevano essere definite le regole per la cumulabilità dei certificati verdi con le altre tipologie di incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, sia che avvenissero attraverso le forme del conto energia, del conto capitale o del conto interessi con capitalizzazione anticipata. Tutti questi elementi sono stati regolati da successivi decreti ministeriali e di cui il «decreto Scajola» ne è l'espressione finale (la prima di una serie ancora non completa in verità) dopo quasi un anno di attesa.

Il decreto «Scajola»

Il primo elemento chiarificatore del decreto si può rintracciare nel secondo articolo, interamente dedicato alle definizioni tecniche.

In primo luogo specificando cosa si debba intendere per «energia elettrica incentivata », ossia remunerata con i certificati verdi o con la tariffa fissa omnicomprensiva. Questa energia è determinata solo dal Gestore dei servizi elettrici (Gse) e non più dai vari operatori territoriali o del mercato, sulla base delle indicazioni presenti nell'allegato A al decreto stesso (vedi la tabella nell'allegato) e comunque:

- 1) stimata in via presuntiva nella fase di qualificazione dell'impianto;
- 2) riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta in base a:
 - a) in acconto, in funzione della producibilità attesa;
 - b) in acconto in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa omnicomprensiva.

La quantità remunerata è descritta nell'allegato A suddividendo gli impianti in:

- totalmente nuovi (quindi accreditati come impianti alimentati da fonti rinnovabili o lafr);
- che subiscono un rifacimento parziale (il riferimento è agli interventi impiantistico-tecnologici sugli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e a biomasse);
- che subiscono un potenziamento o ripotenziamento (la distinzione è tra impianti idroelettrici o non idroelettrici), ossia un intervento tecnologico tale da consentire una producibilità aggiuntiva dell'impianto medesimo (intendendo con questa l'aumento di produzione annua netta rispetto alla produzione media prima dell'intervento);
- che subiscono rifacimenti totali (il riferimento è a tutte le tipologie di impianto), ossia un intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto esistente alimentato da fonti rinnovabili;

- altri impianti, facendo distinzione tra le diverse tipologie di impianto elencate nella normativa precedente (soprattutto ibridi, rifiuti e cogenerazione) e che quindi hanno diverse soglie temporali di entrata in esercizio per cui accedere ai «certificati verdi».

In ogni caso tutti gli interventi di rifacimento o potenziamento devono essere coerenti con le indicazioni tecniche presenti nei capitoli successivi alla tabella di sintesi dell'allegato A al decreto.

Il secondo fattore di armonizzazione lo troviamo negli articoli 3, comma 4 e 15, comma 2 del decreto, relativi al fotovoltaico.

Viene chiarito in modo netto che il fotovoltaico non può accedere in alcuno modo ai certificati verdi poiché già beneficiario del conto energia. Un'eccezione viene fatta per quegli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica (articolo 12, Dlgs 387/2003) in data antecedente all'entrata in vigore della Finanziaria 2008 (1° gennaio 2008). In ogni caso questo tipo di impianti potrà accedere solo al vecchio meccanismo dei certificati (quello che fa riferimento al decreto ministeriale del 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007).

Viene però allargato agli impianti alimentati da rinnovabili il meccanismo tipico del fotovoltaico: lo scambio sul posto. L'accesso alla funzione tecnica del «net metering» viene dato, però, ai soli impianti con potenza nominale annua non superiore ai 200 kW (quindi, ancora una volta, piccoli impianti, adeguati al livello di installazione edilizia o urbanistica). Più nel dettaglio, nell'articolo 17, viene specificato che, possono accedere alla funzione di scambio sul posto (fatti salvi i diritti di officina elettrica) solo gli impianti:

- che abbiano una potenza nominale media annua non superiore ai 20 kW;
- che abbiano una potenza nominale media annua superiore ai 20 kW e non superiore ai 200 kW ma che siano entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.

È consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando a un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come anche quelli cogenerativi ad alto rendimento (ma la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore ai 200 kW). Il decreto però chiarisce che l'impianto che decida di utilizzare la tariffa fissa non può poi accedere contemporaneamente al meccanismo di scambio; è possibile comunque il passaggio da un sistema all'altro.

L'incentivo non copre il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al Gse in seguito all'accoglimento della domanda di qualifica Iafr dell'impianto.

La durata dei certificati

Una delle principali novità del decreto «Scajola» è relativa all'estensione della durata temporale dei certificati. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Iafr), infatti, hanno diritto al rilascio dei certificati verdi (a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale) per un numero di anni definito come segue:

- 1) 15 anni (limitatamente all'energia elettrica incentivata e ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili) per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 o impianti termoelettrici che inizino a operare come «centrali ibride» successivamente al 31 dicembre 2007;
- 2) 12 anni (sempre limitatamente all'energia elettrica incentivata e ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili) per gli impianti come ai punti precedenti ma entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007;

3) 8 anni per l'energia elettrica non ascrivibile ad alimentazione da fonti rinnovabili derivanti per i seguenti impianti:

a) impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (articolo 14 Dlgs 20/2007) che abbiano acquisito i diritti all'ottenimento dei certificati verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 (alla denominazione tabellare «altri impianti»);

b) impianti, anche ibridi, alimentati da rifiuti non biodegradabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2006, che abbiano acquisito i diritti di ottenimento dei certificati verdi a seguito della normativa vigente alla stessa data.

Ha però diritto all'accesso ai certificati per un periodo aggiuntivo di quattro anni – da sommarsi ai predetti 12 e 8 anni – l'energia elettrica relativa all'alimentazione da biomassa da filiera negli impianti (articolo 10, comma 1, lettera b del decreto) e ai rifiuti non biodegradabili entrati in esercizio successivamente al Dlgs 387/2003 ma anteriore alla legge finanziaria 2007.

Questi due elementi di surplus possono essere rilasciati però solo nella misura corrispondente al 60% dell'energia elettrica incentivata risultante in ciascuno dei predetti quattro anni. Proprio per i certificati quindicennali il decreto «Scajola» aggiunge che il valore di questi ultimi, così come previsto dalla stessa Finanziaria 2008, dovrà essere incrementato attraverso lo specifico coefficiente moltiplicatore presente:

- nella tabella 2 della Finanziaria 2008, in cui il valore è differenziato per tipologia di fonte poiché i costi impiantistici delle biomasse, ad esempio, non sono gli stessi per quelli relativi alla geotermia;
- nell'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge finanziaria 2007 (in pratica, 22 eurocent/ kWh per la tariffa omnicomprensiva oppure coefficiente di moltiplicazione 1,10 per i certificati).

Quest'ultimo elemento permette di ricordare come le biomasse da filiera, dopo alterne vicende, così come definite dal decreto del ministero delle Politiche agricole, siano entrate a pieno titolo a far parte delle fonti rinnovabili «privilegiate» in termini di durata degli incentivi e del valore economico che ne sottostà (vedi, appunto, il coefficiente moltiplicatore). Per il settore delle biomasse, infatti, è necessario distinguere due categorie:

- impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW;
- impianti di potenza nominale media annua superiore a 1 MW.

Per quelli di potenza non superiore a 1 MW il produttore può scegliere tra due opzioni:

1) tariffa omnicomprensiva (energia + incentivo) che in questa prima fase (per tutte le biomasse) è pari a 22 centesimi/kWh;

2) in alternativa il produttore può richiedere il rilascio dei certificati verdi in ragione di uno per ogni MWh di energia elettrica prodotta. In questo caso la novità è rappresentata – come prima segnalato – dal coefficiente moltiplicatore dei certificati, pari a 1,10 secondo la Finanziaria 2007 (in pratica significa un aumento del 10% del numero dei certificati).

È però da segnalare che per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il produttore non può chiedere la tariffa omnicomprensiva ma esclusivamente il rilascio dei certificati verdi e il riconoscimento del coefficiente di moltiplicazione (sempre 1,10).

L'impatto sull'edilizia

Al di là dei meccanismi normativi messi sino a ora in campo dal legislatore, il pregio del decreto «Scajola» è quello di riordinare l'intera materia degli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili e dare stabilità a un mercato molto soggetto ai fenomeni di variazione sotto la pressione di fattori esogeni. E di dare, soprattutto, certezza e semplicità ai piccoli impianti grazie alla tariffa fissa omnicomprensiva per ben 15 anni (più ulteriori incrementi per alcune fonti). È chiaro che se questo scenario di nuovo mercato per le rinnovabili lo si legge come potenziale strumento di contrasto agli effetti negativi della crisi economica del settore dell'edilizia e delle costruzioni è possibile capire come solo l'integrazione tra i due mondi può credibilmente dare corpo a queste aspettative. Attuare una sinergia tra i vantaggi provenienti dagli sgravi fiscali del 55% per la riqualificazione energetica e l'uso intensivo degli incentivi per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili (certificati bianchi; certificati verdi e/o tariffa fissa; conto energia per il fotovoltaico) può essere sicuramente un modo per attrarre investimenti privati nelle ristrutturazioni o riqualificazioni urbane. E anche per ridurre i costi di gestione degli immobili, soprattutto per le famiglie che in questo periodo hanno bisogno di un reale sostegno al reddito, come può essere la riduzione dei costi della «bolletta energetica» dell'edificio. Resta da capire se questi tre mondi (edilizia, bioarchitettura e finanza) sino a ora l'uno ostico all'altro, troveranno effettivamente il modo di dialogare e dare inizio a un periodo di ripresa delle attività del settore, con le nuove caratteristiche di innovazione, competitività e sostenibilità dello sviluppo (economica e ambientale).



Testo unico e "milleproroghe": obblighi in vigore e rinvii

Come già anticipato dopo la conclusione del Consiglio dei Ministri dello scorso 18 dicembre 2008, con l'emanazione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", meglio conosciuto con l'appellativo di "milleproroghe", non si è realizzata la proroga integrale, da più parti invocata, del nuovo obbligo di valutazione dei rischi secondo i criteri del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (il cosiddetto Testo unico sicurezza) e del conseguente aggiornamento del documento di valutazione. Infatti, a dispetto del disegno iniziale che faceva slittare tutto nel mese di giugno 2009, è stato accolto nel decreto legge un orientamento ritenuto più "prudente" ma che rischia di accentuare ulteriormente le troppe difficoltà sollevate dalla dottrina durante questi primi mesi di vita del D.Lgs. n. 81/2008.

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore, Ambiente & Sicurezza, 27 gennaio 2009, n. 2, pag.15

L'art. 32, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 [1] (si veda il riquadro 1), ha introdotto il principio generale in base al quale tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 sono in vigore dal 1° gennaio 2009 (si veda la tabella 1), a eccezione di quelle in materia di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (art. 18, comma 1, lettera r), di divieto delle visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a), di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1) e di conferimento della data certa al documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2) prorogate al 16 maggio 2009. Appare necessario sviluppare, pertanto, alcune brevi considerazioni sugli effetti immediati di questa mini proroga, soprattutto in merito ai suoi riflessi sul piano operativo.

Riquadro1

Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Art. 32

Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi

Un primo effetto fondamentale delle disposizioni contenute nel D.L. n. 207/2008 è l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2009, delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi e, soprattutto, delle relative sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (si veda la tabella 2). Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a elaborare il documento di valutazione (artt. 17 e 28) o l'autocertificazione (art. 29, comma 5) nel rispetto dei nuovi principi; si osservi che sotto il profilo tecnico occorre parlare di aggiornamento di questi documenti in quanto sussiste una continuità tra il nuovo Testo unico e il D.Lgs. n. 626/1994. Scompare, invece, per le nuove attività - intese come datori di lavoro alla prima assunzione o impiego di lavoratori equiparati dall'art. 2 - il termine previsto dall'art. 96 bis, D.Lgs. n. 626/1994 che concedeva tre mesi, dall'effettivo inizio dell'attività stessa, per redigere il documento di valutazione.

Pertanto, all'atto dell'instaurazione del primo rapporto di lavoro tutelato dalla norma, scatta l'obbligo di redigere per lo meno l'autocertificazione, nei casi consentiti, fermo restando il dovere, in ogni caso, di effettuare preventivamente la valutazione dei rischi, di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (l'art. 34 consente al datore di lavoro di assumere direttamente tale incarico, salvo alcune esclusioni qualora si tratti di attività a maggior rischio) e il medico competente e di adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dalla vigente disciplina.

Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi, lo stesso dovrà essere redatto dal datore di lavoro (obbligo indelegabile ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e contenere i seguenti elementi previsti tassativamente dal comma 2, art. 28, D.Lgs. n. 81/ 2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, ai quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per effetto della previsione contenuta nel comma 2, art. 32 D.L. n. 207/2008, il datore di lavoro dal 16 maggio 2009 dovrà conferire la data certa al documento di valutazione dei rischi, salvo ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto legge. Si osservi che quando il legislatore ha imposto la cosiddetta "data certa" ha richiesto la prova con validità *erga omnes* della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente a un dato evento; pertanto, occorre fare riferimento, in primo luogo, alla comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, agli artt. 2702-2704, c.c., che riportano un elenco non esaustivo degli strumenti idonei per attribuire la data certa al documento. Questa disciplina consente di provare tale data anche con riferimento a ogni " *fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento* " (art. 2704 c.c.). Il legislatore non ha vincolato il conseguimento del risultato della "data certa" a un solo specifico strumento ma, al contrario, ha ammesso in linea di principio molteplici soluzioni conferendo, in tal senso, un'ampia autonomia che trova una sua conferma anche nella formulazione particolarmente ampia adottata dal legislatore nel comma 2, art. 28 D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, la data certa può essere conferita attraverso vari strumenti come, per esempio, l'autoprestazione tramite gli uffici postali, prevista dall'art. 8, D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, " *Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* ", la posta elettronica certificata (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), la marca temporale (art. 8, comma 1, e art. 22, comma 1, lettera g) , D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e la spedizione a mezzo raccomandata del DVR [2].

Pertanto, durante questo periodo transitorio i datori di lavoro potranno alternativamente redigere il DVR e conferire contestualmente la data certa adottando uno di questi sistemi o farlo entro il termine di proroga. Al 16 maggio 2009 è stato anche prorogato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi collegati allo *stress* lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo 8 ottobre 2004 (art. 28, comma 1). Questa scelta, probabilmente, è stata dettata dalla necessità di rivedere prossimamente, forse in sede di decreto correttivo, una normativa che presenta troppi lati oscuri[3]. Inoltre, si osservi che la mancata proroga della valutazione dei rischi secondo i criteri del D.Lgs. n. 81/2008 comporta anche l'obbligo dell'aggiornamento dell'informazione e della formazione dei lavoratori e dei preposti (artt. 36 e 37).



Tabella 1

Gli ulteriori obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 in vigore dal 1° gennaio 2009 [1]
Oggetto dell'adempimento

1	Valutazione di tutti i rischi secondo i criteri del D.Lgs. 81/2008 [2]
2	Elaborazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) [3]
3	Redazione/aggiornamento dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (datori con non oltre 10 lavoratori occupati)
4	Valutazione dei rischi da: a) apparecchiature munite di VDT b) agenti fisici (ad eccezione delle norme in materia di radiazioni ottiche artificiali e dai campi elettromagnetici) c) atmosfere esplosive d) agenti biologici e) agenti chimici, cancerogeni e mutageni
5	Sanzioni per la violazione delle norme relative agli adempimenti da 1 a 4 (si veda la <i>tab. 2</i>)
6	Aggiornamento dell'informazione e della formazione dei lavoratori e dei preposti (artt. 36-37)

Note:

[1] Questi obblighi si aggiungono a quelli già in vigore dal 15 maggio 2008.

[2] A esclusione di quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo 8 ottobre 2004 (art. 28, comma 1), prorogati al 16 maggio 2009 dall'art. 32 D.L. n. 207/2008, da radiazioni ottiche artificiali (26 aprile 2010) e da campi elettromagnetici (30 aprile 2012).

[3] Dal 16 maggio 2009 il documento di valutazione dei rischi deve avere anche data certa (art. 32 comma 2, D.L. n. 207/2008).

Tabella 2

Le principali sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti Ai sensi dell'art. 55 in vigore dal 1° gennaio 2009 [1]

Illecito	Sanzione
Omessa valutazione dei rischi	Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro [2][3]
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)	Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro [2][3]
Incompleta redazione del DVR, omessa indicazione degli elementi previsti alle lettere a) , b) , d) , e) e f) , art. 28, ossia: - relazione con i criteri di valutazione (lettera a); - misure di prevenzione e protezione e DPI (lettera b); - procedure sulle misure da attuare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità (lettera d); - indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che richiedono una particolare competenza, riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (lettera f);	Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro [2][3]

Mancata redazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi: - in collaborazione con il RSPP e il MC; - senza consultazione preventiva del RLS; - in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi o su richiesta del MC:	Ammenda da 3.000 a 9.000 euro [2]
Redazione del documento di valutazione dei rischi senza indicare: - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio:	Ammenda da 3.000 a 9.000 euro [2]
Omessa informazione dei lavoratori ex art. 36, commi 1, 2 e 3:	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro [4]
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera l)	Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro [4]

Note:

1) Sono invariate le sanzioni previste dal codice penale (artt. 589590).

2) Solo a carico del datore di lavoro.

3) Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

"a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d) (AGB gruppi 3 e 4), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività in edilizia caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno ".

4) Sanzione a carico anche del dirigente.

La comunicazione degli infortuni all'INAIL

Dal 16 maggio 2009 entrerà in vigore anche l'obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1, lettera r) .Appare opportuno ricordare che in materia l'INAIL, con nota 15 maggio 2008, aveva già fornito alcune indicazioni operative anche se, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 questo obbligo è agganciato direttamente al nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, che dovrebbe prossimamente prendere il via (art. 8).

Visite mediche in fase preassuntiva

Fa molto discutere anche l'ennesima proroga al 16 maggio 2009 operata dal comma 1, art. 32 D.L. n. 207/2008, in materia di divieto di visite mediche in fase preassuntiva (art. 41, comma 3, lettera a)). In effetti, questa scelta potrebbe trovare una spiegazione in un prossimo intervento legislativo che potrebbe eliminare del tutto il divieto dall'ordinamento italiano; tuttavia, occorre osservare che già precedentemente, sia in dottrina sia in giurisprudenza, si è acceso un dibattito sulla liceità di questa pratica che precede il momento in cui si costituisce il rapporto di lavoro. La questione non appare di poco conto, specie se si considera che la violazione dell'art. 5 comma 3, legge n. 300/1970, è sanzionata penalmente con l'ammenda da 154,00 a 1.549,00 euro o con l'arresto da 15 giorni a un anno o con la pena congiunta nei casi più gravi (art. 38, legge n. 300/ 1970) [4].

Su questa problematica la S.C. di Cassazione è intervenuta in diverse occasioni con un orientamento altalenante; infatti, occorre ricordare che con sentenza 27 gennaio 1999, n. 1133, la sez. III penale, ha precisato che la formulazione letterale dell'art. 5, comma 3 - che utilizza l'espressione generica "lavoratore", in contrapposizione a quella di "lavoratore dipendente" impiegata nel comma 1 della disposizione - fa riferimento anche a quanti all'occupazione aspirino, quindi, tenendo anche conto dell'intenzione del legislatore di tutelare la libertà e la dignità del prestatore d'opera indipendentemente dalla circostanza che l'assunzione sia già avvenuta oppure no, risponde del reato di cui all'art. 38 il datore di lavoro che utilizzi sanitari di sua fiducia, in luogo di enti pubblici, per effettuare accertamenti sull'idoneità fisica dei lavoratori da assumere. Questa interpretazione se, da un lato, si allinea con quella costantemente accolta dalla sezione lavoro della S.C. [5], dall'altro disattende un precedente orientamento espresso dalla stessa sez. III penale, con la sentenza 8 gennaio 1998, n. 43, secondo la quale gli accertamenti medico-fiduciari effettuati su chi non ha ancora instaurato un rapporto di lavoro dipendente non costituiscono reato [6]. In effetti, quest'ultimo orientamento non appare condivisibile visto che il legislatore ha utilizzato il termine generale "lavoratore", che comprende sia quelli già assunti che gli assumendi. A sostegno di questa interpretazione estensiva fa propendere anche l'elemento teleologico; l'art. 5, Statuto, infatti, consentendo accertamenti sulla idoneità fisica di lavoratori solo tramite enti e istituti specializzati di diritto pubblico, è volta, per un verso, a garantire l'imparzialità del controllo e, per un altro, a tutelare la riservatezza e la dignità personale dei lavoratori [7][8][9].

Conclusioni

Le proroghe concesse attraverso il D.L. n. 207/2008 hanno suscitato molti interrogativi sulla loro effettiva efficacia. In realtà, vista la dichiarata intenzione di emanare, nei prossimi mesi, un decreto correttivo del D.Lgs. n. 81/2008 anche per apportare si spera alcune necessarie modifiche a un apparato sanzionatorio ormai oltre ogni confine di ragionevolezza, che rischia di mettere in pericolo anche la stessa impresa come organizzazione sociale di lavoro, appariva più opportuna una proroga delle norme in materia di valutazione dei rischi e di redazione del relativo DVR, in modo da far sì che nuove e "vecchie" disposizioni entrassero in vigore armonicamente, certamente con minori complicazioni operative per le imprese e senza abbassamenti transitori dei livelli di tutela del diritto alla salute dei lavoratori. Questa necessità era ancora più sentita da parte delle piccole imprese destinatarie di procedure semplificate e standardizzate previste dell'art. 29. Invece, l'aver prorogato solo la "data certa" non risponde a queste esigenze ma, al contrario, rischia di creare solo nuove incertezze e difficoltà applicative.

[1] "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", *in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304.*

[2] *Per un approfondimento si veda dello stesso Autore, Quali modalità operative per la data certa sul DVR?, in Ambiente&Sicurezza n. 1/2009, pag. 34.*

[3] *Si veda anche, di Massimo Colombo, Stress un'applicazione pratica per valutare il rischio, in Ambiente&Sicurezza n. 1/2009, pag. 22.*

[4] *Si ricorda che la visita preassuntiva è prevista ancora per i lavoratori minorenni (art. 8 legge n. 977/1967). Per un approfondimento sulla casistica in tale fattispecie si veda, dello stesso Autore, La sicurezza per i lavori atipici, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008.*

[5] *Si veda Cass. 4 maggio 1984, n.2729; Cass. 19 marzo 1986, n. 1917; Cass. 15 luglio 1987, n. 6224.*

[6] *Si veda anche Cass. 18 febbraio 1974, n. 288; Cass. 24 marzo 1975, n. 706.*

[7] *Si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro 22 marzo 1973.*

[8] *A favore della tesi estensiva Assanti, Pera, Commento allo statuto dei lavoratori, Padova, 1972, pag. 60; S. Magrini, Brevi note in tema di controllo sull'idoneità fisica del lavoratore avviato al lavoro, in Cass. pen. Mass. 1976, pag. 615; Carlo Smuraglia, Diritto penale del lavoro, Napoli, 1983, pag. 110. A favore di una interpretazione restrittiva si veda, invece, di Freni e Giugni, Lo statuto dei lavoratori, opera citata, pag. 16; di Pucci, Gli accertamenti sanitari dei lavoratori nella legge 20 maggio 1970, n. 300, in Riv. it. dir. prev. soc., 1971, pag. 242; ID, Il controllo dell'idoneità fisica degli avviati al lavoro su richiesta numerica dell'imprenditore, in Dir. lav. 1973, II, 101; di Tamburrino, L'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la visita di idoneità fisica anteriormente all'assunzione, opera citata, pag. 75; di A. Vellebona, Le "visite preassunzione" di fronte all'art. 5 dello statuto dei lavoratori.*

[9] *In tal senso, anche le linee guida n. 20 "Disabilità e lavoro" del Consorzio per l'accreditamento e aggiornamento in Medicina del Lavoro, SIMLII, Fondazione S. Maugeri, Tipografia Pime Editrice, 2006.*



La gestione della sicurezza nei contratti di appalto

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati definiti gli obblighi inerenti alla sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di lavori in appalto, con contratto d'opera o di somministrazione. Gli adempimenti previsti dal decreto hanno regolamentato sia le fasi antecedenti l'affidamento dell'appalto, con la cosiddetta «verifica di idoneità tecnico-professionale» delle imprese esterne, sia la fase contrattuale, con nuovi adempimenti in materia di valutazione dei rischi interferenziali e di definizione dei costi connessi alla gestione della sicurezza nello specifico appalto. Sono stati regolamentati anche i processi di gestione della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, con la definizione di precisi obblighi per il committente e gli appaltatori in tema di cooperazione e di coordinamento. Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) costituisce lo strumento più importante di gestione di queste fasi previsto dal decreto. Saranno esaminati gli obblighi previsti dall'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, mettendone in luce le criticità e proponendo una linea guida per l'applicazione.

Dario Carrettoni, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore 23 dicembre 2008, n. 1, p. 67

La prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione di attività da parte di aziende o di professionisti esterni all'interno del sito aziendale costituisce da sempre uno dei punti critici nel sistema di gestione della sicurezza di qualsiasi azienda. Durante queste attività, infatti, si creano condizioni di rischio nuove e diverse rispetto a quelle abitualmente presenti nell'azienda. Le attività svolte dal personale esterno si sovrappongono o interfacciano con quelle eseguite dal personale interno dell'azienda o con quelle eseguite da altro personale esterno afferente ad altra azienda presente, a qualsiasi titolo, nelle stesse aree di lavoro, andando a creare, quindi, i cosiddetti rischi interferenziali. Per prevenire o ridurre la significatività di questi rischi è necessario implementare un sistema di gestione della sicurezza che coinvolga sia il committente sia i diversi appaltatori interessati da un'attività di progettazione e di esecuzione dell'attività che garantisca il rispetto di procedure di sicurezza coordinate e condivise. Il D.Lgs. n. 626/1994 nell'ormai storico art. 7, aveva già regolamentato con buona efficacia l'organizzazione della sicurezza in queste tipologie di situazioni. La legge delega 3 agosto 2007, n. 123, che ha avviato il processo che ha portato all'approvazione e all'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008, aveva ulteriormente approfondito i dettami previsti dall'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, con l'introduzione, tra l'altro, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e dell'obbligo di riportare i costi per la sicurezza nel contratto di appalto. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha recepito e completato tutti gli obblighi precedentemente definiti dalla normativa preesistente inquadrandoli nell'art. 26, destinato a diventare uno dei capisaldi del decreto stesso. Sarà esaminato lo schema del nuovo dettato normativo evidenziandone le peculiarità e le criticità. Inoltre, saranno fornite diverse indicazioni per la corretta implementazione di quanto previsto dall'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Adempimenti previsti dall'art. 26, TU

L'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha disciplinato gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro in caso di affidamento di attività in appalto o con contratto d'opera o di somministrazione da eseguirsi all'interno dell'azienda, dell'unità produttiva o, comunque, del ciclo produttivo del committente. Il disposto ha previsto un vero e proprio processo di gestione che inizia dalle fasi antecedenti l'affidamento del contratto.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale

La prima fase di questo processo è rappresentata dall'obbligo previsto dal comma 1, lettera a), per il datore di lavoro committente di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.

La valutazione deve consentire, al datore di lavoro committente, di verificare che l'impresa o il professionista esterno sia, innanzitutto, in regola con le normative in materia di diritto del lavoro, assicurativo e di salute e di sicurezza sul lavoro.

La verifica deve permettere al committente, inoltre, di valutare se l'azienda esterna possieda una struttura interna societaria e un'organizzazione tali da poter eseguire i lavori affidategli in piena sicurezza.

Questa verifica, già prevista dall'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994, costituisce la base per la gestione in sicurezza delle attività affidate all'esterno. Le modalità con cui effettuare questa verifica sono state finora lasciate alla quasi totale discrezionalità del datore di lavoro committente. L'art. 26 ha stabilito, invece, che la verifica debba essere fatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla luce del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27, D.Lgs. n. 81/2008.

Questo decreto attuativo dovrà essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. In attesa del nuovo provvedimento, la verifica dovrà essere effettuata mediante l'acquisizione del certificato della camera di commercio industria ed artigianato e di un'autocertificazione da parte dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

È evidente che, pur nella conformità da un punto di vista formale, l'acquisizione della sola autocertificazione e del certificato della camera di commercio risulta insufficiente per un'efficace valutazione dell'organizzazione in tema di sicurezza dell'impresa esterna. Questa carenza potrebbe risultare particolarmente critica per l'affidamento di lavori complessi, con l'eventuale intervento di più imprese contemporaneamente e in presenza di rischi per la sicurezza significativi. Si ritiene quindi che, oltre a queste documentazioni obbligatorie, sia utile o, in alcuni casi, necessario acquisire ulteriori informazioni. A tale scopo, può essere utile consultare quanto previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008 che ha regolamentato le modalità di verifica di idoneità tecnico professionale di imprese per attività di cantiere nel rispetto di quanto previsto dal Titolo IV.

Informazioni sui rischi presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto

La seconda fase del processo di gestione è rappresentata dall'obbligo confermato dall'art. 26, comma 1, lettera b), per il datore di lavoro committente di fornire alle imprese e ai lavoratori autonomi esterni dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dove andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione alla propria attività.

Questo obbligo di informazione non costituisce una novità dal punto di vista normativo essendo già presente nell'art. 7 D.Lgs. n. 626/1994. Lo scopo di questo precetto è quello di permettere agli appaltatori/lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione di queste informazioni, di perfezionare la valutazione dei rischi relativi alle proprie attività e di aggiornare le misure di prevenzione e protezione per quelle previste dallo specifico appalto.

Cooperazione e coordinamento

La terza fase del processo è rappresentata dagli obblighi stabiliti dai commi 2 e 3, art. 26, in tema di cooperazione e di coordinamento. Il comma 2 ha previsto che tutti i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Questi soggetti devono poi coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle stesse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il comma 3 ha assegnato al datore di lavoro committente, quindi, il ruolo di regista delle attività di cooperazione e di coordinamento attraverso l'obbligo di predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI). Questo documento deve contenere la valutazione dei rischi di interferenza e le misure atte a eliminarli o, dove ciò non è possibile, ridurli al minimo. Questo adempimento non si applica ai rischi specifici propri delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi per i quali restano inalterati gli obblighi e le responsabilità previste dal D.Lgs. n. 81/2008. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

A questo riguardo, il decreto legislativo ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, che il DUVRI debba essere allegato entro quest'ultima data. Il 31 dicembre 2008 rappresenta, quindi, la data ultima di piena applicazione di questo adempimento, oltre la quale tutti i contratti in essere dovranno avere in allegato il DUVRI.

II DUVRI

È necessario, quindi, approfondire le problematiche relative al documento di valutazione dei rischi interferenziali, in quanto strumento fondamentale nella gestione di questo processo.

Per comprendere pienamente quali debbano essere i contenuti del DUVRI è fondamentale comprendere appieno e ricordare sempre le finalità del documento; quando in uno stesso ambiente di lavoro operano più soggetti afferenti a datori di lavoro diversi si creano, oltre ai rischi propri di ciascuna impresa, una serie di rischi aggiuntivi dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle imprese presenti, a vario titolo, nello stesso ambiente di lavoro. Questi rischi di interferenza non rientrano nelle ordinarie valutazioni dei rischi effettuate dai datori di lavoro delle singole imprese che hanno come oggetto, invece, i rischi specifici della propria attività. Il legislatore ha affidato al datore di lavoro committente, quindi, il compito di valutare questi rischi interferenziali e di stabilire le conseguenti misure di prevenzione e di protezione. L'assegnazione è giustificata dal fatto che questo soggetto è in possesso di tutte le informazioni necessarie sulle modalità e sulle tempistiche con cui queste interferenze si genereranno, essendo lui stesso l'organizzatore delle attività affidate all'esterno. Il datore di lavoro committente è, quindi, il regista del coordinamento per la sicurezza quando si parla di interferenze. Questa logica era già presente nella normativa in materia di cantieri temporanei e mobili, confluita nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008; con lo strumento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che presenta modalità di gestione contrattuale analoghe a quelle del DUVRI, si è inteso regolamentare e gestire proprio i rischi interferenziali presenti nei cantieri. Stante le suddette finalità, è necessario comprendere come dovrà essere strutturato il DUVRI. È opportuno premettere che non sussistono, a oggi, prescrizioni vincolanti sui contenuti minimi del DUVRI, per cui è lasciata discrezionalità ai datori di lavoro di elaborarlo in coerenza con le proprie esigenze. Poiché si tratta di un documento ispirato in qualche modo al PSC, potrebbe essere utile consultare, innanzitutto, quanto previsto dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito quali debbano essere i contenuti minimi di quest'ultimo documento per avere una linea guida utile alla predisposizione del DUVRI. Rispetto al PSC, che costituisce un documento legato alla presenza di un cantiere temporaneo e mobile e che, quindi, come tale si configura come un documento che si genera in momenti specifici e, appunto, temporanei, il DUVRI si avvia a essere uno strumento costantemente presente nella gestione ordinaria di tutte le aziende. Anche nelle aziende di più piccole dimensioni il numero di appalti/contratti d'opera assegnati nel corso dell'anno è rilevante, assumendo ordini di grandezza straordinari in aziende di grandi dimensioni o con processi che richiedono l'utilizzo costante di imprese esterne. È chiaro, quindi, che le modalità di redazione e di gestione di questo strumento, scelte da ciascuna azienda, dovranno tenere conto necessariamente di questa criticità e dovranno privilegiare, quindi, criteri di semplicità e di efficacia, piuttosto che di burocratico perfezionismo formale. È opportuno sottolineare, inoltre, che la cooperazione e, soprattutto, il coordinamento durante l'esecuzione delle attività, per avere una reale efficacia di prevenzione degli infortuni, si compongono di elementi certamente di alto livello (per esempio, le tempistiche di intervento di ogni impresa nelle aree, l'uso di impianti comuni, le procedure e i mezzi di gestione delle emergenze ecc.), prevedibili e concordabili anche in fase preliminare all'inizio dei lavori, ma anche di elementi operativi, che possono essere valutati e stabiliti solo, di volta in volta, per la specifica attività, al momento della sua esecuzione.

Per quest'ultime, nelle realtà di cantiere, esiste la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che è specificatamente deputata alla loro gestione. Per gli appalti, è necessario individuare le figure interne aziendali, opportunamente incaricate e formate allo scopo.

Il sistema di gestione interno aziendale del DUVRI dovrebbe prevedere entrambi i due livelli. La prima parte del processo dovrebbe essere gestita congiuntamente dalle funzioni che si occupano di contrattualistica (per esempio, uffici appalti), da quelle richiedenti le attività da affidare in appalto (per esempio, i responsabili di produzione, di manutenzione, di servizi generali ecc.) e da quelle che si occupano di sicurezza (servizio di prevenzione e di protezione), oltre che dal datore di lavoro committente, in assenza di specifica delega interna.

Il DUVRI dovrebbe contenere, prima ancora della valutazione dei rischi di interferenza dello specifico appalto, una serie di norme e di procedure, alle quali ogni singolo appaltatore/lavoratore autonomo dovrà uniformarsi; queste saranno finalizzate per prevenire a monte l'insorgere di rischi da interferenze.

Queste regole dovranno definire, quindi, l'approccio metodologico che dovrà essere utilizzato dagli appaltatori durante la loro permanenza all'interno del sito aziendale. Oltre a queste potranno essere inserite nel DUVRI anche tutte le informazioni previste dall'art. 26, comma 1, lettera b).

Il DUVRI generato in questa fase e allegato al contratto dovrà essere successivamente recepito dalle funzioni operative che si occupano dell'esecuzione dei lavori o della sovrintendenza degli appaltatori esterni (si veda i preposti di reparto, i preposti alle manutenzioni ecc.).

Un opportuno coordinamento operativo con gli appaltatori, gestito da queste figure, si rende necessario per stabilire gli strumenti operativi pratici e di dettaglio per mettere in pratica le misure riportate nel DUVRI. Questa attività potrà trovare evidenza in opportuni strumenti quali, per esempio, verbali di coordinamento, permessi di lavoro o altro. Questi strumenti dovranno verificare, inoltre, la reale fattibilità e, se del caso, la completezza delle misure di prevenzione e di protezione previste dal DUVRI. In caso di necessità, da queste attività di coordinamento operativo dovranno essere generate le richieste di revisione/aggiornamento del DUVRI. In assenza di questo doppio livello, il DUVRI potrebbe rimanere uno dei tanti adempimenti formali, privi di reale utilità.

I costi per la sicurezza

Una delle novità sicuramente più rilevanti e interessanti previste dal comma 5, art. 26, è rappresentata dall'obbligo di specificare nei contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. In assenza di questa specifica, è prevista la nullità del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1418, codice civile. Per il calcolo dei costi per la sicurezza deve farsi riferimento a quanto emerge dal DUVRI predisposto per lo specifico appalto. Pur in presenza di opinioni non sempre concordi in merito, i costi della sicurezza da riportare nel contratto devono essere intesi come quelli necessari alla messa in atto delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi interferenziali e, quindi, delle misure di cooperazione e di coordinamento riportate, appunto, nel DUVRI. Questi costi, evidenziati proprio in riferimento a quanto stabilito nel DUVRI, non si prestano a ribassi d'asta durante la fase di offerta.

Vale, anche in questo caso, la scadenza del 31 dicembre 2008 per adeguare i contratti esistenti al 25 agosto 2007 e in vigore alla data suddetta.

Si sottolinea che, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali possono accedere a questi dati. Questi soggetti si prefigurano, quindi, in caso di mancata o di carente quantificazione dei costi per la sicurezza nel contratto, come parti interessate alla nullità del contratto stesso. Per un'indicazione operativa sulle specifiche voci di costo tipiche di queste quantificazioni economiche, è possibile consultare quanto previsto dall'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, nel quale, rinforzando ancora una volta i legami con quanto stabilito dal Titolo IV in materia di cantieri, sono stati definiti i costi da stimare nel PSC. Queste voci costituiscono un'utile linea guida anche per gli appalti di cui all'art. 26.

Altri adempimenti

L'art. 26, oltre al processo di gestione descritto, ha completato il quadro normativo in materia di sicurezza negli appalti. Al comma 4, è stabilito che, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato a opera dell'INAIL o dell'IPSEMA.

Queste disposizioni non si applicano, tuttavia, ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese esterne. Con questo, il D.Lgs. n. 81/2008 ha ribadito il principio per cui il datore di lavoro committente non può rispondere dei rischi propri dell'impresa esterna. Il comma 6, art. 26, ha ripreso quanto stabilito dall'art. 8 legge n. 123/2007, in tema di appalti pubblici, mentre il comma 7 ha disciplinato che, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dalla legge n. 123/2007 trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

In ultimo, il comma 8 ha ripreso quanto già previsto dalla legge n. 123/2007 in materia di obbligo, per il personale impiegato nell'ambito di attività in appalto o in subappalto, di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Conclusioni

L'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, ha completato il quadro normativo per quanto riguarda la gestione della sicurezza in attività affidate in appalto, in contratto d'opera e in somministrazione (si veda lo schema 1). Gli adempimenti normativi applicabili a questa materia prefigurano un modello di gestione desunto, in parte, dall'esperienza tecnico/giuridica applicata nei cantieri confluita nel Titolo IV. Le peculiarità e le criticità dell'applicazione di questo modello di gestione a tutte le attività affidate all'esterno comportano un significativo appesantimento gestionale.



Questo sistema porterà a risultati reali solo se si eviterà di concentrarsi sugli aspetti formali privilegiando la concretezza operativa, supportata da strumenti documentali snelli e da processi aziendali che tengano conto delle diverse esigenze (contrattuali, operative ecc.).



Tarsu, prorogato ancora il vecchio regime

Ai Comuni che nel 2006 applicavano la tassa è stata di nuovo preclusa la possibilità di passare al sistema tariffario. Slitta anche il termine previsto per la non ammissione in discarica di alcuni rifiuti a causa dell'emergenza in atto derivata dalla carenza di impianti di termovalorizzazione

Claudio Carbone, Il Sole 24 Ore, Guida agli Enti Locali, 31 gennaio 2009, n. 5, p. 22

I Comuni che nell'anno 2006 erano ancora in regime di tassa rifiuti (Tarsu), sono tenuti a rimanervi anche per tutto il 2009, essendo preclusa la possibilità di passare al sistema tariffario (Tia), di cui al Dlgs n. 22 del 1997. L'immobilismo che regna sulla materia in esame, dunque, ha indotto ancora una volta il legislatore a ripiegare su una disposizione di proroga con la finalità di ribadire un regime transitorio per la tassa e la tariffa Ronchi che, congelando il regime di prelievo, evita le confusioni che potrebbero derivare dall'entrata in vigore della nuova tariffa disciplinata dal Codice dell'ambiente. Le conseguenze per l'applicazione della Tarsu sono immediate: confermate le disposizioni concernenti la soggettività passiva e il sistema di determinazione della tariffa. Qualche perplessità, invece, sul nuovo regime della tassazione delle aree industriali, tenuto conto che l'articolo 195, comma 2, lettera e) del codice dell'ambiente (Dlgs 152/2008), come riformulato dal Dlgs 4/2008 ne ha modificato le regole, la cui entrata in vigore, per effetto dell'articolo 5 comma 2, del DI 208/2008, è prorogata di altri sei mesi.

IL REGIME DELLA TASSA RIFIUTI

La tassa rifiuti solidi e urbani è dovuta da tutti quelli che occupano o detengono locali o aree scoperte site nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, nel quale è svolto il servizio di raccolta rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. La tassa può essere determinata:

- a) in base alla quantità e qualità media dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento;
- b) per i comuni con popolazione inferiore a 35mila abitanti, in alternativa, al metodo di cui sopra, in base alla quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti e al costo dello smaltimento.

Tale modalità di determinazione richiede l'adozione preventiva di una delibera del consiglio comunale per disciplinare le modalità di rilevazione certa delle qualità dei rifiuti prodotta. Per l'applicazione della tassa, inoltre, i locali e le aree debbono essere divisi in categorie omogenee e a ogni attività deve corrispondere un'unica tariffa in relazione a quella esercitata dal soggetto passivo.

Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Nell'ipotesi in cui i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identificano, in base alla destinazione di uso, con la classificazione in categorie prevista, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Per i locali e le aree diversi da quelli a uso di abitazione, quali uffici, spogliatoi, mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

Nel caso, infine, di un unico insediamento dove si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando, a ciascuna di dette attività, la corrispondente voce di tariffa.

L'OBBLIGO DELLA COPERTURA

Il comma 169, dell'articolo 1, della legge finanziaria 296/2006, disciplina che gli Enti locali sono tenuti, in via ordinaria, a deliberare le tariffe e le aliquote riguardanti i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate in seguito all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, sempre nel suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Nella determinazione delle tariffe è necessario verificare che il gettito complessivo della tassa smaltimento non sia superiore al costo del servizio. Il gettito derivante da attività di accertamento per annualità pregresse, invece, rappresenta una entrata *tantum* che non determina l'obbligo della restituzione agli utenti ai fini dell'osservanza dell'obbligo del limite minimo e massimo di copertura, purché tale maggiore entrata si manifesti successivamente all'approvazione dei conti consuntivi dei predetti esercizi. Tale maggiore gettito, peraltro, può essere utilizzato senza particolari vincoli e, quindi, a copertura di qualsivoglia spesa iscritta in bilancio. Ai sensi dell'articolo 242, comma 2 del Tuel, inoltre, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura dei servizi a domanda individuale, del servizio di acquedotto e del servizio di smaltimento rifiuti.

LA MODIFICA DELLE TARIFFE

L'articolo 77 bis, comma 30 del DI 112/2008 ha confermato per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente l'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla Tarsu. La Corte dei conti per la Regione Campania, con il parere n. 18 del 2008, nel fornire alcuni chiarimenti sulla portata delle disposizioni recate dall'articolo 77 bis, comma 30 del DI n. 112 del 2008 ha precisato che anche la tariffa di igiene ambientale, al pari della Tarsu, può essere modificata dai Comuni in deroga al blocco deciso nella manovra estiva.

A parere della Corte non sembra che l'esplicito riferimento alla sola Tarsu, contenuto nel DI 112/2008 possa valere a escludere dal regime derogatorio anche la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dal momento che la nuova entrata comunale, introdotta al fine di recepire le direttive comunitarie, conserva del tributo i principali tratti caratteristici, vale a dire l'identità di presupposti e di soggetti passivi e la coattività del prelievo. Di seguito sono sintetizzati i punti salienti del parere:

- a) le attività inerenti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati competono obbligatoriamente ai Comuni, che le esercitano con diritto di privativa;
- b) il servizio è finanziato da una specifica tassa (Tarsu), disciplinata con regolamento e applicata in base a tariffa, il cui gettito complessivo non può, in nessun caso, risultare superiore al costo del servizio né inferiore alle percentuali individuate, in base all'articolo 61 del Dlgs 507/1993, in rapporto ai parametri di deficitarietà strutturale dell'ente;
- c) l'articolo 49 del Dlgs 22/1997 ha disposto la soppressione della Tarsu a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio di cui al Dpr 158/1999 sancendo la contestuale istituzione di una Tariffa di igiene ambientale (Tia) con la quale coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico. Questa si compone di due quote: la prima, correlata alle componenti essenziali del costo del servizio (da riferire, in particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti), la seconda, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo tale da assicurare complessivamente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Dopo varie proroghe per favorire l'adozione del sistema tariffario in luogo della Tarsu, la nuova entrata comunale è stata abrogata dall'articolo 238 del Dlgs 152/2006, approvato in attuazione della legge delega 308/2004 e poi modificato con Dlgs 4/2008. Il nuovo codice ambientale, introducendo la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ha soppresso la Tia facendo salva, tuttavia, l'applicazione della disciplina regolamentare preesistente fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa;

d) la nuova entrata comunale, in definitiva, introdotta al fine di recepire le direttive comunitarie emanate in materia, conserva della tassa i principali tratti caratteristici, con tutte le conseguenze circa l'obbligo di garantire la copertura dei costi del servizio.

LA TASSA PER LE AREE INDUSTRIALI

L'articolo 195, comma 2, lettera e) del codice dell'ambiente, come riformulato dal Dlgs n. 4 del 2008 ha modificato le regole per la tassazione dei rifiuti industriali e il regime di assimilazione. È opportuno preliminarmente ricordare che nella vecchia versione, la disposizione prevedeva, tra i compiti dello Stato, anche la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metriquadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, ovvero con superficie non superiore a 250 metriquadri, nei comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti, con la precisazione di non poter di norma assimilare, ai rifiuti urbani, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o, a ogni modo, aperti al pubblico. La nuova formulazione della disposizione, conferma la competenza dello Stato in tale materia, ma non più direttamente riferita alle predette imprese ed enti. Si tratta di una competenza generale con l'obbligo di definire un nuovo sistema di tassazione dei rifiuti assimilati e diretto a garantire la copertura integrale dei costi. Con più precisione:

a) è disciplinato che ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi per effetto dell'articolo 5 comma 2, del Dl n. 208 del 2008, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa e una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani;

b) è confermata la non assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d), del Dlgs n. 114 del 1998; in altre parole, per gli esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore ai 150 metriquadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, o superficie non superiore a 250 metriquadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, moltiplicata per due;

c) è introdotta la previsione dell'esclusione dell'applicazione del sistema di tariffazione agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati;

d) è rinviato a un decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il ministro dello Sviluppo economico, la definizione dei criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

Prelievo: due sistemi a confronto

Vecchio regime mantenuto	Nuovo regime in sospenso
Il mantenimento del regime di prelievo adottato negli anni dal 2006 al 2008, comporta il mantenimento della tassa anche nei comuni che avrebbero dovuto sopprimerla o che avrebbero voluto passare al sistema della tariffa. Il mantenimento è obbligatorio anche nel caso di intervenuta delibera di regime tariffario che	Il mantenimento del regime di prelievo adottato negli anni dal 2006 al 2008 anche per l'anno 2009, comporta la non applicazione della tariffa anche nei comuni che avrebbero dovuto adottarla. Il sistema tariffario, con copertura totale del costo del servizio, avrebbe dovuto essere applicato secondo le seguenti



avrebbe dovuto avere decorrenza e non concretamente applicato. La tassa di smaltimento dei rifiuti urbani avrebbe dovuto restare in vigore:

a) negli anni fino al 2006 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;
b) negli anni fino al 2006 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85 per cento;
c) negli anni fino al 2007 compreso, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e in tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.

articolazioni:

a) nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85 per cento;
b) nel 2007, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55% e l'85 per cento;
c) nel 2008, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano raggiunto nel 1999 un grado di copertura dei costi inferiore al 55% e per tutti i comuni con popolazione fino a 5.000.

Le novità per la determinazione della tariffa

Le amministrazioni locali dovranno provvedere a disporre una riduzione tariffaria nei confronti dei soggetti produttori di rifiuti che dimostrino di averli avviati al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

La tariffazione per le quantità conferite dovrà comprendere una parte fissa, una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale.

Le amministrazioni locali dovranno operare la misura di dette tariffazioni tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo e delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. Gli Enti locali devono osservare il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato.



Detrazione 55%: adempimenti fiscali e contabili per le imprese

Quadro di sintesi sulla detrazione del 55% alla luce delle recenti novità previste dal D.L. 185/2008 nonché dei chiarimenti di prassi intervenuti. Effetti contabili e fiscali per le imprese in relazione al bilancio 2008.

Cristina Odorizzi, "Guida alla Contabilità & Bilancio", Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2009, n. 2, p.8

La detrazione del 55%, introdotta originariamente dall'art. 1, c. 344-349, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha subito una prima modifica normativa con l'art. 1, c. 20, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Si è trattato di un **intervento di estensione dell'agevolazione** agli anni 2008, 2009 e 2010. In tempi più recenti si registra invece l'intervento del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 in senso restrittivo. L'art. 29, c. 6-11, del D.L. 185/ 2008 prevede un **radicale cambio** del sistema di funzionamento della detrazione per i periodi a partire dal 2008 compreso. Si passa da una detrazione a spettanza automatica, salvo verifica a posteriore da parte dell'Agenzia delle Entrate con il meccanismo dell'art. 36 ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ad una detrazione attribuita su prenotazione, previa verifica ed assegnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e comunque in limiti annui di spesa predefiniti.

PROCEDURA per FRUIRE della DETRAZIONE "ANTE" e "POST" D.L. 185/2008

La detrazione del 55% prima dell'intervento del decreto anti crisi prevedeva una serie di adempimenti decisamente poco gravosi e soprattutto successivi rispetto all'intervento.

La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta nell'art. 4, D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dall'art. 4, D.M. 7 aprile 2008 e dall'art. 1, D.M. 26 ottobre 2007 e si articola sui seguenti principi:

1. **non occorre inviare** alcuna **domanda preventiva** né all'Agenzia delle Entrate né al Centro di servizi di Pescara;
2. **entro 90 giorni dal termine dei lavori** deve essere **inviata** solo una **copia dell'attestato di qualificazione energetica** e la scheda informativa (allegato E) degli interventi realizzati. Tuttavia esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari ed all'installazione di pannelli solari, l'attestato di qualificazione energetica non è richiesto e la scheda informativa risulta semplificata (allegato F). **Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fattura, copia di bonifici, piantine, documentazione varia ecc.** La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente in via telematica tramite la procedura guidata nell'apposita sezione del sito Enea;
3. per i **soggetti privati è necessario effettuare** i pagamenti a **mezzo bonifico** da cui risulti la **causale del versamento**, il codice fiscale dell'ordinante ed il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a cui favore viene fatto il bonifico;
4. **conservare ed esibire**, previa richiesta degli uffici finanziari, la **documentazione tecnica**, la ricevuta di **trasmissione all'Enea**, nonché le fatture o le ricevute fiscali o altri documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti privati, la ricevuta del bonifico di pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'art. 1117, Codice civile, va, altresì conservata ed esibita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
5. la **detrazione** è infine **subordinata** al **corretto assolvimento** di tutti gli **ordinari adempimenti previsti** dal D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modifiche, a cui si aggiunge



l'ulteriore necessità, pena il disconoscimento dell'agevolazione, di chiedere all'impresa esecutrice degli interventi la distinta indicazione, in fattura, dei costi della relativa manodopera impiegata.

Le modifiche previste dall'art. 29 c. 6-11, D.L. 185/2008 obbligano tutti coloro che **hanno realizzato un intervento di risparmio energetico nel 2008** a prenotare la propria detrazione fiscale da inserire nella dichiarazione 2009 inviando apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate nel periodo compreso fra il 15 gennaio ed il 27 febbraio 2009. Il meccanismo della prenotazione si accompagna però ad un tetto di **spesa massimo annuale**, che per il **2008 è di Euro 82,7 milioni**, di gran lunga inferiore al totale delle spese sostenute nel 2008. Questo significa che la stessa fruibilità della detrazione diverrebbe incerta.

In base a questi presupposti l'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, **entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate. **Decorsi inutilmente 30 giorni dall'invio dell'istanza senza** ottenimento di **assenso**, questo deve **intendersi** non fornito (**silenzio-rifiuto**). Si noti che lo stesso meccanismo di prenotazione è previsto anche per gli anni 2009 e 2010, con un limite annuo massimo di spesa, rispettivamente di Euro 185,90 milioni per l'anno 2009 ed Euro 314,80 milioni per l'anno 2010. Per gli anni 2009 e 2010 l'istanza dovrebbe essere presentata a decorrere dall'10 giugno e fino al 31 dicembre di ogni anno.

Procedura di agevolazione

In base alle dichiarazioni rilasciate dal Ministro competente il meccanismo di prenotazione ed il tetto di spesa verranno eliminati in sede di conversione del decreto legge. In tale modo riconducendo la procedura dell'agevolazione almeno per il 2008 al meccanismo previgente.

Regole della detrazione 55%

Per il periodo 2008 quindi la detrazione Ires/Irpef del 55% dovrebbe funzionare ancora come beneficio a maturazione automatica, senza tetti di spesa. Le regole di funzionamento sostanziale del beneficio poste dalle norme di riferimento, si sono via via definite in base ai numerosi interventi interpretativi nel corso del 2007 e del 2008; a questi si aggiungono poi le risposte alle domande più frequenti disponibili sul sito dell'Enea: www.enea.it.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Estremi	Contenuto
C.M. 31 maggio 2007, n. 36	Chiarimenti generali.
R.M. 5 luglio 2007, n. 152	La detrazione 55% non è cumulabile con quella 36% ma nell'ambito di uno stesso intervento posso esservi spese agevolate con il 55% ed altre con il 36%.
R.M. 11 settembre 2007, n. 244	La detrazione Irpef del 55% prevista per l'installazione di pannelli solari spetta solo se vengono montati pannelli con certificazione Uni 12975 e garantiti per 5 anni, mentre in caso di auto produzione dei pannelli serve una certificazione di qualità del vetro e la partecipazione a un corso di formazione del contribuente.
R.M. 12 dicembre 2007, n. 365	Il limite massimo di spesa va calcolato con riferimento ad ogni fabbricato individuato in base alle caratteristiche costruttive e non in base alla connotazione catastale.

Estremi	Contenuto
R.M. 5 febbraio 2008, n. 33	Non essendo tenute al pagamento dell'Ires, le Amministrazioni comunali che realizzino interventi di riqualificazione edilizia dei propri locali non possono usufruire della detrazione del 55% introdotta dalla Finanziaria 2007 e prorogata fino al 2010 dall'ultima legge Finanziaria, e conosciuta anche come " <i>bonus per il risparmio energetico</i> "
C.M. 19 febbraio 2008, n. 12 (punti 1.2. 1.3)	La rateizzabilità fino a 10 periodi e l'esonero da certificazione energetica per gli infissi è efficace dal 2008 e non opera per il 2007.
C.M. 4 aprile 2008, n. 34 (punti 11.1; 11.2)	<p>Se non vi è coincidenza tra il nominativo della scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto, nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa, a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.</p> <p>I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico.</p> <p>Ciò premesso, al fine di usufruire della detrazione si richiede che la convivenza sussista dall'inizio dei lavori.</p>
R.M. 20 maggio 2008, n. 207	La detrazione 55% non è applicabile all'acquisto di pannelli per fotovoltaici ma solo alle altre spese di riqualificazione energetica (isolamento del tetto, manodopera).
R.M. 7 luglio 2008, n. 283	Solo gli impianti di climatizzazione possono fruire del 55%; per le spese connesse deve essere il tecnico a determinare quali sono strettamente connesse e quali invece possono rientrare nel 36%.
R.M. 11 luglio 2008, n. 295	La detrazione del 55% si applica a spese, sostenute nel 2007, per interventi di climatizzazione invernale, iniziati lo scorso anno e non ancora portati a termine, a condizione che si attesti che i lavori sono ancora in corso.
R.M. 14 luglio 2008, n. 299	Non si applica la detrazione del 55% per l'intero costo sostenuto per sostituire il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari che, oltre a integrare il riscaldamento invernale, permettono di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva e che integrano solo in parte il riscaldamento dell'acqua calda per uso sanitari.
R.M. 15 luglio 2008, n. 303	I lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile merce non possono beneficiare dell'agevolazione 55%.

Estremi	Contenuto
R.M. 1° agosto 2008, n. 335	Le spese per i lavori di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione del 55%, cominciati l'anno scorso e ancora non ultimati, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi 2008.
R.M. 1° agosto 2008, n. 340	Sono esclusi dalla detrazione gli interventi su edifici locati a terzi, compresi quelli locati dalle immobiliari.
R.M. 1° dicembre 2008, n. 458	Condizioni per usufruire del 55% in caso di interventi di parziale sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale.
Faq 49 Enea	La detrazione 55% per coibentazione tetto si applica se il sottotetto è riscaldato e abitabile. Altrimenti il tecnico deve attestare che il sottotetto ed il tetto formano un tutt'uno in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio.
Faq 51 Enea	La detrazione può essere attribuita anche in caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile.

I chiarimenti di maggior interesse per le imprese sono quelli che emergono dalle RR.MM. 303/E/2008 e 340/E/2008. Come noto infatti la **detrazione 55% è estesa** anche alle **imprese**, ivi comprese le società di capitali, **ricomprendendo qualsiasi tipologia di fabbricato anche strumentale**. Tuttavia la detrazione non è usufruibile per gli immobili definibili come immobili merce, cioè quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. La R.M. 303/E/2008 chiarisce che l'incentivo 55% è finalizzato a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attribuendo un beneficio ai diretti utilizzatori e non anche ai soggetti che ne fanno commercio. La presa di posizione ha destata una certa sorpresa in quanto normativamente la **detrazione 55%** fa **riferimento** alle **regole proprie dell'agevolazione 36%**. In relazione a quest'ultima, una specifica disposizione prevede la possibilità di traslare il beneficio agli acquirenti di immobili abitativi da parte di società di costruzione (art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448); un analogo meccanismo avrebbe potuto operare essere previsto anche in ambito 55%, permettendo comunque di incentivare l'utilizzatore finale.

L'altra delucidazione che va a colpire in senso restrittivo le imprese immobiliari di locazione è contenuta nella R.M. 340/E/2008. L'Agenzia delle Entrate riprende anche qui l'affermazione secondo cui la **detrazione compete esclusivamente all'utilizzatore** degli **immobili** oggetto di intervento. Ne consegue che in caso di imprese il 55% risulta spettante solo in ipotesi di fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività commerciale. Non si possono definire strumentali gli immobili abitativi di proprietà di un'impresa esercenti l'attività di pura locazione; si tratta invece di immobili che rappresentano l'oggetto dell'attività (C.M. 21 maggio 1999, n. 112). Si ricorda infine che sono ammessi alla **detrazione** anche interventi su **immobili detenuti in leasing dall'impresa**.

Interventi agevolabili

In relazione alla tipologia degli interventi agevolabili la detrazione 55% non presenta differenze oggettive fra i fruitori persone fisiche e fruitori imprese (si veda tabella di seguito). Vale inoltre in via generale il principio per cui gli interventi devono essere eseguiti su fabbricati esistenti, ciò anche in coerenza con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base a cui **tutti i nuovi edifici** sono **assoggettati a prescrizioni minime di prestazione energetica**. In questo contesto la prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto o dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento lei.

Nel caso inoltre di **ristrutturazioni** con **demolizione** e **ricostruzione** si può **accedere all'incentivo** solo nel caso di **fedele ricostruzione**, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi i lavori di ampliamento.

Interventi agevolabili		
Tipologia intervento	Spese ammesse	Obiettivo
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.	Tutte le spese necessarie all'obiettivo, anche quelle rientranti nelle successive tipologie.	Conseguimento valore limite di fabbisogno di energia prima annua per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui all'Allegato C, D.M. 19 febbraio 2007.
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture pavimenti), finestre comprese di infissi.	Fornitura e posa in opera di materiale coibente per migliorare le caratteristiche termiche nonché di materiale ordinario, anche necessario a realizzare ulteriori strutture murarie a ridosso delle esistenti, per migliorare le caratteristiche termiche; demolizione del fabbricato anche in parte; fornitura e posa in opera di nuova finestra comprensiva di infisso; integrazioni e sostituzioni di componenti vetrati esistenti.	Delimitazione del volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/m ² K, evidenziati nella Tabella, allegato D, D.M. 19 febbraio 2007.
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università.	Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda realizzati con fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettroniche ed elettrotecniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per realizzare a regola d'arte impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento.	
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2008 sono ammessi anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti (vedi allegato H).	Interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda realizzati attraverso: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettroniche ed elettrotecniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione. In tal caso, sono detraibili anche le spese (oltre a quelle inerenti al generatore di calore), relative a: eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell'acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione.	

I limiti massimi di spesa agevolabile sono differenziati a seconda della tipologia di intervento.

Spesa e detrazione massima			
Tipologia di intervento	Spesa massima	Detrazione massima	Rata annua massima
Riqualificazione energetica	Euro 181.818,18	Euro 100.000	Euro 33.333
Interventi su involucri di edifici	Euro 109.090,90	Euro 60.000	Euro 20.000
Installazione pannelli solari	Euro 109.090,90	Euro 60.000	Euro 20.000
Sostituzione climatizzazione invernale	Euro 54.545,45	Euro 30.000	Euro 10.000

Interventi agevolabili per il periodo 2008 - Gestione contabile

La detrazione sull'anno 2008, da fruire come prima rata in Modello Unico 2009, matura per le **persone fisiche** in base al **principio di cassa** (= pagamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2008) mentre per le **imprese** va osservato il **principio di competenza**.

Pertanto risultano detraibili le spese relative a servizi ultimati entro il 31 dicembre 2008 e/o beni consegnati/spediti nel periodo in esame, a prescindere dalle date di pagamento.

La detrazione del 55% non interferisce con l'allocazione in bilancio della spesa: infatti qualora **l'intervento costituisca una spesa di natura pluriennale** posta a diretto incremento dell'immobile a cui si riferisce, **compete ugualmente la detrazione in rate annue a tre e a dieci**, a prescindere dal processo di ammortamento della spesa.

In relazione poi alla corretta imputazione contabile della detrazione 55% relativamente alle società di capitali va tenuto presente che **l'agevolazione non costituisce né un contributo né un credito d'imposta**. Si tratta di una detrazione spettante solo a condizione di capienza d'imposta. Essa va infatti indicata nel Modello Unico SC - quadro RN fra le detrazioni (in Unico 2008 nel rigo RN10) e va quindi gestita come una variazione fiscale in diminuzione. Ai fini contabili la detrazione viene registrata esclusivamente come minore imposta Ires.

E' necessario poi fare attenzione al fatto che essendo il **beneficio dilazionato in più rate annuali** va attivata la rilevazione delle imposte anticipate per imputare la competenza del risparmio d'imposta all'anno di sostenimento della spesa, a condizione che si preveda la fruibilità della detrazione negli anni successivi.

Altra ipotesi che potrebbe presentarsi è quella di alienazione **dell'immobile oggetto di intervento nel corso del piano di rateizzazione**. La variazione del possesso comporta il trasferimento del beneficio, per le rate residue, in capo al nuovo titolare; la traslazione opera solo in caso di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Nel caso invece di mutamento del conduttore per cessazione del contratto di locazione, il beneficio rimane acquisito dal primo conduttore.



Esempio

Intervento di Euro 50.000 eseguito nel 2008; detrazione di Euro 27.500 rateizzata nell'anno di Euro 2008, 2009, 2010; rate annue pertanto di Euro 9.166,66. Ires 2008 al netto prima rata detrazione di 9.166,66 pari ad Euro 20.000.

31 dicembre 2008

Ires dell'esercizio	a	Debito Ires	20.000,00
Credito per imposte anticipate	a	Imposte anticipate attive	18.333,32

31 dicembre 2009

Imposte anticipate passive	a	Credito per imposte anticipate	9.166,66
----------------------------	---	--------------------------------	----------

Ritornando al precedente esempio, qualora nel 2009 intervenga la cessione del fabbricato, oggetto degli interventi 2008 per la società Ires diventa precluso il recupero della detrazione per gli anni 2009 e successivi. Le **imposte anticipate**, qualora non riconosciute espressamente come oggetto di rimborso dall'acquirente diventano una **sopravvenienza passiva indeducibile**; se invece rifuse dal compratore che può utilizzarle si trasformano in credito verso quest'ultimo. Le scritture alternative saranno le seguenti:

Scritture contabili

Sopravvenienze passive	a	Credito per imposte anticipate	18.333,32
Credito verso A (acquirente immobile)	a	Credito per imposte anticipate	18.333,32

L'Esperto Risponde



Antincendio e prevenzione incendi

■ VIE DI ESODO DI UNA BIBLIOTECA

D. Avendo ricevuto un incarico per la progettazione e l'adeguamento di una biblioteca inserita all'interno di un edificio pubblico soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza, è sorto un problema sulla lunghezza massima del percorso di esodo. Infatti, il punto 3.3, «*Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita*», D.M. 10 marzo 1998, ha previsto che «*dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:*

- 30- 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio».

Mentre, per contro, il D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, al paragrafo «*Sale di consultazione e lettura*», ha prescritto che «*I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 metri, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone*».

Quale delle due normative deve essere applicata? La prima che ha previsto lunghezze massime fino a 45 metri o la seconda che ha prescritto il non superamento dei 30 metri?

R. L'art. 3, c. 2, D.M. 10.03.1998, ha stabilito che per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del decreto si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) e f), stesso art. 3, ovvero all'adozione delle misure finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio, a garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio e a fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio. Pertanto, se l'attività rientra al punto 90, D.M. 16 febbraio 1982, ovvero rientra tra gli «*Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti a vigilanza dello Stato*», occorre applicare il D.P.R. n. 418/1995, «*Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi*». Le norme di sicurezza contenute in quest'ultimo provvedimento si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela della Soprintendenza. Per tornare al quesito, che sembrerebbe essere rivolto alla possibilità di superamento del limite dei 30 metri del percorso di esodo, non possono escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'art. 4, c. 5, D.P.R. n. 418/1995, quali la riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso. L'applicabilità di quanto sopra deve comunque essere valutata caso per caso, in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.

(Ambiente&Sicurezza, Il Sole 24Ore, 23 dicembre 2008, n. 1)



Edilizia e urbanistica

■ SANATORIA CON SANZIONE PER IL PERMESSO POSTUMO

D. Sono proprietaria di diversi alloggi, ove negli ultimi anni ho fatto qualche miglioria interna senza chiedere permessi in Comune (abbattimento di muri), chiusura e apertura di porte interne. È vero che in caso di mia morte, gli eredi non possono ereditare? Come posso fare per mettermi in regola? Deve corrispondere tutto ai disegni?

R. Ai sensi degli articoli 36 e 37 del Dpr 380/2001, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire, o senza dichiarazione di inizio attività, o in difformità da essi, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione o di sanzione, di una somma la cui quantificazione dipende dalla tipologia dell'abuso.

(Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ DUE TESI SULLA DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

D. *Il titolare di un permesso di costruire (licenza edile), che cosa rischia se comunica la data di fine lavori, trascorsi quattro anni dalla data di inizio attività? Rientra nelle competenze del responsabile del servizio (responsabile ufficio tecnico comunale) stabilire l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, ed applicarla nei confronti del cittadino ritardatario?*

R. Negli anni passati l'orientamento giurisprudenziale dei Tar era nel senso di ritenere che la decadenza del titolo abilitativo si verificasse automaticamente ope legis per effetto del semplice decorso dei termini stabiliti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, avendo il provvedimento mera portata ricognitiva del verificarsi dei presupposti richiesti dalla legge e non sanzionatoria (Tar Sicilia, Palermo sezione II n. 2252/2007, Tar Toscana, Firenze sezione II, n. 7544/2000, Consiglio di Stato, sezione IV n. 1738/2005). Più recentemente, il Consiglio di Stato ha assunto un diverso orientamento in base al quale la perdita di efficacia di un titolo abilitativo per mancato inizio od ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata con formale provvedimento che verifichi i presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4362/2008); ciò anche ai fini del necessario contraddittorio del responsabile del procedimento con il privato circa l'esistenza dei presupposti che possano legittimare la decadenza; per cui la stessa non può discendere in maniera automatica dal mancato rispetto del termine di legge (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 249/2008). Dalla sentenza discende che è comunque necessario un provvedimento formale. Le due tesi rilevano anche ai fini della sanzionabilità in quanto solo nella decadenza automatica, l'attività edilizia svolta dopo tale data è da considerarsi abusiva (in tal senso è la giurisprudenza penale Cassazione penale III 21 febbraio 2006), mentre nell'altro caso i provvedimenti sanzionatori non possono essere assunti se non è stata prima accertata la decadenza (Tar Lazio, sezione Latina n. 482/2007).

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ È UN DIRITTO INNALZARE IL MURO COMUNE

D. *Il mio compagno ed io siamo proprietari di una casa bifamiliare nel Comune di Pisa in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Tale immobile è costituito da piano interrato, pian terreno e sottotetto condonato. L'immobile presenta un muro comune con un'unità abitativa speculare. La nostra intenzione è quella di rendere il sottotetto abitabile. Questo intervento comporta la necessità di modificare le altezze di colmo e di gronda con conseguente aumento dell'altezza minima interna da 80 a 240 cm. Ciò ovviamente impone l'innalzamento del muro in comune con l'altra unità abitativa. Allo stato attuale, sia il Comune che la Sovrintendenza ci hanno autorizzato, tuttavia entrambi gli enti si sono tutelati contro eventuali diritti di terzi. Poiché sappiamo che il nostro vicino è contrario alla realizzazione dell'opera, gradiremmo avere risposta alle seguenti domande: è nelle sue facoltà richiedere l'interruzione dei lavori o un eventuale indennizzo?*

R. La possibilità di innalzamento del muro comune è prevista dall'articolo 885 del Codice civile, secondo cui ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. L'autorizzazione del vicino alla sopraelevazione non è quindi necessaria e, conseguentemente, non dovrebbe essere richiesto alcun indennizzo, a parte, ovviamente, l'ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori suddetti comporti al vicino eventuali danni alla sua proprietà.

(Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ L'ALTEZZA DEI LOCALI VA DAL PAVIMENTO AL SOFFITTO

D. Vorrei sapere se l'altezza di un appartamento accatastato è riferita all'altezza interna utile o comprensiva di solaio.

R. Il DM 5 luglio 1975, all'art. 1 prevede che l'altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione sia di metri 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, disimpegno in genere, i bagni, gabinetti e ripostigli. Nei comuni montani poi, al di sopra di m 1.000 sul livello del mare, può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali a m 2,55. Le Regioni possono prevedere altezze inferiori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini abitativi dei locali sottotetto o comunque dell'ultimo piano non abitabile. L'altezza di un appartamento è quindi riferita ai locali abitabili, dal pavimento al soffitto, mentre l'altezza dei solai è normalmente quotata separatamente. (Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ IL CARICO URBANISTICO DECIDE DEGLI ONERI

D. La destinazione attuale dell'edificio è collegio convitto. Per lavori di ristrutturazione diventerà residenza sanitaria assistenziale. Il cambio di destinazione è soggetto al pagamento di oneri?

R. In linea di principio, il mutamento di destinazione d'uso è rilevante, ai fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione, ogni qualvolta sia ravvisabile, a seguito dell'intervento edilizio, un aumento di carico urbanistico (Tar Lazio, Roma, sez. II-bis n. 54/2005). Per carico urbanistico si intende il peso insediativo che si ripercuote sulla domanda di strutture ed opere collettive (ad esempio strade ed opere pubbliche in genere). Pertanto, in assenza di una precisa disposizione regolamentare a livello locale che quantifichi gli oneri in relazione al cambiamento di destinazione indicato nel quesito, sarà necessario utilizzare il parametro del carico urbanistico come sopra indicato. (Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ PER LA RICOSTRUZIONE FEDELE È SUFFICIENTE UNA DIA

D. Vorrei ristrutturare un impianto per la produzione di calcestruzzi, facendo una demolizione e fedele ricostruzione. Andrei a sostituire il gruppo vasche ed il gruppo dei nastri trasportatori. I materiali, le forme, i colori e la sagoma sono esattamente identici a quelli già esistenti e funzionanti. Vorrei sapere se posso presentare una Dia (per demolizione e fedele ricostruzione) oppure se devo seguire un iter più complesso.

R. L'art. 3 del TU di edilizia, Dpr 380/2001 ricomprende nell'ambito della ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. L'articolo 22 del Testo unico stabilisce che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ne discende che, salvo diversa normativa regionale concorrente, la demolizione e ricostruzione con i limiti fissati dal TU può essere realizzata con DIA. (Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 26 gennaio 2009, n. 8)

■ IL COMUNE DEVE RESTITUIRE GLI ONERI CONCESSORI

D. Il Comune ha rilasciato un permesso di costruire dopo che la società richiedente aveva regolarmente pagato quota di costo di costruzione. La società titolare del permesso ha presentato l'inizio lavori. Successivamente, seppur in minima parte, li ha denunciati e iniziati. Ora la società chiede di annullare ed archiviare la pratica e, nel contempo, chiede la restituzione della quota di costo di costruzione versata all'atto del ritiro del permesso; il riporto a scomputo di una quota di oneri di urbanizzazione scomputati (come da convenzione esistente che prevede tale scomputo di oneri in cambio della realizzazione diretta delle opere). La domanda presentata dalla società titolare è legittima o inammissibile? Qual è il comportamento che il Comune deve adottare?

R. La problematica relativa alla restituzione degli oneri concessori è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza. Con la sentenza 2294/2008, il Tar Lazio, aderendo a un principio già affermato in giurisprudenza (Tar Lombardia, sezione II, n. 482/87; Consiglio di Stato, sezione V, n. 894/95) ribadisce che gli obblighi contributivi di cui agli articoli 3 e 5 legge 10/77 devono essere interpretati

in connessione con il precedente articolo 1 della medesima legge, il quale subordina il pagamento degli oneri concessori a una precisa circostanza di fatto: l'esplicazione di un'attività trasformativa del territorio. In applicazione del sopra richiamato principio, viene, pertanto, riconosciuto il diritto alla restituzione di quanto già versato, a titolo di pagamento dei contributi di urbanizzazione e del costo di costruzione, anche nell'ipotesi di decadenza della concessione edilizia (ora permesso di costruire) in conseguenza della non tempestiva realizzazione del progetto assentito e del susseguente sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche che lo rendono definitivamente irrealizzabile. Lo stesso dicasi per la rinuncia alla trasformazione edilizia. Le somme riscosse dal Comune, pertanto, integrano a tutti gli effetti un indebito oggettivo ai sensi dell'articolo 2033, Codice civile il quale genera l'obbligazione di restituzione con gli interessi.

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 19 gennaio 2009, n. 5)

■ IL TITOLO ABILITATIVO NON EVITA LE CONTESTAZIONI

D. *Un cittadino che costruisce una casa o delle pertinenze in modo regolare, (con concessione edilizia rilasciata senza corruzione) e si attiene all'elaborato della concessione, (senza difformità (niente di difforme, niente di abusivo), nonostante riceva dal Comune il certificato di conformità alle norme urbanistiche, non può essere certo di non rischiare che gli venga ordinato, nel corso degli anni successivi, la demolizione dell'immobile, alla stessa stregua di chi costruisce abusivamente o in difformità all'autorizzato. Mio padre è stato citato in giudizio tre anni fa da un vicino con l'accusa che la concessione edilizia rilasciata 15 anni prima non teneva conto con esattezza delle norme del piano comunale. Ora rischiamo un ordine di demolizione. Mancano forse delle norme chiare?*

R. Attualmente, la normativa in materia di edilizia e urbanistica è data dal Dpr 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico dell'edilizia) a cui si aggiunge la normativa regionale e quella locale (norme tecniche di attuazione dello strumento di pianificazione generale e regolamento edilizio) che ulteriormente integrano e precisano le disposizioni di cui al Dpr 380/2001. Effettivamente il quadro legislativo sopra delineato non è sempre di facile interpretazione, né il fatto che l'amministrazione comunale abbia rilasciato idoneo titolo abilitativo a costruire può essere considerato elemento sufficiente a scongiurare qualsiasi tipo di contestazione da parte dei vicini: l'articolo 11, comma 3, Dpr 380/2001 prevede infatti che il rilascio del permesso di costruire non comporta la limitazione dei diritti dei terzi, i quali possono agire, in particolare, a tutela del loro diritto di proprietà.

(Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde del 19 gennaio 2009, n. 5)



Rifiuti

■ TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI PRESSO IL CLIENTE

D. *Quali adempimenti sussistono a carico di una piccola azienda che effettua manutenzioni presso i propri clienti privati e che in tali occasioni produce piccole quantità di rifiuti e li trasporta presso la propria sede per il deposito temporaneo (da cui vengono poi ritirati da un gestore autorizzato)? Per il trasporto di tali rifiuti dal cliente alla propria sede sono necessari sia l'autorizzazione per il trasporto in conto proprio che la compilazione del formulario?*

R. In prima approssimazione i rifiuti prodotti da lettore a seguito della propria attività di manutenzione dovranno essere gestiti a norma di legge, ovvero: caratterizzati con attribuzione del corrispondente codice CER ex allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006; annotati sul registro di carico e scarico ex art. 190, D.lgs. medesimo (qualora trattasi di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi ma provenienti da attività industriali, artigianali o del c.d. down stream art. 184, c. 2, lett. C, D e G, D.lgs. citato); accompagnati durante il trasporto da apposito formulario ai sensi dell'art. 195 D.lgs. n. 152/2006, a meno che non si tratti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore di rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, e in quantità non eccedenti i 30 kg. o 30 litri (art. 193, c. 4, D.lgs. citato). Prima di effettuare i trasporti di rifiuti (dal cliente presso la propria sede) sarà, inoltre, necessario formalizzare l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,

se del caso fruendo della disciplina agevolata di cui all'art. 212 c. 8, D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e attuazioni, quanto allo svolgimento di raccolta a trasporto di rifiuti effettuata dal medesimo produttore iniziale degli stessi.

(Marco Fabrizio, "Codice di Ambiente e Sicurezza Risponde", 7 novembre 2008)

■ GESTIONE SCARTI AZIENDA DOLCIARIA

D. *Sono il Responsabile Ambientale di un'azienda che produce dolci surgelati. Nel momento in cui ci dobbiamo disfare dei nostri scarti e mandarli a recupero presso un'altra struttura dobbiamo considerare gli scarti come rifiuto e quindi farli uscire con un formulario ed affidarli a ditta autorizzata oppure gli stessi possono uscire con una bolla di trasporto a costo zero come se fosse merce (sottoprodotto)?*

R. Affinché sia possibile gestire gli scarti alimentari quali "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 193, c. 1, lett. P, D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, dovranno ricorrere tutti i requisiti all'uopo previsti dalla legge, ovvero dovrà trattarsi di sostanze e materiali "...dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino - inoltre - tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato".

La giurisprudenza italiana si è espressa più volte sull'importanza dell'assenza di una trasformazione preliminare da svolgersi per il successivo impiego in un processo produttivo (indicata nel nuovo testo di legge al n. 4 sopra riportato) (così detto "riutilizzo tal quale"), sulla certezza di riutilizzo dei sottoprodotti (indicata sopra al n. 2) (tra le altre, si sono pronunciate in tal senso, la Corte di Cassazione Penale, sez. III, con la sentenza 25 giugno-2 ottobre 2003, n. 37508 in materia di reimpiego "certo" dei rifiuti di demolizione, e il Consiglio di Stato, sez. V, con la menzionata sentenza n. 674 del 19 febbraio 2004, in materia di DKR; da ultimo confermativa in tal senso è stata Cassazione Penale, sez. III, 4 maggio 2007, n. 16955), e, infine, sulla conformità merceologica dei sottoprodotti alle caratteristiche qualitative proprie delle sostanze vergini che andrebbero a sostituire nel successivo processo produttivo di riutilizzo (condizione sopra indicata al n. 4 della definizione di "sottoprodotto"). Parimenti da una lettura della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE emerge, invero, come in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo "...può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di "disfarsi"... ma che intende sfruttare o commercializzare - altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l'ha prodotto - a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione o di utilizzazione" (da ultimo Corte di Giustizia CE, 18 dicembre 2007, causa C-195/05). Se ne ricava la possibilità di sottrarre gli scarti in questione alla normativa sui rifiuti al ricorrere, rigoroso, delle sopra ricordate condizioni e relativa interpretazione giurisprudenziale.

(Marco Fabrizio, "Codice di Ambiente e Sicurezza Risponde", 10 ottobre 2008)

■ GESTIONE RIFIUTI

D. *In un capannone che svolge attività di carpenteria metallica ci sono al suo interno 4 aziende ed ognuna ha la sua ragione sociale lavorando tutte insieme ad oggi non sanno più distinguere nemmeno a chi appartengono i macchinari che producono rifiuti. Vorrei sapere cosa devo fare per fare la gestione dei rifiuti (registri di carico e scarico e stoccaggio rifiuti) per queste quattro aziende?*

R. La prima cosa da fare, a nostro parere, sarà quella di delimitare fisicamente, lì dove possibile, le linee di processo e relativi macchinari. Subito dopo sarà da valutare, libro degli ammortamenti alla mano, a chi appartengono le macchine. Ciascuna azienda dovrebbe, inoltre, possedere il proprio registro di carico e scarico dei rifiuti. Una volta presi in carico i rifiuti potranno anche essere temporaneamente depositati in un'unica zona aziendale, per l'appunto dedicata al deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. M, D.lgs. n. 152/2006. Sotto il profilo del rumore potrà essere condotta, verosimilmente, un'unica relazione sul rumore esterno prodotto, condotta ai sensi della l. n. 447/1995. Un problema potrebbe, peraltro, residuare in capo agli scarichi lì dove vi sia un'unica condotta di convogliamento delle acque reflue. Al riguardo l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 richiede, lì dove non sia possibile la separazione dei reflui (e relativi scarichi) l'intestazione dell'autorizzazione agli scarichi in capo al consorzio (se esistente) ovvero al titolare dell'ultimo tratto di fognatura. Potrebbe soccorrere, sotto tale ultimo profilo, l'intestazione della proprietà in capo ad unico soggetto.

(Marco Fabrizio, "Codice di Ambiente e Sicurezza Risponde", 9 ottobre 2008)

■ AREE DI STOCK DEI RIFIUTI CHIMICI LIQUIDI E NON

D. Sono stato incaricato dalla mia azienda a verificare che le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti, siano adeguate e quindi conformi alle normative vigenti. I rifiuti prodotti sono sia dei chimici liquidi (pericolosi e non) e sia dei solidi (imballaggi quali, fusti, plastic container, rotoli di carta più poliuretano etc.) Pertanto vi chiedo di indicarmi se esistono delle linee guida / riferimenti / o altro per svolgere il tipo di valutazione che devo fare, possibilmente con dei format molto sintetici e di facile utilizzo. Poi vi chiedo di indicarmi i riferimenti normativi per la progettazione di queste aree di stoccaggio. In particolare per il liquidi.

R. Da un punto di vista legislativo si segnala, in aggiunta al contenuto previsto dall'art. 183, c. 1, lett. M, D.lgs. n. 152/2006 in materia di deposito temporaneo di rifiuti (assenza di sostanze pericolose quali policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiori a quelle di legge; raccolta e avvio periodico alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una le modalità alternative di tempo o quantità ivi previste; effettuazione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche - nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; etc.), anche la previsione del punto 4.1.1 e seguenti, dell'allegato IV, alla Delibera interministeriale del 27 luglio 1984, recante preziose indicazioni in merito allo stoccaggio (temporaneo) di rifiuti (requisiti tecnici delle vasche/contenitori, separazione di rifiuti incompatibili, modalità di stoccaggio dei rifiuti liquidi in eventuali serbatoi fuori terra, accorgimenti in caso di stoccaggio in cumuli, requisiti tecnici dei recipienti mobili, etichettature di legge, etc.).

(Marco Fabrizio, "Codice di Ambiente e Sicurezza Risponde", 8 ottobre 2008)



Sicurezza

■ L'AREA DATORIALE DI LAVORO NEL TESTO UNICO SICUREZZA

D. La nozione di datore di lavoro prevenzionistico contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, si differenzia rispetto a quella contenuta nel D.Lgs. n. 626/1994? In seno alla medesima organizzazione di lavoro, la qualifica di datore di lavoro prevenzionistico può essere o risultare attribuita a una pluralità di soggetti?

R. La nozione di datore di lavoro prevenzionistico è stata introdotta, per la prima volta, dall'art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 626/1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 242/1996. Nell'ambito del preliminare contesto definitorio e della consueta categorializzazione dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute, il legislatore ha identificato il datore di lavoro come «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero

dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa». Gli indici di riconoscimento dell'innovativa definizione di datore di lavoro "ai fini della sicurezza" sono minimalmente due:

- uno di carattere formale (ricondotto alla titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore);
- uno di natura sostanziale (ancorato al concetto di responsabilità, a sua volta modulato sugli indici di autonomia-potere decisionale e di spesa).

Il TU sicurezza, emanato con il D.Lgs. n. 81/2008, ha confermato questa definizione, sebbene ancorandola alla responsabilità dell'organizzazione di lavoro (non più dell'impresa) e alla indefettibile condizione che la titolarità dei poteri decisionali e di spesa sia verificata, secondo il principio di effettività, in termini di suo concreto "esercizio". Disancorata concettualmente e definitivamente dall'omologa e "pregiudiziale" nozione di ambito civilistico, contenuta negli artt.2082 e seguenti, Codice civile, la definizione di datore di lavoro prevenzionistico ha una fisionomia tripartita:

- formale;
- sostanziale con delega organizzativa di funzioni (a favore di un dirigente dell'impresa, ovvero di persona estranea);
- sussistente sul piano meramente fattuale (cosiddetto datore di lavoro "di fatto"), ricavabile dall'espressione avverbiale «comunque», conformemente alle indicazioni della Giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 1998, secondo la quale è datore di lavoro «*Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire*»). Dal punto di vista funzionale, la nozione di datore di lavoro prevenzionistico risulta correlata all'"esercizio" dell'attività sulla quale incombe il dovere di sicurezza; inoltre, è innegabile che l'esercizio di una attività è effettivamente il modo normale per esserne titolari. Peraltro, una cosa è la definizione di datore di lavoro intesa civilisticamente, altra cosa quella di datore di lavoro "ai fini della sicurezza"; essendo solo quest'ultima, in applicazione del principio cosiddetto della «*autonomia del contesto definitorio*» (art. 2, D.Lgs. n. 81/2008), che rileva ai fini dell'applicazione della normativa prevenzionistica e di igiene del lavoro. Ne consegue che, mentre in sede civile il datore di lavoro (inteso quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore) si identifica *ex se* con il legale rappresentante (quindi, con il soggetto capace e legittimato a esprimere la volontà dell'organizzazione di lavoro di appartenenza), questo non avviene in sede penale; per meglio dire, non sempre il datore di lavoro del Codice civile (legale rappresentante) corrisponde con il soggetto qualificabile come datore di lavoro prevenzionistico. Questo, in buona sostanza, il senso e il significato del contesto definitorio preliminare, resi inequivocabili nell'*incipit* dell'art. 2, D.Lgs. n.81/2008 («*Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per*»), contesto definitorio che si caratterizza proprio per la sua autoreferenzialità, ossia per la assoluta autonomia concettuale dagli altri settori del diritto. Mentre nelle imprese individuali il rappresentante legale è, di regola, al tempo stesso datore di lavoro sia in senso civilistico sia ai fini della normativa di prevenzione, la *questio iuris* si pone in tutti i casi in cui il datore di lavoro assume una dimensione collettiva, nonché nell'ipotesi in cui esso partecipi della personalità giuridica della quale sia eventualmente titolare la società o l'ente di appartenenza. Infatti, l'individuazione, tanto nelle società di persone, quanto nelle società di capitali e nelle organizzazioni (strutturate o meno in forma societaria) aventi personalità giuridica, dei soggetti responsabili dell'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, deve essere conciliato con il principio «*societas delinquere non potest*». Questo principio, che discende dal principio, di rango più elevato, della "personalità" della responsabilità penale, espresso nell'art. 27, comma 1, Costituzione), è tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, seppur di recente parzialmente temperato con l'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni o degli enti privi di personalità giuridica. Dunque, in queste realtà in cui la figura del datore di lavoro è strutturalmente complessa, non sempre si avrà identificazione del datore di lavoro ai fini della sicurezza, con il legale rappresentante della società o dell'ente. Dovendosi ancorare, infatti, il fondamento della responsabilità penale (alla quale espone l'inosservanza della normativa prevenzionistica e di igiene) a una persona fisica, sarà necessario individuare, in base alle regole che disciplinano la vita della persona giuridica privata o pubblica (legge, regolamento, atto costitutivo, statuto, delibere, verbali di assemblea e di Consiglio di amministrazione ecc.), quale sia la persona fisica che, immedesimandosi o meno in uno degli

organi societari o dell'ente o della società, sia legittimata a manifestarne la volontà, ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. E se è pur vero che il compito di dotare l'impresa di apparati strumentali conformi alla normativa di diritto penale del lavoro inerisce *ex lege*, in linea di principio, alla qualità di «*legale rappresentante*» (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 1984), peraltro, il ricorso al criterio della «*rappresentanza legale*» per l'attribuzione del profilo di responsabilità soggettiva, in conseguenza di condotte colposamente antigiuridiche, è idoneo a ingenerare, non una presunzione assoluta, ma solo relativa (*iuris tantum*) di responsabilità (Cass. pen., sez. II, 25 novembre 1976, secondo la quale «*Se manca la ripartizione dei compiti, gli amministratori sono responsabili in quanto persone fisiche rappresentative della società datrice di lavoro e quindi soggetti primari della sicurezza*»; Cass. pen., sez. IV, (ud. 6 ottobre 2005) 31 marzo 2006, n. 11358, per la quale «*Nel caso in cui l'impresa abbia carattere di società e non sia possibile individuare gli organi tenuti a garantire la sicurezza del lavoro, la relativa responsabilità grava anche penalmente sui legali rappresentanti della società, perché costoro, ancorché non svolgono mansioni tecniche, sono pur sempre preposti alla gestione della società e s'identificano quindi con i soggetti primari destinatari delle norme antinfortunistiche*»).

In linea generale si può ritenere, dunque, che questa responsabilità ricada:

- nelle **società in nome collettivo**, su tutti i soci (salva l'espressa rinuncia a poteri di amministrazione attiva);
- nelle **società in accomandita semplice** sul socio accomandatario;
- nell'**impresa familiare** di cui all'art. 230*bis*, Codice civile, in capo al titolare dell'impresa, cui sia riconducibile non solo la titolarità astratta, ma anche il concreto esercizio del potere di direzione sui familiari collaboratori e sugli eventuali dipendenti;
- nelle **società di capitali** sul soggetto che, o in base a un atto interno della società (statuto, delibera di CdA o di assemblea) o in base al conferimento di un atto di delega organizzativa di ambito prevenzionistico, abbia la responsabilità in quanto correlata all'esercizio dei poteri decisionali e di spesa.

Lo scollamento concettuale tra le nozioni di legale rappresentante e di datore di lavoro ai fini della sicurezza è evidente con riguardo alle amministrazioni pubbliche, dove di regola le due qualifiche appartengono a soggetti diversi (tant'è che l'art. 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, ha definito del tutto convenzionalmente il datore di lavoro pubblico come «*il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa*»). Vi è poi un altro principio che dovrebbe essere salvaguardato, quello della "unicità" del datore di lavoro prevenzionistico con riferimento a ciascuna unità produttiva.

Questo principio lo si desume in base alla previsione legislativa all'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, di un nucleo di adempimenti non delegabili (dunque, necessariamente riconducibili alla medesima singola persona). Questo non vuol dire che la figura del datore di lavoro non possa assumere, in concreto, una dimensione collettiva (come accade, per esempio, per i Consigli di amministrazione delle società o per le Snc con i soci in posizione paritaria); questo non equivale a una pluralità delle aree datoriali di lavoro prevenzionistiche, bensì a una mera molteplicità dei soggetti/persone fisiche che ne fanno parte. Insomma, nonostante la dimensione collettiva dell'area datoriale di lavoro, il centro soggettivo di imputazione della titolarità dei poteri facenti capo all'area datoriale di lavoro e alla connessa area di esposizione alla responsabilità rimane unico.

Dunque, tanto nell'ipotesi in cui la nozione di datore di lavoro sia nozione "originaria" (coincidendo con quella civilistica di cui all'art.

2082, c.c.), quanto nell'ipotesi in cui essa sia nozione "derivata per delega" o "svolta in via di mero fatto", dovrebbe permanere l'unicità della figura del datore di lavoro prevenzionistico, in relazione alla quale si collega lo scoglio insuperabile degli adempimenti non delegabili di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008.

Nondimeno, gli organigrammi societari non sempre risultano calibrati a tal fine; vi sono frequenti inconsapevoli situazioni di pluralità della nozione di datore di lavoro prevenzionistico: - laddove contemporaneamente sussistano pieni poteri in capo sia al CdA sia all'amministratore delegato;

- qualora siano stati nominati più amministratori delegati plenipotenziari;
- laddove non vi sia stata ripartizione di compiti tra i soci in posizione contitolare paritetica (per esempio, di una Snc).

In queste situazioni, è necessario ridurre a unità la figura del datore di lavoro prevenzionistico, al fine di evitare il permanere di situazioni di disfunzionalità operativa e di accresciuto rischio di imputazione di responsabilità penali indesiderate. In realtà, secondo le acquisizioni della Giurisprudenza (per tutte, si veda Cass. pen., sez. III, 3 agosto 2005, n.

29229), la qualifica di datore di lavoro prevenzionistico corrisponde a una posizione di garanzia non delegabile né negoziabile e in relazione alla quale non opera, conseguentemente, il cosiddetto "principio di affidamento".

Questo significa che, laddove sussista una situazione di pluralità (patologica) di datori di lavoro prevenzionistici, tutti ne rispondono paritariamente, *«trattandosi di reciproci obblighi primari e non delegabili»*.

La riduzione a unità della figura del datore di lavoro prevenzionistico, nell'ambito della stessa organizzazione di lavoro, non sempre è possibile:

- a volte questo dipende dal fatto che ciascun datore di lavoro risulta tale in quanto preposto a singole "unità produttive", come definite dall'art. 2, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 626/1994 (*«stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnofunzionale»*);

- altre volte si tratta di una scelta consapevole di politica imprenditoriale societaria, subordinata a prioritari assetti organizzativi.

Vi è, peraltro, un caso di fisiologica pluralità di aree datoriali di lavoro prevenzionisticamente intese; si tratta del settore pubblico, dove non a caso la circolare del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1996, n. 3, ha postulato che *«l'individuazione anche di più funzionari quali "datori di lavoro" può risultare possibile»* (resta fermo, comunque, che il corretto adempimento dell'onere relativo alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori comporta l'affidamento della necessaria dotazione finanziaria al funzionario responsabile, atteso che l'esercizio dei poteri gestionali deve essere indissolubilmente correlato all'attribuzione di autonomi poteri di spesa).

Analogamente, il D.M. 5 agosto 1998, n. 363, *«Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni»*, esprimendo la valutazione che l'Università *«è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze; il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativogestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture; alcune università sono articolate in più sedi o poli; l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede»*, perviene a riconoscere *«la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento»*.

In conclusione, è necessario sottolineare che la riduzione a unità delle (plurime) aree datoriali di lavoro prevenzionistiche è un obiettivo che può essere perseguito, con il necessario supporto consulenziale di area legale, attraverso l'analisi degli organigrammi societari, l'individuazione delle aree funzionali critiche e la ridefinizione della linea discendente di espressione del potere prevenzionistico.

Si tratta di un preliminare momento di valutazione strategica dell'assetto ottimale relativo a una specifica organizzazione di lavoro. Solo calibrando le responsabilità al sistema di ripartizione del potere in azienda, è possibile pervenire all'obiettivo finale di ridurre soggettivamente l'esposizione dei soggetti obbligati.

(Pierguido Soprani, Ambiente&Sicurezza, Il Sole 24Ore, 27 gennaio 2009, n. 2, p. 25)